



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario

Dipartimento di Diritto privato e Critica del Diritto

Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica

Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza

**Il femminicidio come fenomeno multidimensionale:
dalla ricostruzione di un pattern medico-legale alla
tipizzazione della fattispecie autonoma di reato**

Relatrice:
ch.ma prof.ssa
Luciana Caenazzo

Laureando:
Giuliano Xhani
Matricola: 2004043

Correlatrice:
ch.ma prof.ssa
Alice Ferrato

A.A. 2026/2027

INDICE

INTRODUZIONE.....	I
ABSTRACT:.....	III
CAPITOLO 1	1
LA PROSPETTIVA MEDICO-LEGALE NELL'ANALISI DEL REATO DI FEMMINICIDIO: È POSSIBILE DEFINIRE UN UNICO PATTERN?	1
1.1 LA VIOLENZA DI GENERE COME NUCLEO FONDANTE DEL FEMMINICIDIO	1
1.2 IL FEMMINICIDIO PERPETRATO DAL PARTNER O EX PARTNER DELLA DONNA: COSA S'INTENDE PER "INTIMATE PARTNER FEMICIDE"?	12
1.3 IL SOPRALLUOGO MEDICO-LEGALE:	14
1.4 IL RUOLO DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA E DEL MEDICO LEGALE, DECLINATO NELLE FIGURE DEL PERITO E DEL CONSULENTE TECNICO	15
1.5 L'ART. 354 c.p.p. E LE FASI RELATIVE AGLI "ACCERTAMENTI URGENTI SUL LUOGO DEL REATO, SULLE COSE E SULLE PERSONE"	27
1.6 PERIMETRAZIONE E DOCUMENTAZIONE FOTO-PLANIMETRICA: DESCRIZIONE DEI LUOGHI E FOTOGRAMMETRIA FORENSE	30
1.7 L'ANALISI CADAVERICA: TANATOLOGIA FORENSE E STIMA DELL'EPOCA DELLA MORTE	33
1.8 NOZIONI GENERALI DI PATOLOGIA FORENSE: AUTOPSIA, TRAUMATOLOGIA E TIPOLOGIA DEI MEZZI LESIVI	37
1.9 LA DINAMICA LESIVA DELL'OVERKILL NEL FEMMINICIDIO: LA LESIVITÀ SOVRABBONDANTE NEI CASI DI INTIMATE PARTNER FEMICIDE	47
1.10 LA SPROPORZIONE DI UNA FURIA INCONTROLLATA: IL CASO DEL FEMMINICIDIO DI GIULIA CECCHETTIN	53
1.10.1 LA RICOSTRUZIONE SOMMARIA DEI FATTI E L'IMPUTAZIONE:	54
1.10.2 L'ATTIVITÀ D'INDAGINE E LA GENESI DELLA RELAZIONE TRA GIULIA CECCHETTIN E FILIPPO TURETTA:	56
1.10.3 L'ANALISI MEDICO-LEGALE DELLA DINAMICA CRIMINOSA:	60
1.10.4 LA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEI FATTI: OMICIDIO, PREMEDITAZIONE E CRUDELTÀ	64
1.10.5 L'INFLIZIONE DELLA PENA: ERGASTOLO, PREMEDITAZIONE E PERCHÉ, SECONDO LA CORTE, NON SI CONFIGURÒ LA FATTISPECIE DI ATTI PERSECUTORI.	67
1.11 IL PATTERN MEDICO-LEGALE DEL REATO DI FEMMINICIDIO: LO STUDIO COMPARATIVO DELLE UNIVERSITÀ DI PADOVA E FRIBURGO IN MERITO AI CASI DI INTIMATE PARTNER FEMICIDE	70
1.11.1 DALLA CASISTICA GIUDIZIARIA ALL'EVIDENZA EPIDEMIOLOGICA: MATERIALI E METODOLOGIA IMPIEGATI NELLO STUDIO	72

1.11.2 ANALISI DEL PROFILO SOGGETTIVO DI VITTIMA E AGGRESSORE NEI CASI DI IPF.....	74
1.11.3 IL CONTESTO DELITTUOSO:	76
1.11.4 ESITI ANATOMO-PATOLOGICI: <i>OVERKILLING</i> E DISTRETTI CORPOREI MAGGIORMENTE COLPITI.....	77
1.11.5 CONSIDERAZIONI FINALI SUL PATTERN MEDICO-LEGALE DELL' <i>INTIMATE PARTNER FEMICIDE</i>	78
CAPITOLO 2	82
<i>LA TIPIZZAZIONE DELLA FATTISPECIE DEL FEMMINICIDIO EX ART. 577-BIS C.P.</i>	82
2.1 L'EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA ITALIANA E DI QUELLA COMUNITARIA IN MATERIA DI VIOLENZA DI GENERE	83
2.1.1 DALLA CONVENZIONE DI ISTANBUL AL POTENZIAMENTO NORMATIVO DEL CODICE ROSSO "RAFFORZATO"	83
2.1.2 L'UNIONE EUROPEA E IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE: I DATI DI UN'EUROPA ANCORA TROPPO ANCORATA AL PASSATO	92
2.2 LA TIPIZZAZIONE DELLA FATTISPECIE AUTONOMA DEL REATO DI FEMMINICIDIO	96
2.2.1 IL FEMMINICIDIO: DALLA PROPOSTA GOVERNATIVA ALL'APPROVAZIONE UNANIME DI UNA LEGGE <i>AD HOC</i>	96
2.2.2 L'ANALISI DELLA FATTISPECIE EX ART. 577-BIS C.P.:.....	99
2.2.3 I TRATTI MODALI DELLA CONDOTTA TIPICA DEL FEMMINICIDIO:.....	103
2.2.4 LA PENA PERPETUA E IL PECULIARE REGIME "BLINDATO" DELLE CIRCOSTANZE APPLICABILI DAL GIUDICE	109
CAPITOLO 3:	113
<i>UNA VISIONE COMPARATA:</i>	113
<i>L'AVANGUARDIA LEGISLATIVA DELL'AMERICA LATINA NELLA TIPIZZAZIONE DEL FEMMINICIDIO QUALE REATO AUTONOMO</i>	113
3.1 LA LOTTA ALLA VIOLENZA E DISCRIMINAZIONE DI GENERE IN MESSICO: LA NASCITA DEL TERMINE " <i>FEMICIDIO</i> " E LA SUA EVOLUZIONE IN QUELLO DI " <i>FEMINICIDIO</i> "	113
3.1.1 LA TRISTE STORIA DEI FEMMINICIDI DI <i>CIUDAD JUÁREZ</i> , IN MESSICO	116
3.1.2 LA "LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA" E L'INTRODUZIONE DEL REATO DI FEMMINICIDIO IN MESSICO ..	119
3.2 IL FEMMINICIDIO NEL CONTESTO DELL'AMERICA LATINA	122
CONCLUSIONI:.....	130
BIBLIOGRAFIA:	135

INTRODUZIONE

L'idea posta alla base del presente lavoro nasce dall'esigenza di identificare la matrice del fenomeno del femminicidio, oggi estremamente diffuso non solo sul territorio nazionale, ma più in generale a livello globale, come una manifestazione estrema di una violenza sistemica e storica contro le donne, fondata sul loro genere e sulla volontà di dominarle, di annientarle e di privarle della vita.

È indubbio, secondo quanto riportato dai dati ufficiali analizzati nel corso della trattazione, che la violenza di genere caratterizza profondamente il contesto criminale mondiale, tanto da rendere non solo opportuno, ma bensì anche necessario, l'intervento delle organizzazioni internazionali, preposte alla tutela dei diritti umani. Difatti, dalla Dichiarazione Universale dei Diritti umani approvata nel 1948, la comunità internazionale ha gradualmente riconosciuto e tutelato giuridicamente anche i diritti delle donne, da sempre poste in una condizione di subordinazione rispetto all'uomo, sia nella vita pubblica, che in quella privata.

In merito all'analisi del fenomeno, alla sua diffusione e alle sue diverse manifestazioni e sfumature, la medicina legale spicca quale scienza indispensabile ed imprescindibile per la comprensione del femminicidio e delle dinamiche delittuose che lo caratterizzano. Non solo l'analisi della scena del crimine, ma anche la patologia forense, la tanatologia forense e le indagini medico-legali, svolte dagli ausiliari delle forze dell'ordine e dai medici legali, permettono di raccogliere dati e di ricostruire nel dettaglio le dinamiche dell'omicidio, spesso accumulate da un'aggressione furiosa, scaturita nell'uomo a causa di un rifiuto della donna o comunque della sua volontà di autodeterminarsi.

L'analisi del femminicidio, inteso come fenomeno multidimensionale, non deve limitarsi solamente al diritto penale in senso stretto, ma necessita di un approccio multidisciplinare, che integra nozioni di diritto penale e interpretazioni giurisprudenziali con evidenze scientifiche e medico-legali, indispensabili per il legislatore al fine di definire e di comprendere una piaga sociale ormai troppo radicata nel tessuto sociale, cristallizzatasi nel corso di anni di discriminazione nei confronti del genere femminile.

L'analisi che seguirà, quindi, ripercorrerà anzitutto gli istituti fondamentali e le nozioni di base di medicina legale, utili alla decodificazione delle dinamiche omicidarie e alla comprensione di uno studio interuniversitario condotto dalle Università di Padova e di Friburgo, che hanno analizzato numerosi dati di femminicidi avvenuti tra il 2000 e il 2022 non solo in Italia e in Germania, ma bensì anche in altri Paesi europei, arrivando a definire un possibile pattern medico-legale del femminicidio. Per avvalorare quanto rilevato dallo studio in parola, saranno oggetto della trattazione anche dei casi giurisprudenziali di femminicidio avvenuti in Italia, tra cui il tristemente noto caso di Giulia Cecchettin.

La trattazione, inoltre, proseguirà con un'analisi di diritto penale del fenomeno, introducendo l'evoluzione normativa nazionale in merito alla lotta contro la violenza di genere e la relativa posizione dell'Unione Europea in materia, arrivando infine a trattare in particolare della neo-introdotta fattispecie autonoma del reato di femminicidio in Italia, contenuta nella legge n. 181 del 2 dicembre 2025, che ha rafforzato le tutele per la donna, inserendo l'art. 577-bis del codice penale, rubricato "Femminicidio".

In conclusione, la disamina terminerà con un'analisi comparata, che dimostrerà come i Paesi latinoamericani, grazie alle teorie di Diana Russell e di Marcela Lagarde, siano già da anni protagonisti della lotta alla violenza di genere e al femminicidio. Il caso emblematico di riferimento è quello del Messico, che verso la fine degli anni Novanta attraversò una delle pagine più buie della propria storia, per via dei tragici fatti di *Ciudad Juárez*, in cui vennero registrati femminicidi di massa all'interno della città e presso le sue zone limitrofe. La brutalità con cui i corpi senza vita delle donne venivano abbandonati alle intemperie per le strade della città messicana e la violenza documentata dalle ferite rilevate sul corpo delle vittime non fecero altro che accrescere un moto rivoluzionario che, nel corso dei decenni e attraverso continue lotte contro il patriarcato, hanno permesso alle donne di ottenere la luce che per troppi anni era stata loro sottratta e negata.

ABSTRACT:

The aim of the present thesis is to investigate the phenomenon known as femicide or feminicide, which is considered as the killing of a woman because of her gender, in many contexts, such as private or public life. This particular type of murder, also considered as the most extreme manifestation of violence against women, is often perpetrated by the actual or former intimate partner of the victim, but it can also be committed by family members - such as brothers or fathers -, friends and, in some cases, even strangers.

Analyzing and recognizing femicide as the most severe form of gender-based violence, this dissertation starts with a medico-legal perspective of the phenomenon by exposing the main fields of legal medicine, necessary to understand and to interpret femicide dynamics. It then proceeds to describe some femicide cases and to scrutinize the newly introduced statutory offense of femicide, currently established under the Italian Criminal Code.

Finally, the research focuses on a comparative analysis of femicide in Latin American jurisdictions, specifically in Mexico, where Marcela Lagarde, a well-known feminist and academic figure, introduced the term “feminicide”, changing the neologism coined by Diana Russell known as “femicide”, to emphasize and highlight the role of the Mexican State in the proliferation of femicides in the country. The aforementioned comparative analysis has shown that in many Latin American countries, this type of violent murder is sanctioned with very heavy penalties and that it is also regulated as an independent criminal offense, demonstrating how Europe still lags behind in this regard.

CAPITOLO 1

LA PROSPETTIVA MEDICO-LEGALE NELL'ANALISI DEL REATO DI FEMMINICIDIO: È POSSIBILE DEFINIRE UN UNICO PATTERN?

1.1 LA VIOLENZA DI GENERE COME NUCLEO FONDANTE DEL FEMMINICIDIO

Il fenomeno della violenza di genere, declinato nelle sue manifestazioni più estreme, configura una delle emergenze sociali di maggiore rilievo dell'epoca contemporanea, tale da costituire un ormai ineludibile allarme di sicurezza pubblica. La genesi di tale dinamica è indubbiamente ravvisabile nella dimensione domestica della vita familiare, in cui il ruolo della donna è rimasto per anni sottomesso all'egemonia patriarcale, tipica di un impianto socioculturale che ancora oggi infetta i rapporti interpersonali. La comunità internazionale si è impegnata a superare la vetusta dimensione strettamente privata del conflitto domestico, attraverso una profonda revisione dottrinale e normativa, frutto del fiorente sviluppo della medicina e delle scienze psicologiche, per lo meno sul fronte occidentale. È grazie a questo intreccio multidimensionale che nel panorama mondiale si è posta maggiore attenzione in merito all'allarme della violenza di genere, rendendola oggetto di risoluzioni internazionali quali la Convenzione CEDAW¹ del 1979 e la successiva Dichiarazione DEVAW² del 1993, le quali hanno gradualmente riconosciuto e codificato la violenza contro le donne come una realtà sistemica di carattere sociale, meritevole di tutela giuridica, nel pieno perseguimento del principio di uguaglianza sostanziale tra tutti gli esseri umani, come era già stato precedentemente statuito dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del secondo dopoguerra.

¹ Conv. CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms Of Discrimination against Women), adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 18 dicembre 1979, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con l. 14 marzo 1985, n. 132, in G.U. 8 aprile 1985, n. 83, S.O., consultabile all'indirizzo: <https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/CEDAW.pdf>

² Dichiarazione DEVAW (Declaration on the Elimination of Violence against Women), adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 1993, ris. 48/104, consultabile all'indirizzo: https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/doc.21_declaration_elimination_vaw.pdf

Alla luce di tali considerazioni, la locuzione “femminicidio” si inserisce in un contesto di esigenza normativa e sociale, volta a definire un disvalore di condotta talmente estremo da richiedere necessariamente l’introduzione in Italia di un’autonoma fattispecie incriminatrice, che possa punire le condotte omicide poste in essere nei confronti della donna, come ultimo atto di dominio nei suoi confronti.

L’analisi del femminicidio come conseguenza diretta di una società corrotta dalla violenza di genere rileva sia dal punto di vista del diritto penale, che da quello della medicina legale. La scienza medico-legale, infatti, è uno strumento indispensabile per l’analisi di tutte quelle distorsioni sociali che rappresentano dei sintomi cronici di una patologia che si riflette nel corpo della donna, vittima di uno dei delitti più efferati riconosciuti dal nostro legislatore.

Pertanto, è necessario tracciare brevemente il percorso normativo che ha portato all’elevazione della violenza di genere quale criticità strutturale di interesse generale, al fine di analizzare la tematica cardine del presente lavoro: l’introduzione della fattispecie autonoma del reato di femminicidio, ai sensi del recente intervento legislativo, vale a dire la Legge 181/2025³, che ha introdotto l’articolo 577-bis c.p.⁴

Tornando all’analisi storica della violenza di genere, furono i tragici lasciti della Seconda Guerra Mondiale che portarono alla nascita dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e ad una spinta decisiva affinché la comunità internazionale riuscisse a convergere le proprie forze nella codificazione di un nucleo di diritti fondamentali della persona, culminata con la formulazione e l’adozione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948⁵. Ciò nonostante, anche con l’adozione di un testo così all’avanguardia nella difesa dei diritti umani, la violenza privata, che vedeva come soggetti passivi proprio le donne, veniva ancora considerata come una “questione privata” o comunque come un problema minore di ordine pubblico, ignorando di fatto che proprio quel tipo di violenza era un’assurda violazione di quegli stessi diritti fondamentali.

³ Legge 2 dicembre 2025, n. 181, Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime, in G.U. 2 dicembre 2025, n. 280.

⁴ Art. 577-bis c.p., introdotto dall’art. 1 della l. 2 dicembre 2025, n. 181, in G.U. 2 dicembre 2025, n. 280.

⁵ Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a Parigi il 10 dicembre 1948, risoluzione 217 A (III).

Per troppo tempo, infatti, la violenza domestica è stata interpretata dalla generalità dei consociati come una mera questione privata o comunque come una dinamica endofamiliare. Nello specifico, nel nostro Paese, il ruolo della donna nella struttura sociale è da lungo tempo subordinato a quello dell'uomo, come dimostrano anche gli ultimi dati raccolti dall'ISTAT nella sua più grande indagine in merito alla violenza contro le donne del 2014⁶. Lo studio, consultabile nel sito web dell'Istituto Nazionale di Statistica, rileva come tra le donne residenti in Italia di età compresa tra i 16 e i 75 anni, circa il 31,5% di loro ha riferito di essere stata vittima di almeno un episodio di violenza fisica o sessuale nel corso della propria vita. In aggiunta, un ulteriore e più recente studio promosso dall'ISTAT è stato effettuato nel 2025⁷ ed è ancora in corso d'opera: una prima indagine è stata effettuata sulle sole donne italiane, di età compresa tra i 16 e i 70 anni, ed offre una stima del tutto preliminare, che verrà integrata nel corso del 2026, successivamente alle interviste a cui verranno sottoposte di persona anche le donne straniere residenti in Italia. Dalle prime risultanze, tuttavia, è stato rilevato che circa il 31,9% delle donne italiane rientranti nella fascia d'età 16 – 75 anni hanno subito una violenza fisica o sessuale nel corso della propria vita. Sul piano metodologico e sistemico, inoltre, l'analisi del femminicidio non solo come emergenza sociale, ma anche quale autonoma fattispecie incriminatrice, non può prescindere dal quadro statistico in analisi: difatti, secondo tale studio, il 12,6% delle donne italiane dichiara di aver subito violenza fisica o sessuale dal proprio partner attuale o ex partner, mentre invece le vittime di violenza psicologica ed economica ammontano rispettivamente al 17,9% e al 6,6%.

Tuttavia, il dato ancora più preoccupante risiede nel fatto che, nonostante il superamento - quantomeno ideale - di tale concezione all'interno della maggior parte degli ordinamenti occidentali, soprattutto grazie al prezioso apporto delle organizzazioni internazionali, in altre aree del mondo, invece, i diritti fondamentali delle donne restano ancora oggi negati e sistematicamente ostacolati da retaggi di origine religiosa e culturale. A conferma di tutto ciò, è particolarmente interessante fare riferimento ai dati raccolti dalle Nazioni

⁶ ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica), La violenza contro le donne, 2014, consultabile all'indirizzo <https://www.istat.it/comunicato-stampa/la-violenza-contro-le-donne-dentro-e-fuori-la-famiglia-anno-2014/>

⁷ ISTAT, La violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia – Primi risultati anno 2025, consultabile all'indirizzo <https://www.istat.it/comunicato-stampa/la-violenza-contro-le-donne-dentro-e-fuori-la-famiglia-primi-risultati-anno-2025/>

Unite in merito ai tassi di femminicidio in tutto il mondo⁸: in Africa la situazione è tremendamente preoccupante, dato che, secondo le ultime analisi svolte nel 2024, il numero di donne uccise in contesti di violenza domestica o familiare ammonta a circa 22.600, ovvero circa 3 vittime ogni 100.000 donne, come anche nelle Americhe e in Oceania, in cui il tasso dei femminicidi registrati si aggira rispettivamente attorno ad 1,5 e 1,4 vittime ogni 100.000 donne facenti parte della popolazione residente. In aggiunta, sempre secondo le informazioni raccolte dalle Nazioni Unite, sono stati raccolti dati inferiori in Asia e in Europa, ma ciò non toglie che i numeri registrati siano ancora terribilmente troppo alti. Nonostante l'estrema gravità del fenomeno, l'assenza di un sistema universale di monitoraggio e di raccolta dati in maniera standardizzata rende impossibile stabilire se i numeri ufficiali siano tendenzialmente uno specchio della realtà, o se si tratta – come è ragionevole ipotizzare - di una sottostima di un meccanismo culturale che ha assunto ormai dimensioni decisamente incontrollabili.

Ne consegue che il fenomeno in analisi non può e non deve essere interpretato come un evento isolato, ma piuttosto come una sistematica violazione dei diritti umani e, nello specifico, dei diritti della donna, in cui l'evoluzione del diritto internazionale gioca un ruolo fondamentale nel perseguimento di politiche volte alla salvaguardia di detti diritti.

Come ben noto, l'ordinamento giuridico internazionale è basato sul principio di sovranità degli Stati⁹, per cui i trattati e le organizzazioni internazionali sono strumenti che si pongono in maniera trasversale nella costruzione di un ponte che riesca a collegare ordinamenti giuridici profondamente diversi fra loro, in vista del raggiungimento del più alto livello possibile di tutela dei diritti umani. Pertanto, nel perseguimento di tali obiettivi, anche l'attenzione sul fenomeno della violenza di genere era inevitabile, tanto da permettere la stipula della suddetta Convenzione per l'Eliminazione della Discriminazione contro le Donne (CEDAW¹⁰), ossia una convenzione adottata

⁸ UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime), Why a woman is killed every 10 minutes: the rising wave of global femicide, novembre 2025, consultabile all'indirizzo <https://www.unodc.org/unodc/frontpage/2025/November/why-a-woman-is-killed-every-10-minutes-the-rising-wave-of-global-femicide.html>

⁹ F. Salerno, Diritto Internazionale. Principi e norme, 5ª ed., CEDAM.

¹⁰ Conv. CEDAW, cit.

dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979, entrata ufficialmente in vigore il 3 settembre 1981 e ratificata dalla maggior parte degli Stati membri dell'ONU.

L'articolo 2 della CEDAW,¹¹ in particolare, impone agli Stati parte della Convenzione di condannare la discriminazione della donna in ogni sua forma, perseguendo tale fine con ogni mezzo necessario e implementando delle politiche nazionali idonee a raggiungere l'uguaglianza tra uomo e donna. In forza di tale precetto normativo, il legislatore è chiamato ad intervenire nella sfera privata dei propri cittadini, trasformando la violenza domestica da affare strettamente familiare a campo d'azione in cui lo Stato ha l'obbligo di intervenire per eradicare una profonda discriminazione strutturale. Per il pieno raggiungimento di tale scopo, l'articolo 5 della medesima Convenzione prevede che gli Stati parte debbano introdurre delle misure idonee a scardinare gli ormai consolidati modelli socioculturali relativamente ai ruoli dell'uomo e della donna nella società stessa, rimuovendo tutti i pregiudizi, i costumi e gli stereotipi basati sull'idea della superiorità o inferiorità dell'uno o dell'altro sesso. Dunque, è innegabile che la Convenzione persegua l'obiettivo di riconoscere la discriminazione di genere come un vero e proprio allarme sociale, alimentato da pregiudizi storici di natura patriarcale, che lo Stato non può più permettersi di ignorare, ma giova altresì sottolineare il fatto che la formulazione originale dell'intera Convenzione non fa mai riferimento al concetto di "violenza". Il motivo è comprensibile solo se ci si cala nel contesto storico dell'epoca: come già accennato precedentemente, all'epoca della stesura del testo del trattato, la comunità internazionale non era assolutamente pronta ad inquadrare il concetto di violenza domestica come un problema sociale, che comportava inoltre una violazione di diritti umani, considerandola invece più come un mero affare privato, da confinare all'interno delle mura domestiche. Invero, l'impianto originario dell'articolo 1 del trattato¹² fornisce una definizione decisamente onnicomprensiva del concetto di discriminazione di genere, qualificandola quale ogni tipologia di trattamento differenziato rispetto al sesso della persona. Detta condotta discriminatoria, indipendentemente dallo stato civile della donna, si rivela idonea a pregiudicarne o impedirne totalmente il pieno riconoscimento e godimento ed

¹¹ Conv. CEDAW, cit., art. 2.

¹² Conv. CEDAW, cit., art. 1.

esercizio dei suoi diritti umani e delle libertà fondamentali riconosciute in ambito politico, economico, socioculturale e civile.

Sarà solo successivamente, con la Raccomandazione n.19 del Comitato CEDAW¹³ – ossia il suo organo interno di esperti che si occupa di raccogliere dati in merito all'applicazione del trattato– che l'articolo 1 della stessa riceverà un'interpretazione evolutiva, andando a comprendere anche la violenza di genere nel perimetro della discriminazione sociale. In questo modo, il Comitato ha ufficialmente esteso il campo applicativo dell'articolo 1, identificando nella violenza domestica o privata un ambito in cui il legislatore nazionale è obbligato ad intervenire, essendo essa una manifestazione della discriminazione sistemica nei confronti delle donne, per evitare altresì di violare i precetti convenzionali, che richiedono l'impiego della dovuta diligenza nell'applicazione delle sue disposizioni.

Se da un lato detta convenzione ha gettato le fondamenta giuridiche per inquadrare il concetto di discriminazione e di violenza di genere, l'impatto decisamente più significativo lo ha avuto la Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne del 1993 (DEVAW¹⁴). Con detto documento, infatti, l'Assemblea Generale dell'ONU definisce in maniera chiara ed inequivocabile il termine di “violenza contro le donne” proprio all'articolo 1¹⁵, qualificandola come qualsiasi condotta fondata sul genere, che provochi o che sia in qualche modo idonea a provocare un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica. Rientrano, in tale concetto di violenza, anche tutti quei comportamenti intimidatori o coercitivi di privazione arbitraria della libertà personale, indipendentemente dal fatto che si consumino nel contesto della vita pubblica o all'interno delle mura domestiche.

Un'attenta analisi dell'articolo consente di definire i tratti tipici della violenza esercitata ai danni della donna: un comportamento coercitivo, di dominio e di controllo della donna in quanto tale, che la priva della sua libertà, tramite non solo atti di violenza fisica, ma anche psicologica, con particolare cenno anche alla violenza domestica nell'ultima parte dell'articolo, in cui si fa espresso riferimento alla vita privata.

¹³ Comitato CEDAW, Raccomandazione generale n. 19 sulla violenza contro le donne (XI sessione, 1992), in U.N. Doc. A/47/38, consultabile all'indirizzo <https://www.refworld.org/legal/resolution/cedaw/1992/96542>

¹⁴ Dichiarazione DEVAW, cit.

¹⁵ Dichiarazione DEVAW, cit., art. 1.

Parallelamente, l'obbligo di intervento per eradicare questa discriminazione strutturale non si limita al piano internazionale: difatti, sul fronte nazionale, il dettato costituzionale funge da faro per l'applicazione dei più alti principi di tutela dei diritti umani, come stabilito espressamente dall'articolo 2 della Costituzione Italiana¹⁶, secondo cui la Repubblica riconosce i diritti inviolabili dell'uomo – e indubbiamente anche della donna - nelle formazioni sociali, in cui possiamo ricomprendere pacificamente la famiglia o la coppia. Inoltre, l'articolo 3, al comma 2, impone l'obbligo per l'apparato statale di “rimuovere gli ostacoli” che limitano la libertà e l'uguaglianza, proprio come la violenza di genere, quale fenomeno che limita fortemente il pieno sviluppo della persona umana.

Ad enfatizzare maggiormente il rilievo normativo in merito alla lotta contro la violenza, in tutte le sue declinazioni, troviamo l'articolo 32 della carta costituzionale¹⁷, che prevede il diritto alla salute, sia essa fisica o psichica, come ulteriore diritto fondamentale della persona. La norma recepisce l'evoluzione concettuale subita dal termine “malattia”, che nella seconda metà del Novecento ha assunto una dimensione biopsicosociale,¹⁸ superando la precedente concezione strettamente biologica.

Tuttavia, per intendere al meglio l'evoluzione storica del significato di tale termine, dobbiamo prima di tutto ripercorrerne brevemente l'evoluzione concettuale. Sempre nel 1948, in concomitanza con la nascita dell'ONU, venne istituita ufficialmente una sua agenzia speciale, ovvero l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dotata di una struttura organizzativa e costituzionale autonoma, col compito primario di promuovere il raggiungimento del migliore livello possibile di salute in tutto il mondo.¹⁹ Grazie all'istituzione di questo organismo di carattere internazionale, è mutata la concezione comune del termine “malattia”: in passato - almeno fino alla prima metà del Novecento - la medicina occidentale definiva la malattia secondo un modello strettamente biomedico, ossia come una vera e propria alterazione biologica che intaccava l'organismo umano, interferendo in quei normali e complessi meccanismi funzionali, causando dei

¹⁶ Art. 2 Cost

¹⁷ Art. 32 Cost.

¹⁸ Regione Toscana, Il modello biopsicosociale: storia e evoluzione, in Etica & Clinica (o collana di bioetica/salute della Regione Toscana), 2009, consultabile all'indirizzo https://www.regione.toscana.it/documents/10180/604297/3_2009.pdf/8c9307f5-9541-4a5b-b1bc-ec19e3bf4bbb

¹⁹ OMS (Organizzazione mondiale della sanità), Who we are, consultabile all'indirizzo <https://www.who.int/about/who-we-are>

“malfunzionamenti” a determinati organi o parti specifiche del corpo e che richiedevano un intervento riparatorio da parte del medico. In passato, quindi, ogni sintomatologia doveva essere ricondotta ad una specifica causa biologica per poter essere considerata una malattia in senso stretto: si poteva trattare di una lesione ad organi interni o a parti del corpo esterne, di un’infezione batterica o comunque in generale di una disfunzione biochimica. In assenza di questi requisiti facilmente misurabili dal medico, lo stato in cui si trovava la persona non poteva essere considerato come malattia. Inoltre, l’approccio del medico era altresì completamente diverso da quello di oggi: egli era una figura professionale che doveva concentrarsi esclusivamente sulla parte malata del corpo umano, senza dover considerare in alcun modo altre circostanze esterne, quali la storia personale del paziente, il contesto sociale o familiare in cui viveva, le sue emozioni o le sue condizioni di vita. Si trattava di fattori tendenzialmente ignorati e non idonei a costituire elementi essenziali della diagnosi medica.

Dunque, una visione del genere che, come abbiamo appena visto, definiva la malattia come un semplice malfunzionamento biologico della macchina umana, presentava forti limitazioni, in quanto non considerava in alcun modo la dimensione psicologica e socioculturale del paziente; proprio per superare tale impostazione, l’OMS cercò di discostarsene tramite l’introduzione di un nuovo approccio medico, ispirato ad un modello biopsicosociale.

La Costituzione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità del 22 luglio 1946²⁰, entrata in vigore il 7 aprile 1948, recita espressamente:

“La salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non consiste soltanto in un’assenza di malattia o di infermità”.

Si tratta di un punto di svolta, in quanto viene riconosciuto che l’essere umano è una forma di vita estremamente complessa sotto diversi aspetti e che le sue condizioni di salute sono influenzate non solo da fattori biologici, ma anche dal contesto socioculturale in cui vive.

²⁰Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), Costituzione dell’Organizzazione mondiale della sanità, adottata a New York il 22 luglio 1946 ed entrata in vigore il 7 aprile 1948, consultabile all’indirizzo <https://apps.who.int/gb/bd/>

Inoltre, il Preambolo della Costituzione dell'OMS²¹ specifica che:

“Il godimento del più alto standard possibile di salute è uno dei diritti fondamentali di ogni essere umano”

Quest'ultima affermazione ha spostato il baricentro del significato di “malattia”, rendendola non più un semplice “bene privato”, bensì una questione di rilevanza pubblica, legata alla sicurezza e alla pace tra i popoli.

Proprio per garantire il miglior standard possibile di sicurezza per gli individui, l'OMS, sempre nel Preambolo alla sua Costituzione, enuncia un ulteriore obbligo internazionale, rivolto alla generalità degli Stati:

“I Governi hanno una responsabilità per la salute dei propri popoli, che può essere raggiunta solo con la previsione di adeguate misure sociali e sanitarie”.

Nonostante questo mutamento di paradigma introdotto dall'OMS, la condizione della donna è rimasta per anni invariata e confinata in un oblio normativo, tale per cui la lotta per la tutela dei propri diritti fondamentali e per il raggiungimento dell'uguaglianza di genere veniva – e purtroppo anche tuttora – costantemente ostacolata da ordinamenti fondati su sovrastrutture sociali di matrice patriarcale. A confermare tale affermazione, verranno resi oggetto della presente trattazione degli studi scientifici e statistici in materia di violenza di genere e di femminicidio, quali strutturali problematiche socioculturali, ormai profondamente radicate all'interno della società.

Ad ogni modo, riconoscere la violenza contro le donne non come un mero disagio privato, bensì come una violazione strutturale dei diritti fondamentali, con effetti e ripercussioni a catena e con possibili esiti fatali quali, appunto, il femminicidio, è il primo passo per poter costruire una società che possa concretamente realizzare quanto auspicato dai nostri Padri costituenti.

In tale prospettiva, il legislatore nazionale ha progressivamente maturato una crescente consapevolezza in merito a tali dinamiche sociali, stimolato dai numerosi casi mediatici di violenza e di femminicidio che hanno caratterizzato la cronaca degli ultimi anni. In

²¹ OMS, Costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanità, Preambolo, New York, 22 luglio 1946, consultabile all'indirizzo <https://apps.who.int/gb/bd/>

particolare, la drammatica risonanza mediatica e sociale prodotta da casi emblematici come quello del femminicidio di Giulia Cecchettin,²² ha sicuramente scosso profondamente l'opinione pubblica e le aule parlamentari, al di là dell'appartenenza politica dei suoi singoli membri, enfatizzando un aspetto che desta profonda preoccupazione: risulta particolarmente allarmante e paradossale constatare che delitti talmente estremi come il femminicidio possano essere perpetrati da soggetti di età molto giovane. Tutto ciò non fa che dimostrare ulteriormente quanto i retaggi culturali di matrice patriarcale siano ancora cristallizzati nel tessuto sociale, nonostante il contesto storico e culturale in cui viviamo sia pienamente consapevole dell'importanza dei diritti umani.

Proprio in relazione a tali criticità sistemiche, questa crescente sensibilità legislativa si è tradotta, nel corso degli ultimi anni, nella formulazione di un corpus normativo volto a tutelare efficacemente la vittima di reati di genere, cercando di garantirle un intervento quanto più tempestivo da parte delle autorità pubbliche. Le suddette novità normative hanno abbandonato la precedente regolamentazione frammentata, introducendo un microsistema procedurale presentato, in prima battuta, con la Legge 19 luglio 2019, n. 69, meglio conosciuta come “Codice Rosso”²³, la quale ha successivamente subito ulteriori modifiche con la Legge n. 168 del 24 novembre 2023, che ha potenziato le tutele con il cosiddetto “Codice Rosso rafforzato”²⁴.

Sebbene l'introduzione di questo microsistema normativo abbia assolto ad un obbligo di tutela imprescindibile dei diritti della donna, il legislatore ha continuato ad intervenire nel campo della lotta alla violenza di genere attraverso una legge storica, ossia la già citata Legge n. 181/2025, che ha introdotto il reato di femminicidio.

In definitiva, si è avuto modo di analizzare, anche se brevemente, il percorso normativo che ha portato all'introduzione del femminicidio come fattispecie autonoma di reato, rendendo esplicita la chiara convinzione del legislatore di ridefinire i confini del reato di

²² Corte d'Assise di Venezia, sez. ass., 3 dicembre 2024 (dep. 8 aprile 2025), n. 2/2024.

²³ Legge 19 luglio 2019, n. 69, Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, in G.U. 25 luglio 2019, n. 173, consultabile all'indirizzo <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-07-19:69>

²⁴ Legge 24 novembre 2023, n. 168, Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica, in G.U. 24 novembre 2023, n. 275, consultabile all'indirizzo <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-11-24:168>

omicidio ex art 575 c.p.²⁵, esulando dai limiti delle circostanze aggravanti²⁶ e inasprendo il trattamento sanzionatorio per colui - o colei - che uccide una donna in quanto tale, "come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo e possesso o dominio", che divengono i nuovi ed essenziali elementi caratterizzanti della fattispecie, introdotta per perseguire al meglio i principi costituzionali suddetti e internazionalmente riconosciuti.

Il presente lavoro, quindi, si propone di analizzare la nuova fattispecie incriminatrice del femminicidio non solo da un punto di vista del diritto penale, ma anche secondo un rigoroso approccio medico-legale. A tal fine, la trattazione si avvarrà dei preziosi contributi scientifici più recenti, tra cui, nello specifico, lo studio comparativo condotto congiuntamente dagli Istituti di Medicina Legale delle Università di Padova e di Friburgo²⁷, che ha attentamente analizzato tutti i casi di femminicidio avvenuti in Italia e in Germania tra il 2000 e il 2022. La ricerca in questione ha permesso di delineare i confini di un vero e proprio pattern medico-legale relativo, nello specifico, all'*Intimate Partner Femicide* (IPF)²⁸, ossia il femminicidio perpetrato dal partner attuale o passato della donna, evidenziando in questo modo una stretta correlazione tra la dinamica delittuosa e la specificità del contesto dato dalla presenza di rapporti intimi tra vittima e autore del reato.

Di conseguenza, è innegabile riconoscere il ruolo essenziale della medicina legale in tema di femminicidio: il suo contributo permette non solo di "certificare" le modalità e la causa della morte, ma anche di leggerne i segni pregressi e di documentare la storia della violenza che ha portato all'esito letale, definendo un pattern medico legale applicabile in

25 Art. 575 c.p., Omicidio.

26 Cfr. artt. 576 (Circostanze aggravanti. Pena) e 577 c.p. (Altre circostanze aggravanti).

27 G. Franchetti, F. Trevissoi, S. Cocchio, P. Furlan, A. Viero, B. Bonvicini, C. Mazzarolo, S. Zancaner, V. Thoma, G. Viel, G. Cecchetto, A. Thierauf-Emberger, Intimate partner femicide (IPF): Medico-legal investigation at the Institutes of Legal Medicine of Freiburg (Germany) and Padova (Italy), in *Forensic Science International*, vol. 361, 2024, 112084, consultabile all'indirizzo <https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2024.112084>.

28 Cfr. G. Franchetti et al., Intimate partner femicide (IPF): Medico-legal investigation at the Institutes of Legal Medicine of Freiburg (Germany) and Padova (Italy), in *Forensic Science International*, vol. 361, 2024, 112084, ove il termine viene impiegato per definire in chiave medico-legale l'omicidio intenzionale di una donna perpetrato dal partner attuale o ex, distinguendolo da altre fattispecie di violenza letale.

via generale e che possa condurre all'applicazione della fattispecie ex articolo 577-bis c.p.²⁹

In ultima istanza, un cenno finale risulta doveroso in merito all'analisi del femminicidio quale fattispecie incriminatrice introdotta in ordinamenti diversi da quello italiano. Difatti, nonostante l'Italia abbia introdotto il reato autonomo di femminicidio solo nel 2025³⁰, in altri ordinamenti giuridici, invece, la fattispecie risulta essere già da anni parte integrante della loro cultura giuridica, con riferimento soprattutto ai Paesi dell'America Latina. Di conseguenza, la parte finale della trattazione si concentrerà sull'analisi comparata degli ordinamenti centro e sudamericani in merito alla lotta contro la violenza di genere e il femminicidio, con un particolare riferimento ai fondamentali contributi di Diana Russell³¹ e di Marcela Lagarde.³²

1.2 IL FEMMINICIDIO PERPETRATO DAL PARTNER O EX PARTNER DELLA DONNA: COSA S'INTENDE PER “*INTIMATE PARTNER FEMICIDE*”?

Come si è avuto modo di osservare sino ad ora, la violenza di genere costituisce un fenomeno ormai drammaticamente radicato nel tessuto sociale, le cui manifestazioni più estreme ed irreversibili sono rappresentate dai femminicidi registrati in tutto il mondo. Tra i fattori che alimentano la diffusione di tale condotta criminosa vi è, primariamente, la dimensione della vita domestica,³³ la quale rischia storicamente di relegare la donna in una condizione di subordinazione rispetto all'egemonia maschile.

Tuttavia, è bene precisare che la vita domestica non è l'unico fattore che costituisce il nucleo fondante del femminicidio come fenomeno socioculturale: numerosi report e studi

²⁹ Art. 577-bis c.p.

³⁰ L. 181 del 2025, cit.

³¹ Cfr. D.E.H. Russell, J. Radford (a cura di), *Femicide: The Politics of Woman Killing*, New York, Twayne Publishers, 1992; sul contributo teorico originario dell'autrice, si veda anche il portale ufficiale <https://www.dianarussell.com/index.html>

³² Cfr. M. Lagarde y de los Ríos, *Antropología, feminismo y política: violencia feminicida y derechos humanos de las mujeres*, in C. Portal (a cura di), *Repensar la antropología desde el género*, México, Plaza y Valdés, 2007; sui caratteri generali della categoria e la sua recezione istituzionale, si veda inoltre il documento della Commissione Interamericana delle Donne (MESECVI - OAS).

³³ G. Franchetti et al., *Intimate partner femicide (IPF)*, cit.

a livello internazionale, come quelli presentati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità,³⁴ specificano come i fattori scatenanti possano essere diversi, tanto da identificare delle “sottocategorie” di femminicidi, tra cui, ad esempio, quelli legati alla dote, o ancora all'onore, o quelli che non hanno alcuna correlazione con la vita privata tra vittima e autore.

Sulla base di quanto premesso, la trattazione esaminerà l'apporto della medicina legale rispetto all'analisi della scena del crimine e di quella cadaverica, delineando gli istituti fondamentali utili allo studio del femminicidio da un punto di vista medico-legale. L'obiettivo principale è quello di ricollegare i dati raccolti alle evidenze scientifiche per definire i confini di un pattern applicabile in via generale ai femminicidi e, nello specifico, ai casi di Intimate Partner Femicide (di seguito IPF), ossia la forma di manifestazione più comune di quella fattispecie che ora anche il nostro ordinamento riconosce come delitto di femminicidio.

A tal fine, i dati necessari saranno estrapolati dallo studio promosso dagli istituti di Medicina Legale delle Università di Padova e di Friburgo, relativo ai casi di omicidio di donne registrati tra il 2000 e il 2022 rispettivamente in Italia e in Germania³⁵. Tale analisi comparativa si fonda sul confronto delle caratteristiche cliniche, medico-legali ed epidemiologiche delle autopsie svolte durante le attività investigative giudiziarie, al fine di osservare e analizzare la diffusione del fenomeno e i fattori che ne influenzano l'incidenza nella popolazione oggetto di studio.

Tuttavia, prima di procedere con l'esame degli istituti medico-legali funzionali alla trattazione, appare opportuno presentare una breve anticipazione e soffermarsi brevemente sullo studio suddetto e sui risultati raccolti, con uno specifico riferimento ai casi di IPF, ossia la manifestazione più comune del reato di femminicidio.

I dati raccolti ricomprendevano diversi elementi, tra cui:

- Le caratteristiche delle vittime;
- Le caratteristiche degli aggressori;

³⁴ ONU, *Why a woman is killed every 10 minutes: global femicide*, consultabile all'indirizzo: <https://www.unodc.org/unodc/frontpage/2025/November/why-a-woman-is-killed-every-10-minutes-the-rising-wave-of-global-femicide.html>

³⁵ G. Franchetti et al., *Intimate partner femicide (IPF)*, cit.

- Il contesto relazionale o amoroso tra autore e vittima;
- Le eventuali circostanze che hanno caratterizzato il singolo femminicidio;
- Le caratteristiche patologico-forensi del femminicidio, ossia tutte quelle informazioni relative ai rilievi e alle evidenze oggettive che emergono dall'esame autoptico e dal sopralluogo medico-legale;
- Gli eventuali dati statistici già presenti e confrontabili con quelli ottenuti dallo studio in questione.

Nel complesso, sono stati analizzati un totale di 86 casi di IPF, di cui 39 registrati a Friburgo e 43 a Padova e proprio grazie a questi dati è stato possibile definire un pattern medico-legale comune, senza alcuna distinzione particolare tra i femminicidi registrati in Italia o in Germania, confermando così che il fenomeno possa assumere forme e modalità tendenzialmente simili.

Ciò nondimeno, prima di approfondire l'analisi analitica dei dati che possiamo evincere dallo studio comparativo interuniversitario in questione, si rende preliminarmente necessario esaminare gli istituti fondamentali di medicina legale³⁶ che governano l'indagine autoptica e della scena del crimine, proprio come già anticipato precedentemente. Solamente attraverso la previa comprensione di tali strumenti tecnici e metodologici, riconosciuti a livello internazionale, sarà possibile decodificare le risultanze emerse da tale ricerca europea.³⁷ In questo modo, l'esame dei dati emersi troverà la sua naturale collocazione nella parte conclusiva del capitolo, consentendo di verificare la sussistenza o meno di un pattern medico-legale applicabile ai casi di IPF, quanto meno a livello europeo.

1.3 IL SOPRALLUOGO MEDICO-LEGALE:

³⁶ G.A. Norelli, C. Buccelli, V. Fineschi, *Medicina legale e delle assicurazioni*, 2^a ed., Padova, Piccin.

³⁷ G. Franchetti et al., *Intimate partner femicide (IPF)*, cit.

Il sopralluogo medico-legale sulla scena del crimine ³⁸ è una fase imprescindibile dell'indagine giudiziaria, volta alla ricostruzione dei fatti e al reperimento e conservazione dei reperti presenti all'interno dell'ambiente perimetrato, così da permettere di conservare tutti gli eventuali elementi di prova, utili ai fini dell'accertamento della responsabilità penale. In tale attività, il ruolo del medico-legale risulta essere essenziale, per via delle conoscenze tecnico-scientifiche che lo caratterizzano e che possono utilmente affiancare quelle della polizia giudiziaria e dell'autorità giudiziaria.

Poiché la quasi totalità dei femminicidi vedono la propria consumazione all'interno delle mura domestiche, delineando casi rientranti nell'alveo del già citato *IPF*, l'esame attento e meticoloso di tali ambienti assume una spiccata valenza investigativa. Di conseguenza, il sopralluogo non si limita al mero accertamento della condizione del cadavere – la cosiddetta tanatologia³⁹ – e alla constatazione della morte, ma costituisce lo strumento indispensabile per ricostruire la dinamica omicida e l'aggressione violenta che l'ha scaturita, individuando in questo modo i mezzi lesivi impiegati per compiere il fatto delittuoso, evidenziando, se presenti, eventuali segnali di violenza pregressa, identificabili attraverso un'attenta “lettura” dei danni riportati sul corpo della vittima.

Di conseguenza, un sopralluogo medico-legale svolto secondo i protocolli scientifici, riconosciuti dalla comunità scientifica internazionale e dalle norme nazionali, permette di cogliere l'eventuale evoluzione progressiva degli abusi subiti dalla vittima, preservando le tracce biologiche, potendo in tal modo cristallizzare l'ambiente al momento del fatto.

1.4 IL RUOLO DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA E DEL MEDICO LEGALE, DECLINATO NELLE FIGURE DEL PERITO E DEL CONSULENTE TECNICO

³⁸ A. Bonelli, C. Pomara *Sopralluogo Giudiziario*, in G.A. Norelli, C. Buccelli, V. Fineschi, *Medicina legale e delle assicurazioni*, 2^a ed., Padova, Piccin

³⁹ C. Pomara, *Tanatologia*, in G.A. Norelli, C. Buccelli, V. Fineschi, *Medicina legale e delle assicurazioni*, 2^a ed., Padova, Piccin

Il sistema giudiziario italiano fonda le norme sul sopralluogo in base alla cooperazione sinergica tra la Polizia Giudiziaria (di seguito PG) e il Medico Legale, che nella prassi viene comunemente definito come Consulente Tecnico o Perito. In realtà, questi termini, facenti parte del linguaggio comune, devono essere necessariamente distinti dal punto di vista terminologico, soprattutto in ambito giuridico. Invero, in merito a tale differenziazione, è il Codice di Procedura Penale ad offrirci una panoramica definitoria ben precisa, dedicandovi diversi articoli.⁴⁰

Quanto alla figura del perito, il cpp, nel Libro III, intitolato “Prove”, al Titolo II, relativo ai singoli mezzi di prova che possono essere assorbiti nella fase dibattimentale, pone al Capo VI la perizia come uno dei mezzi di prova tipici del processo penale. Il codice in realtà non presenta una definizione in senso stretto del perito, ma ne disciplina meticolosamente i diritti e i doveri. Anzitutto, l’art. 220 c.p.p., relativo all’oggetto della perizia, stabilisce espressamente che essa viene ammessa nei casi in cui risulti necessario *“acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche consulenze tecniche, scientifiche o artistiche”*⁴¹. Al secondo comma⁴², l’articolo specifica che dette attività peritali non possono in alcun modo analizzare l’abitudine, la professionalità, la tendenza a delinquere e le caratteristiche caratteriali dell’agente nella commissione del reato, come non possono costituire oggetto di perizia nemmeno le qualità psichiche dell’imputato, che siano totalmente *“indipendenti da cause patologiche”*.

Sulla base di quanto stabilito dal codice di rito, il perito deve necessariamente possedere delle qualità tecniche e personali affini a quanto richiesto dal giudice, delineando così l’immagine di una figura decisamente polivalente⁴³. Nel caso del sopralluogo, l’Ufficiale della Polizia Giudiziaria, il perito o il consulente tecnico che vengono incaricati dall’autorità giudiziaria o dal P.m.⁴⁴ per l’esecuzione di indagini peritali su una scena del crimine o su un cadavere devono necessariamente ricoprire la figura del medico-legale,

⁴⁰ Artt. 220 e ss. c.p.p. (In tema di perizia e nomina del perito d’ufficio) e art. 233 c.p.p. (Rubricato *“Consulenza Tecnica fuori dei casi di perizia”*)

⁴¹ Art. 220, primo comma, c.p.

⁴² Art. 220, secondo comma, c.p.

⁴³ Art. 221, c.p.

⁴⁴ A. Bonelli, C. Pomara Sopralluogo Giudiziario, in G.A. Norelli, C. Buccelli, V. Fineschi, *Medicina legale e delle assicurazioni*, 2^a ed., Padova, Piccin, pp. 229-230.

ossia quel professionista dotato delle competenze scientifiche e tecniche indispensabili per la ricostruzione dei fatti e per lo studio delle cause di morte.

Per quanto attiene invece alla nomina del perito, nello specifico, l'art. 221 c.p.p., al comma 1, chiarisce che si tratta di un precipuo potere del giudice, che, secondo il comma 2, può nominare anche più di un perito nei casi più complessi o quando è resa necessaria la presenza di più esperti in discipline e materie diverse. Secondo il comma 3 dell'art. 221 c.p.p., invece, una volta nominato, il perito non può astenersi dall'esecuzione delle attività specifiche richiestegli dal giudice, salva la presenza di uno dei motivi di legittima astensione previsti dall'art. 36 c.p.p.⁴⁵ Quest'ultimo articolo, inserito nel Libro I, al Titolo II, relativo alla figura del giudice, prevede i casi tassativi di astensione di quest'ultimo, rimarcando il fatto che il perito, in quanto figura ausiliaria, è soggetto alle medesime garanzie di neutralità previste per il magistrato.⁴⁶ A garanzia dell'assoluta terzietà dell'accertamento tecnico, l'art. 223 c.p.p. prevede che sia il perito stesso ad avere l'obbligo di astenersi dal compiere operazioni peritali nel momento in cui sussistono dei motivi di astensione; in caso contrario, l'articolo, al comma 2, concede alle parti processuali di ricusare il perito nel caso in cui ravvisino la presenza di motivi di astensione non dichiarati espressamente e che possono pregiudicare e compromettere l'esito quanto più veritiero degli accertamenti.

La nomina del perito, che si specifica essere di competenza del giudice del dibattimento o del Giudice per le indagini preliminari, nel caso di incidente probatorio,⁴⁷ avviene tramite ordinanza motivata ai sensi dell'art. 224 c.p.p., contenente la dichiarazione di nomina del professionista iscritto ad uno degli appositi albi - presenti presso il Tribunale in cui opera il giudice - (secondo quanto stabilito dagli articoli 67, 68 e 69 delle disposizioni attuative al c.p.p.) e la sommaria enunciazione dei fatti che formano oggetto d'indagine, con altresì indicata la collocazione temporale del momento e del luogo in cui dovrà comparire il perito per svolgere le relative operazioni assegnategli. In seguito, una volta effettuata la nomina, il perito sarà chiamato a prestare giuramento davanti al giudice,

⁴⁵ Art. 36 c.p.p., in merito ai casi di astensione del giudice.

⁴⁶ Artt. 101, comma 2, Cost. (In tema di soggezione del giudice soltanto alla legge e di autonomia) e art. 36 c.p.p. (In merito ai casi di astensione del giudice).

⁴⁷ Artt. 392 e ss. C.p.p. (In merito ai casi in cui può essere richiesto un incidente probatorio, alle modalità di richiesta dello stesso e all'udienza svolta in camera di consiglio).

secondo la formula solenne dettata dall'art. 226 c.p.p., e in tale sede dovrà inoltre confermare o meno la presenza dei motivi elencati agli articoli 222 e 223 c.p.p. che possano ostacolare l'operazione peritale. In mancanza di suddette circostanze, il perito assumerà l'incarico e dovrà rispondere ai quesiti del giudice tramite una relazione peritale, come stabilito dall'art. 227 c.p.p. Detta norma stabilisce che il perito deve procedere immediatamente ad effettuare gli "*accertamenti necessari*" per rispondere ai quesiti del giudice, tramite la redazione di un verbale scritto, in cui dovrà figurare un parere ben motivato. Tuttavia, il perito, nel caso in cui non fosse in grado di provvedere immediatamente a redigere un verbale peritale, per via della complessità delle operazioni da svolgere e dei quesiti che gli sono stati posti, può richiedere al giudice che gli venga concesso un termine non superiore a novanta giorni, con successiva comunicazione data alle parti processuali e ai loro rispettivi ed eventuali consulenti tecnici.⁴⁸ Il giudice del dibattimento, o il GIP nel caso di incidente probatorio, come già specificato precedentemente, può decidere di concedere tale dilazione temporale, ovvero potrebbe invece ritenere la richiesta infondata e procedere alla sostituzione del perito, seguendo il dettato dell'art. 231 c.p.p.⁴⁹ Il termine di novanta giorni previsto dal codice può essere comunque aumentato, tramite apposita richiesta motivata presentata da parte del perito, anche più volte, ma per periodi non superiori a trenta giorni. Infine, come specificato dal comma 3 del medesimo articolo, "*il termine per la risposta ai quesiti, anche se prorogato, non può superare i sei mesi*".

Per quanto attiene allo svolgimento pratico delle operazioni peritali, l'art. 228 c.p.p. prevede che il perito, nello svolgimento delle analisi richieste dalla natura del suo incarico, possa ottenere una specifica autorizzazione da parte del giudice a prendere visione degli atti, dei documenti e delle cose prodotti dalle parti processuali e che sono stati inglobati all'interno del fascicolo del dibattimento,⁵⁰ costituendo così mezzi di

⁴⁸ Art. 227 c.p., commi 1 e 2.

⁴⁹ Secondo il primo comma dell'art. 231 c.p.p., il perito che non si esprime entro il termine fissato dal giudice o che vede la sua richiesta di proroga del termine per presentare la perizia rifiutata, potrà essere sostituito direttamente dallo stesso giudice che lo aveva nominato. L'articolo pacifica, inoltre, che la sostituzione può avvenire altresì nei casi di negligenza del perito. Il secondo comma, tuttavia, prevede che prima della sostituzione, il giudice debba sentire il perito stesso e procedere solo successivamente alla sua sostituzione, a meno che non siano presenti delle cause di inadempimento ad egli non imputabili.

⁵⁰ Art. 431 c.p.p., rubricato "Fascicolo per il dibattimento". La norma, al comma 1, prevede che immediatamente dopo che il giudice abbia emanato il decreto che dispone il giudizio, egli debba provvedere inoltre a formare il fascicolo del dibattimento, rispettando rigorosamente il principio del contraddittorio tra le parti processuali.

prova.⁵¹ Oltre a ciò, il perito può assistere all'esame delle parti, analizzando eventualmente le loro dichiarazioni, e può inoltre assumere prove, soprattutto nei contesti in cui è presente una scena del crimine, ove è in corso lo svolgimento di un sopralluogo giudiziario, in cui l'attività del medico legale trova perfetta collocazione. Nel farlo, il professionista che opera in tali contesti può anche servirsi di ausiliari di sua fiducia, ma questi non potranno in alcun modo interferire con gli apprezzamenti e le valutazioni del perito, che deve mantenere inalterata la neutralità richiesta dalla natura della figura che ricopre.

Nello svolgimento del proprio incarico, il perito, che può svolgere professionalmente il ruolo di medico legale, può essere incaricato dal giudice di porre in essere delle perizie particolarmente invasive nei riguardi della libertà personale di una specifica persona designata, che potrebbe custodire sul proprio corpo delle tracce biologiche indispensabili per la definizione della causa. Si tratta di esami peritali di natura eccezionale, previsti dall'art. 224-bis c.p.p., secondo il quale le perizie coattive quali, come elencate dall'articolo, i prelievi biologici, il prelievo di formazioni pilifere o di mucosa del cavo orale possono essere disposti su un soggetto vivente e contro la sua volontà espressa, ma solo per l'accertamento del profilo del DNA o per accertamenti medici utili ai fini dei quesiti posti dal giudice, nel caso in cui questi siano indispensabili per la prova dei fatti e per la definizione del giudizio. L'articolo si concentra esclusivamente sui reati di natura non colposa, consumati o tentati,⁵² per i quali *“la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni, per i delitti di cui agli articoli 589 bis e 590 bis del codice penale, e negli altri casi espressamente previsti dalla legge”*. Tale norma processuale risulta pertanto perfettamente applicabile non solo al più generico delitto di omicidio disciplinato dall'art. 575 c.p. – il quale prevede pene edittali che superano ampiamente le soglie previste, potendo arrivare sino all'ergastolo in presenza delle specifiche circostanze aggravanti disciplinate dall'art. 576 c.p. -, ma si applica indubbiamente anche al reato di femminicidio⁵³, recentemente introdotto all'art. 577-bis

⁵¹ Tra i contenuti del fascicolo del dibattimento una volta formatosi ai sensi dell'art. 431 c.p.p., il comma 1, lett. b) e c), prevede che debbano entrarne a far parte anche gli atti non ripetibili.

⁵² Art. 56 c.p., che disciplina il delitto tentato. Secondo la norma, “chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato se l'azione non si compie o l'evento non si verifica”.

⁵³ L. 181 del 2025, cit.

c.p., che, si rammenta, prevede anch'esso la pena detentiva perpetua. Ad ogni modo, per poter effettuare operazioni invasive e coattive di questo tipo, sarà necessaria un'ordinanza motivata del giudice, che dovrà contenere alcuni elementi tipici elencati dall'articolo in analisi, a pena di nullità. Tra questi elementi essenziali dell'ordinanza dovranno figurare le generalità del soggetto che verrà sottoposto a detti prelievi, l'indicazione del reato per cui si procede, la relativa ricostruzione sommaria dei fatti che hanno portato all'apertura del giudizio, e ancora la descrizione dettagliata degli esami peritali che verranno effettuati sul corpo della persona e i motivi che rendono tali operazioni indispensabili ai fini giudiziari. Chiaramente, la persona sottoposta ad accertamento potrà avvalersi dell'assistenza del proprio difensore di fiducia o di una persona di fiducia e dovrà ricevere previa notifica del luogo e dell'ora in cui dovranno essere effettuate le operazioni peritali. La disposizione del comma 6 dell'articolo 224-bis c.p., in aggiunta, puntualizza che nel caso in cui la persona designata dal giudice non compaia senza addurre una motivazione sorretta da legittimo impedimento, egli potrà essere accompagnato coattivamente presso il luogo in cui devono svolgersi gli accertamenti, a cui sarà sottoposto anche contro la sua volontà, ma in ogni caso dovranno essere rispettate la sua persona e la sua integrità fisica e l'impiego di ogni mezzo di coercizione fisica potrà essere concesso solo per il tempo strettamente necessario al compimento del prelievo peritale. In aggiunta, il testo della norma richiama l'art. 132, comma 2 del c.p.p., il quale detta che, in caso di accompagnamento coattivo dell'imputato, *“la persona non può essere trattenuta oltre le ventiquattro ore”*.

Come già precedentemente accennato, la figura del perito si discosta da quella del consulente tecnico, che è anch'esso oggetto di diverse disposizioni del Codice di Procedura Penale e delle Norme di Attuazione, che ne disciplinano i relativi poteri e i doveri sulla base della fase processuale di riferimento, che sia essa la fase delle indagini preliminari o quella dibattimentale. Il Pubblico Ministero, durante i primi momenti del procedimento penale, che si sostanziano nella fase delle indagini preliminari, ai fini dell'esercizio dell'azione penale, può compiere tutti gli atti di indagine che ritiene necessari, tra cui anche accertamenti e rilievi che richiedono l'intervento di figure professionali definite come “consulenti” dall'art. 359 c.p.p. Secondo quanto specificato dalla norma, il consulente tecnico nominato dal P.m. non può rifiutare di compiere le attività richiestegli e, in casi particolari, può essere autorizzato a prendere parte solo a

singoli atti d'indagine. Inoltre, l'art. 359-bis c.p.p. rappresenta lo speculare contraltare investigativo dell'art. 224-bis c.p.p., laddove sia ritenuto necessario *ab initio* che vengano effettuati dei prelievi coattivi per mano di un consulente tecnico nominato ai sensi dell'art. 359 c.p.p., nel pieno rispetto delle garanzie giurisdizionali e della libertà personale dell'indagato⁵⁴ o della persona interessata dal provvedimento.

Nel fluire della fase investigativa iniziale, il tempestivo sopralluogo sulla scena del crimine porta il P.m. a rivestire una funzione essenziale di impulso, soprattutto nei casi di elevata complessità tecnica, in cui è richiesto l'ausilio di esperti quali, appunto, i consulenti.⁵⁵ Per decifrare la dinamica degli eventi violenti che hanno comportato il verificarsi di un omicidio, il medico-legale - nominato quale consulente tecnico da parte del PM - conserva una necessaria autonomia valutativa estranea a quella degli apparati di polizia,⁵⁶ che ricordiamo ricoprono un ruolo fondamentale nel primo intervento effettuato in una scena del crimine.⁵⁷ La peculiarità e la delicatezza di tale funzione permettono infatti di ricostruire la dinamica delittuosa soprattutto in luoghi ben circoscritti, in cui deve essere evitato in qualsiasi modo che le tracce biologiche vengano distrutte o alterate, soprattutto se queste sono per loro natura fragili e transitorie. D'altro canto, se l'ambiente perimetrato risulta essere uno spazio aperto,⁵⁸ questo sarà inevitabilmente assoggettato a condizioni atmosferiche spesso imprevedibili e tendenzialmente dannose per la conservazione e la ricerca dei reperti biologici, obbligando gli inquirenti e i rispettivi consulenti tecnici ad agire in maniera quanto più repentina possibile.

Tornando al contesto dei reati di sangue con una connotazione tendenzialmente violenta, come appunto i femminicidi e i più comuni casi di IPF,⁵⁹ il momento in cui interviene il consulente tecnico durante la fase delle indagini e, più nello specifico, durante il sopralluogo, è l'attimo cruciale che permette di cristallizzare lo scenario e di identificare

⁵⁴ Art. 13, comma 2, Cost. (In merito all' inviolabilità della libertà personale), art. 32 Cost. (In merito alla tutela della salute) e art. 27, comma 2, Cost. (Relativo alla presunzione di innocenza, per cui l'imputato non deve essere considerato colpevole sino a che non si sia arrivati ad una condanna definitiva, per cui gli accertamenti compiuti nei suoi confronti devono rispettare il suo status di non colpevolezza).

⁵⁵ A. Bonelli, C. Pomara Sopralluogo Giudiziario, in G.A. Norelli, C. Buccelli, V. Fineschi, Medicina legale e delle assicurazioni, 2^a ed., Padova, Piccin, pp. 230.

⁵⁶ Art 55 c.p.p., in merito alle funzioni della Polizia Giudiziaria.

⁵⁷ A. Bonelli, C. Pomara Sopralluogo Giudiziario, in G.A. Norelli, C. Buccelli, V. Fineschi, Medicina legale e delle assicurazioni, 2^a ed., Padova, Piccin, pp. 228.

⁵⁸ A. Bonelli, C. Pomara Sopralluogo Giudiziario, in G.A. Norelli, C. Buccelli, V. Fineschi, Medicina legale e delle assicurazioni, 2^a ed., Padova, Piccin, pp. 233.

⁵⁹ G. Franchetti et al., Intimate partner femicide (IPF), cit.

eventuali segni di mascheramento del reato, soprattutto nei casi in cui il soggetto colto in flagrante dichiara di essersi trattato di un caso di suicidio o di un evento accidentale, da egli quindi ipoteticamente non voluto, né causato. Proprio in questi casi, la natura intrinsecamente distruttiva o modificativa tipica delle indagini medico-legali comporta la necessità di tutelare il contraddittorio,⁶⁰ che avverrà normalmente durante la fase dibattimentale del processo penale, solo successivamente all'esercizio dell'azione penale.⁶¹ In ragione di questa intrinseca natura modificativa dello stato dei luoghi e delle cose che contraddistingue il sopralluogo, il legislatore processuale ha dettato all'interno del codice di rito una disciplina rigida in merito agli atti investigativi che non ammettono ulteriori dilazioni temporali. L'art. 360 c.p.p. disciplina i cosiddetti accertamenti tecnici irripetibili, ossia uno strumento processuale con cui il P.m. procede ad effettuare, tramite i propri organi, tutte quelle operazioni dettate dall'art. 359 c.p.p. - ossia quelle poste in essere dai consulenti tecnici nominati dal P.m. - quando lo stato delle persone, dei luoghi o delle cose che sono oggetto di accertamenti e di verifiche siano soggetti a modificazione. In quest'ultimo caso, la persona offesa dal reato o la persona indagata o ancora i difensori nominati dalle parti devono essere messi in condizione di intervenire, avendo il diritto di ricevere una notifica relativa al giorno, al luogo e all'ora in cui verranno effettuati detti accertamenti di natura non ripetibile, avendo altresì la facoltà di nominare dei propri consulenti tecnici. Difatti, nella normale prassi investigativa, molte attività di osservazione e di repertazione di tracce biologiche costituiscono atti non idonei a poter essere ripetuti in un secondo momento, come avviene ad esempio nel caso dell'analisi dei pattern di tracce ematiche, della termoregolazione cadaverica oppure nel caso dell'analisi del profilo del DNA.⁶² L'esecuzione di suddette attività, infatti, comporta inevitabilmente la consumazione e l'alterazione irrimediabile della fonte di prova materiale. È proprio per tale motivo che il codice di rito garantisce il rispetto del principio del contraddittorio in una fase anticipata rispetto a quella dibattimentale, conferendo agli accertamenti irripetibili una piena valenza conoscitiva per il giudice, che potrà assumere

⁶⁰ Art. 111, comma 2, Cost., secondo cui il processo deve svolgersi nel contraddittorio tra le parti, che si trovano una condizione di piena parità.

⁶¹ Art. 429 c.p.p., in merito al decreto che dispone il giudizio.

⁶² A. Bonelli, C. Pomara Sopralluogo Giudiziario, in G.A. Norelli, C. Buccelli, V. Fineschi, Medicina legale e delle assicurazioni, 2^a ed., Padova, Piccin, pp. 230.

tali atti come fonte di prova durante lo svolgimento del processo quali atti presenti all'interno del fascicolo del dibattimento.

Giova inoltre porre l'attenzione in merito, nello specifico, all'analisi del profilo genetico da parte del medico legale quale accertamento tecnico irripetibile, ai sensi di quanto stabilito dalla norma dell'art. 360 c.p.p. In tali ipotesi la costante e prevalente giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, e in particolare la Sentenza n.17817 della Cassazione Penale, sez. II del 30/03/2026 ritiene che *“tale tipologia di accertamenti non sempre e non necessariamente sono qualificabili come irripetibili e quindi assoggettati alle più rigorose disposizioni che prevedono, a pena di inutilizzabilità dei risultati, che l'imputato sia posto nelle condizioni di partecipare al loro svolgimento”* e ancora che *“il procedimento di identificazione del DNA della persona attraverso l'utilizzo del profilo genetico si articola in tre fasi distinte”*, tra cui troviamo:

- a) Una prima fase di estrapolazione del profilo genetico rinvenuto grazie alle attività di repertazione;
- b) Una seconda fase di “decodificazione dell'impronta genetica dell'indagato”;
- c) Ed infine un'ultima fase che prevede la comparazione tra il profilo genetico dell'indagato e quello rinvenuto in sede di indagini.⁶³

La giurisprudenza richiamata dalla suddetta Sentenza afferma che, tra le operazioni menzionate, solamente una può *“solo eventualmente”* essere considerata come un accertamento tecnico irripetibile, ossia la fase in cui viene estrapolato il profilo genetico. Tale tipologia di operazione, difatti, presenta il carattere dell'irripetibilità solo se la traccia di DNA risulti essere piuttosto scarsa o di qualità scadente.

Le indagini genetiche, che vengono svolte grazie all'operato dei medici legali, devono necessariamente essere poste in essere rispettando i protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica internazionale, che richiedono una corretta conservazione dei reperti da esaminare, per ottenere un'analisi del DNA quanto più affidabile. Sul punto, la giurisprudenza afferma pacificamente⁶⁴ che ogni analisi del profilo genetico che non

⁶³ Cassazione Penale sez. II, 30/03/2026, (ud.30/03/2026 - dep. 18/05/2026) - n.17817: <https://dejure.lefebvregriffre.it/dettaglio/15482891?categoria=giurisprudenza&searchText=Accertamenti+tecnici+irripetibili&correlati=true>.

⁶⁴ cfr. Ex multis, Sez. 2, n. 38184 del 6/7/2022, Cospito, Rv. 283904 - 04; Sezione 5, n. 36080 del 27/3/2015, Knox, Rv. 264863 - 01

rispetti dette procedure non possa in alcun modo essere considerata come prova in giudizio, non avendo il carattere di certezza indispensabile per la valenza dimostrativa autonoma richiesta dal mezzo di prova, configurando semplicemente un elemento “*suscettibile di libero apprezzamento solo in chiave di eventuale conferma di altri elementi probatori*”, come confermato dalla Sentenza n. 27813 della Cassazione Penale sez. II del 20/06/2024.⁶⁵

È necessario specificare, in aggiunta, che il dettato dell’art 360 c.p.p., al comma 4, concede alla persona sottoposta ad indagini il diritto di richiedere che venga posto in essere un incidente probatorio,⁶⁶ ma la richiesta deve essere formulata entro il termine di 10 giorni, che decorrono, secondo quanto previsto dal comma 4-bis della stessa norma, dal momento esatto in cui essa viene effettuata. Come confermato dalla consolidata giurisprudenza costituzionale,⁶⁷ con riferimento alla sentenza del 1994 della Corte Costituzionale in merito alla parziale illegittimità costituzionale degli artt. 392 e 393 c.p.p.,⁶⁸ la ratio che ha portato il legislatore a propendere per l’introduzione della fattispecie dell’incidente probatorio risponde ad un preciso ordine di ragioni, fondate su argomentazioni fornite dalla scienza medico-legale: difatti, per via dell’imprevedibile e spesso prolungata durata delle indagini preliminari, è possibile che il pericolo di inquinamento, dispersione e deterioramento probatorio sia tendenzialmente maggiore, così da richiedere che gli accertamenti e i prelievi di materiale probatorio avvenga in tempi celeri. In merito, la Corte Costituzionale ha stabilito che la formulazione originaria degli articoli suddetti impediva effettivamente di poter richiedere l’incidente probatorio per una serie di prove che avrebbero potuto essere scoperte anche dopo le indagini

⁶⁵ Cassazione Penale sez. II, 20/06/2024, (ud. 20/06/2024- dep. 11/07/2024) - n. 27813: <https://dejure.lefebvrejuffre.it/dettaglio/10950353?categoria=giurisprudenza&searchText=Sentenza%20n.%2027813%20della%20Cassazione%20Penale%20sez.%20II%20del%2020/06/2024.&position=1&fromSearch=true>

⁶⁶ Art. 392 c.p.p., cit.

⁶⁷ Corte Costituzionale, Sentenza n. 77 del 17 marzo 1994, in Giur. Cost., 1994, fasc. 2, consultabile all’indirizzo: <https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/1994/77>

⁶⁸ Artt. 392 e 393 c.p.p., in merito ai casi in cui può essere richiesto incidente probatorio e alla modalità di richiesta.

preliminari, palesandosi invece nel corso dell'udienza preliminare,⁶⁹ in pieno contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.⁷⁰

Analizzata in breve la figura del consulente tecnico durante la fase delle indagini preliminari, è bene concentrarsi di seguito sulla nomina dell'omonima figura durante, invece, la fase dibattimentale, come figura speculare a quella del perito. Riprendendo l'analisi del Libro III del c.p.p. relativo, come già visto, alle prove nel processo penale, il codice prevede che le parti processuali, quindi il P.m. e la difesa, possano nominare dei consulenti tecnici di parte (di seguito CTP) di un numero non superiore, per ciascuna delle parti, a quello dei periti, secondo quanto stabilito dal dettato dell'art 225 c.p.p. I CTP possono assistere alle operazioni peritali e possono proporre determinati tipi di indagine da eseguire o possono semplicemente presentare delle osservazioni e delle riserve, di cui verrà fatta menzione nel verbale redatto dal perito.⁷¹ In aggiunta, l'art 230 c.p.p. precisa che, nel caso in cui i CTP siano stati nominati successivamente all'esecuzione delle operazioni peritali, essi potranno comunque esaminare i verbali che attestano le operazioni e i risultati ottenuti, potendo altresì richiedere al giudice l'autorizzazione ad analizzare i luoghi, la cosa o la persona sottoposti a perizia.

Oltretutto, l'art. 233 c.p.p. prevede che le parti processuali possano nominare fino a 2 CTP, che potranno interagire col giudice, presentando le proprie osservazioni e i propri pareri tramite il deposito di apposite memorie, ai sensi di quanto stabilito dall'art 121 c.p.p.⁷² Al consulente di parte, per di più, è data la possibilità di intervenire di persona sulle cose sottoposte a sequestro o direttamente sulle ispezioni in corso o sull'oggetto di quest'ultime quando siano già terminate.⁷³ Va altresì considerato che se la fase processuale di riferimento è quella del dibattimento, allora sarà il giudice a poter concedere tali autorizzazioni, mentre invece se ci si trova nella fase delle indagini

⁶⁹ La Corte Costituzionale, nella sentenza n.77 del 1994, fa espresso riferimento, a titolo esemplificativo, all'art 392, comma 1, let. a), rispetto alla prova testimoniale, quando si presume che la persona non potrà essere sentita dal giudice nel corso dell'udienza dibattimentale per via di sopravvenuta infermità o altro grave impedimento.

⁷⁰ Artt 3 e 24 Cost., relativi rispettivamente al principio di uguaglianza e all'inviolabilità del diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento.

⁷¹ Artt. 134 e ss. C.p.p., in merito alle modalità di documentazione degli atti.

⁷² Art. 121 c.p.p., in merito alle memorie e alle richieste delle parti. L'articolo precisa che le parti e i difensori possono presentare delle memorie scritte presso la cancelleria del tribunale, così che il giudice possa provvedervi senza ritardo, entro il termine di 15 giorni, salvo specifiche disposizioni di legge.

⁷³ Art. 233, comma 1-bis, c.p.p.

preliminari, sarà naturalmente il P.m. a dover autorizzare le richieste dei consulenti della difesa.

A completamento dell'analisi in merito alle figure che gravitano attorno all'istituto del sopralluogo giudiziario, è fondamentale ribadire che queste figure professionali e dotate di specifiche caratteristiche tecniche, quali per l'appunto i consulenti e i periti, non vanno mai confusi con la Polizia Giudiziaria, che viene esplicitamente considerata dal codice di rito quale organo ausiliario e indispensabile per l'esecuzione delle indagini.⁷⁴ A sostegno di ciò, l'art. 55 c.p.p. riconosce alla PG il potere di raccogliere notizie di reato e di intervenire attivamente nei casi in cui sia necessario limitare eventuali danni, identificarne la fonte e salvaguardare l'integrità degli elementi di prova utili ai fini dell'applicazione delle norme penali. Dette attività, tuttavia, non vengono circoscritte alla fase embrionale del procedimento penale, ma si protraggono "*anche successivamente alla comunicazione della notizia di reato*", secondo il dettato dell'art. 348 c.p.p., che prevede altresì tutta una serie di funzioni investigative quali la repertazione materiale immediata e la messa in sicurezza dei luoghi che saranno soggetti al sopralluogo.⁷⁵ Di conseguenza, l'attività investigativa della Polizia Giudiziaria si configura come un necessario momento di ricerca e di assicurazione della prova, destinato ad affiancare il perito e il consulente tecnico, che intervengono invece ogni qualvolta sia richiesta una valutazione scientifica specializzata, atta a decodificare una dinamica dei fatti che possa portare al pieno convincimento del giudice oltre ogni ragionevole dubbio.⁷⁶

⁷⁴ A. Bonelli, C. Pomara Sopralluogo Giudiziario, in G.A. Norelli, C. Buccelli, V. Fineschi, Medicina legale e delle assicurazioni, 2^a ed., Padova, Piccin, p. 228.

⁷⁵ Artt. 55 e 348 c.p.p.

⁷⁶ Art. 533 c.p.p., rubricato "*condanna dell'imputato*", in cui viene sancito il principio del ragionevole dubbio nel diritto processuale italiano.

1.5 L'ART. 354 c.p.p. E LE FASI RELATIVE AGLI “ACCERTAMENTI URGENTI SUL LUOGO DEL REATO, SULLE COSE E SULLE PERSONE”

I già citati protocolli investigativi che dominano il sopralluogo e che guidano l'attività della Polizia Giudiziaria e dei medici legali – quali consulenti tecnici del P.m. durante la fase delle indagini preliminari - prevedono delle rigorose fasi tra loro collegate, disposte in un ordine tale per cui è pienamente assicurata – almeno nella teoria - l'integrità dei reperti e delle tracce biologiche. Posto il fatto che nella pratica tali disposizioni devono essere applicate senza alcuna disattenzione, che porterebbe nel caso contrario ad una fatale contaminazione delle tracce repertate e della scena del crimine, possono essere distinte diverse fasi ispettive, regolate nel nostro ordinamento dall'art. 354 c.p.p.⁷⁷

La disposizione in analisi viene intitolata nel codice di rito quale “*Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestri*” e prevede che gli ufficiali della Polizia Giudiziaria abbiano il dovere di conservare le tracce rinvenute nei luoghi in cui è stato consumato un delitto, solitamente di particolare gravità, avendo cura di mantenere inalterato e ben conservato lo stato dei luoghi e delle cose che saranno oggetto d'indagine, prima che vi sia l'intervento del P.m. La formulazione della norma data dal legislatore consente di definire le diverse fasi del sopralluogo, almeno nelle sue battute iniziali, in quattro momenti.

Anzitutto, è bene procedere all'immediata “fissazione” della scena del crimine, per ottenere il congelamento di un determinato luogo in un determinato momento, nel pieno rispetto delle disposizioni processuali che richiedono che lo stato dei luoghi rimanga inalterato.⁷⁸ Per rispettare tale prescrizione, si ritiene che, soprattutto nei reati particolarmente gravi e che sono connotati da intrinseche ragioni d'urgenza, gli ufficiali di polizia giudiziaria debbano attivarsi immediatamente proteggendo e perimetrando il luogo interessato, dandone notizia al P.m. quanto prima, con il fine primario di evitare ogni inquinamento della scena del reato e delle relative tracce biologiche, utili per la ricostruzione della dinamica criminosa. La Polizia Giudiziaria procederà senza indugio

⁷⁷ A. Bonelli, C. Pomara *Sopralluogo Giudiziario*, in G.A. Norelli, C. Buccelli, V. Fineschi, *Medicina legale e delle assicurazioni*, 2^a ed., Padova, Piccin, p. 229.

⁷⁸ Art. 354 c.p., cit.

all'identificazione di ogni persona presente sul luogo del delitto, assumendo le loro generalità e annotandole all'interno del verbale del sopralluogo, ossia il documento tipico previsto dal codice di rito per la descrizione degli atti posti in essere dalle autorità investigative.⁷⁹ In merito alla redazione del verbale, il codice di procedura penale, all'art. 136, prevede una disposizione di carattere generale per quanto attiene al contenuto specifico dell'atto redatto durante il corso del procedimento penale, che deve indicare necessariamente il luogo, la data e se necessario anche l'ora di inizio e di fine di redazione, nonché le già citate generalità dei soggetti intervenuti e sentiti dalle autorità, l'indicazione di eventuali soggetti coinvolti, ma che non erano presenti al momento di redazione del verbale e i relativi motivi. In aggiunta, l'ausiliario incaricato della redazione del verbale deve annotare qualsiasi dichiarazione ricevuta da egli stesso o da un altro pubblico ufficiale in servizio, anche nel caso in cui si tratti di dichiarazioni rese a seguito di quesiti specifici formulati dall'ausiliario stesso o dal pubblico ufficiale assistito.

La seconda fase che è possibile identificare dalla lettura della norma dell'art. 354 c.p.p. è quella relativa ai rilievi, agli accertamenti e alla repertazione sulla scena del crimine.⁸⁰ Il codice affida il compito di eseguire tali operazioni materiali alla Polizia Giudiziaria, la quale agisce di sua iniziativa nei casi in cui il P.m. non possa intervenire tempestivamente o fintantoché non abbia ancora assunto la direzione delle indagini, nel pieno rispetto del costante coordinamento tra i due organi. Inoltre, ove necessario per via delle circostanze del caso concreto, la Polizia Giudiziaria può procedere al sequestro del "*corpo del reato e delle cose ad esso pertinenti*". Le attività espletate durante questa fase investigativa devono essere necessariamente articolate in tre snodi procedurali ben distinti e con funzioni interconnesse: il primo step è quello degli accertamenti, tramite cui è possibile individuare un determinato fatto come concretamente o anche ipoteticamente avvenuto, grazie all'analisi degli elementi che compongono la scena in cui si è consumato il reato. Il passaggio successivo si sostanzia nei rilievi, ossia tutti quegli atti ricognitivi che si sostanziano in attività di fotografia e di descrizione dei luoghi, delle cose e del loro stato in un determinato momento, per passare poi allo step finale, ossia quello della repertazione, che prevede la raccolta delle cose presenti all'interno della scena in cui si è

⁷⁹ Artt. 134 e ss. c.p.p., cit.

⁸⁰ A. Bonelli, C. Pomara *Sopralluogo Giudiziario*, in G.A. Norelli, C. Buccelli, V. Fineschi, *Medicina legale e delle assicurazioni*, 2^a ed., Padova, Piccin, p. 230.

consumato il delitto, il corpo del reato e le cose ad esso pertinenti. Il fine ultimo, in questo caso, è quello di mantenere inalterata la qualità delle tracce biologiche, utili per il riconoscimento del profilo genetico dell'autore del reato.⁸¹ Giova ricordare che, come già analizzato precedentemente, durante questa specifica fase del sopralluogo, la Polizia Giudiziaria può avvalersi dei propri ausiliari per compiere specifici atti materiali, mentre invece il P.m. può nominare dei propri consulenti tecnici, ai sensi del citato art. 359 c.p.p., una volta che sia formalmente intervenuto nel procedimento penale d'indagine.

La terza fase che contraddistingue il sopralluogo viene invece disciplinata dal comma 3 dell'art. 354 c.p.p., che consente l'effettuazione dei rilievi sulla persona diversi dall'ispezione personale, in tutti quei casi in cui vi sia pericolo che le tracce e le cose pertinenti al reato *“si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini”*.⁸² Nel corso dei rilievi posti in essere dai medici legali chiamati ad espletare le loro funzioni, si rende spesso necessario ispezionare non solo il corpo della vittima, su cui possono essersi depositate tracce biologiche dell'omicida, ma anche il corpo delle persone presenti all'interno del luogo o dei possibili sospettati, identificati nel corso delle indagini e che si pensa abbiano lasciato delle tracce o altri effetti ad essi riconducibili. Nel contesto dei delitti più efferati, quali i reati di sangue, il corpo della vittima può presentare sicuramente dei segni riconducibili ad un'aggressione fisica, culminata con l'omicidio. Segnatamente, i femminicidi presentano, in maniera ricorrente, dei tratti medico-legali comuni che saranno oggetto di un'apposita analisi nella trattazione successiva;⁸³ basti tuttavia anticipare, ai fini della presente analisi, che tra tali elementi figurano con notevole frequenza i segni di difesa rilevati sul corpo della vittima. Per tale ordine di ragioni, i rilievi che vengono effettuati sulla persona, che sia questa indagata, sospettata o stata colta in flagranza di reato, possono scongiurare il deperimento e l'alterazione delle tracce biologiche, permettendo di decodificare la dinamica delittuosa.

In ultimo, le formalità richieste dalla legge prevedono la redazione di un documento finale, che attesti l'esecuzione delle operazioni di sopralluogo. Tale elaborato presenta

⁸¹ *Identificazione personale (metodologia)*, in G.A. Norelli, C. Buccelli, V. Fineschi, *Medicina legale e delle assicurazioni*, 2ª ed., Padova, Piccin, p. 546.

⁸² A. Bonelli, C. Pomara *Sopralluogo Giudiziario*, in G.A. Norelli, C. Buccelli, V. Fineschi, *Medicina legale e delle assicurazioni*, 2ª ed., Padova, Piccin, pp. 230 e 231.

⁸³ G. Franchetti et al., *Intimate partner femicide (IPF)*, cit.

necessariamente la forma di un fascicolo, “c.d. Verbale di Sopralluogo e Ricognizione Cadaverica”,⁸⁴ dotato di informazioni descrittive di tutte le attività poste in essere dai medici legali, delle foto effettuate sulla scena del crimine e della planimetria del luogo perimetrato. Il verbale presenterà una descrizione, seppur ancora sommaria e del tutto preliminare, della possibile dinamica degli eventi, desunta dallo stato del luogo e delle cose rinvenute, repertate e possibilmente già analizzate. In definitiva, risulta di fondamentale importanza che tutte le operazioni descritte siano quanto più attendibili alla effettiva realtà dei fatti, in quanto sarà impossibile modificare successivamente le osservazioni iniziali inserite all’interno del verbale.

1.6 PERIMETRAZIONE E DOCUMENTAZIONE FOTO-PLANIMETRICA: LA DESCRIZIONE DEI LUOGHI E LA FOTOGRAMMETRIA FORENSE

Senza dubbio, la cristallizzazione della scena del crimine non può prescindere dall’esecuzione di operazioni necessarie e previste dalla prassi medico-legale, ossia quelle di documentazione fotografica e di trasposizione geometrica degli spazi oggetto di indagine. Tali operazioni vengono espletate tramite la delimitazione dei luoghi, che avviene mediante l’utilizzo di un apposito nastro segnaletico,⁸⁵ posto ad indicare l’inaccessibilità ai luoghi sottoposti ad ispezione, così da escludere ogni possibile contaminazione o alterazione delle eventuali tracce biologiche presenti. Solo successivamente alla fase di perimetrazione sarà possibile procedere con le ispezioni dei luoghi che caratterizzano la scena, potendo altresì verificare eventuali alterazioni che abbiano modificato lo stato originario della stessa.

Nel verbale che documenta le attività svolte durante il sopralluogo giudiziario dovranno essere presenti sia la documentazione fotografica, sia quella descrittivo-planimetrica, così da permettere a chi ne prende visione di rappresentarsi mentalmente sulla scena, avendo coscienza delle dimensioni, delle distanze e degli oggetti presenti al suo interno. L’attività

⁸⁴ A. Bonelli, C. Pomara *Sopralluogo Giudiziario*, in G.A. Norelli, C. Buccelli, V. Fineschi, *Medicina legale e delle assicurazioni*, 2^a ed., Padova, Piccin, p. 231.

⁸⁵ A. Bonelli, C. Pomara *Sopralluogo Giudiziario*, in G.A. Norelli, C. Buccelli, V. Fineschi, *Medicina legale e delle assicurazioni*, 2^a ed., Padova, Piccin, p. 232.

di documentazione dovrà seguire un ordine ben preciso, progredendo con una rappresentazione fotografica dei luoghi bene illuminati, partendo dalla destra, andando poi verso sinistra ed infine proseguendo la documentazione fotografica dall'alto verso il basso. Inoltre, ogni immagine dovrà essere seguita da un'apposita descrizione, in cui verranno specificate le distanze tra gli oggetti, rappresentate in cm, e le eventuali tracce rinvenute in quegli specifici spazi. L'ordine foto-descrittivo dovrà seguire una logica ben precisa, tale per cui sarà possibile ricostruire a posteriori una visuale dell'intera scena, permettendo inoltre di individuare l'esatta posizione del cadavere, se presente, e delle tracce che lo circondano.

È interessante sottolineare, inoltre, come la continua ricerca ed evoluzione scientifica abbia consentito, nel corso di decenni, di sviluppare nuove tecnologie anche in ambito forense e investigativo, sempre più all'avanguardia in forme marcatamente più progredite rispetto alle metodologie tradizionali. Indubbiamente, l'introduzione di detti strumenti ha permesso un graduale sviluppo delle scienze forensi e medico-legali, tale per cui ora l'accuratezza nella ricostruzione delle dinamiche criminose è divenuta sempre più affidabile. A sostegno di ciò, l'ultima frontiera in merito alle indagini forensi è costituita dalla "*Forensic Photogrammetry*", dall'inglese, la "fotogrammetria forense",⁸⁶ citata all'interno dell'opera "*Essentials of Autopsy Practice: Reviews, Updates and Advances*". L'articolo in analisi la descrive come una tecnologia basata sullo sfruttamento di molteplici immagini, che catturano angolazioni diverse di uno stesso soggetto o di un medesimo ambiente, ricostruendone un modello 3D impiegato durante le indagini. La fotogrammetria permette in questo modo di superare le limitazioni dimensionali della ricostruzione 2D data dai precedenti strumenti investigativi, quali le fotografie, i bozzetti o disegni planimetrici e le misurazioni manuali, impiegati per documentare visivamente la scena del crimine.

Il principio cardine su cui si basa la fotogrammetria, secondo il suddetto contributo scientifico, è rappresentato dalla triangolazione: fotografando un medesimo elemento spaziale da almeno due angolazioni diverse, possono essere tracciate delle linee

⁸⁶ Chiara Villa e Christina Jacobsen, *The Application of Photogrammetry for Forensic 3D Recording of Crime Scenes, Evidence and People*, in G. N. Ruty, *Essentials of Autopsy Practice: Reviews, Updates and Advances*, Springer, Cham, 2019, pp. 1–18.

corrispondenti alla visuale dell'uomo, che partono dalla posizione in cui è stata scattata ciascuna delle foto, dirette verso l'oggetto o lo spazio fotografato. Una volta tracciate tali linee e grazie all'impiego di appositi software informatici, sarà possibile interconnettere i diversi punti tra di loro, disponendoli in uno spazio tridimensionale. Se la tecnica di fotogrammetria applicata prevede l'utilizzo di alto numero di immagini, la ricostruzione in tre dimensioni sarà ancora più accurata. In definitiva, le ricerche e i calcoli effettuabili basandosi su tali ricostruzioni 3D sono molteplici: possono essere calcolate le distanze tra due oggetti, tra due punti o ad esempio il loro volume e la loro superficie.

L'esigenza di elaborare una documentazione tridimensionale avanzata come quella sin qui delineata assume particolare rilevanza soprattutto nei reati di sangue e, segnatamente, nei casi di femminicidio. Sebbene sia doveroso specificare che le evidenze epidemiologiche e medico-legali di tale reato saranno analizzate approfonditamente nei capitoli successivi attraverso lo studio di riferimento,⁸⁷ è utile anticipare sin da ora che la fotogrammetria forense rappresenta senz'altro uno strumento indispensabile per la ricostruzione della criminodinamica, in quanto trattasi di delitti in cui la violenza è un fattore spesso ricorrente. In questo modo, l'impiego di mezzi di rilievo tridimensionale consente di decifrare e ricostruire con rigore scientifico la dinamica dell'aggressione e la compatibilità geometrica dei traumatismi. In questo modo, basandosi sulla posizione del cadavere e sulla proiezione delle tracce ematiche e biologiche rinvenute e repertate in sede di sopralluogo, assieme alle ferite da difesa rinvenute sul corpo della vittima, sarà possibile decodificare accuratamente la dinamica omicida, ipotizzando la posizione esatta dell'aggressore, lo strumento utilizzato per perpetrare la morte ed inoltre l'angolazione dei fendenti o degli attacchi, oppure ancora le modalità che gli hanno permesso di immobilizzare la vittima e di soffocarla, senza che questa potesse avere vie di fuga.

In aggiunta, durante un sopralluogo, l'approccio adottato dai medici legali dovrà adattarsi alle caratteristiche del luogo oggetto di ispezione, in quanto è possibile che l'ambiente perimetrato sia un luogo chiuso e ben delimitato oppure un luogo aperto e soggetto a condizioni atmosferiche di diversa natura. In ogni caso, devono sempre essere effettuate specifiche analisi relative all'ambiente, sia esso chiuso o aperto: dovrà essere segnata e documentata la presenza di tracce ematiche o di altra natura, ma anche l'esatta posizione

⁸⁷ G. Franchetti et al., *Intimate partner femicide (IPF)*, cit.

del cadavere, assieme all'indicazione del grado di umidità dell'area e del suo livello di ventilazione.⁸⁸ Difatti, le condizioni atmosferiche, quelle microclimatiche e la tipologia di terreno su cui poggia il cadavere sono fattori che incidono significativamente sulle indagini tanatologiche e sulla stima del *post-mortem interval*. Oltre a ciò, è di grande importanza documentare e verbalizzare la presenza di vie di accesso e di possibili vie di fuga, o ancora di particolari punti da cui è possibile che qualche testimone abbia potuto assistere alla scena. Senz'altro, la presenza di finestre, ponti, strade o di ostacoli naturali o artificiali possono integrare gli elementi costitutivi della dinamica criminosa, estremamente preziosi per lo sviluppo delle indagini, in quanto utili per stabilire il percorso che ha portato il reo all'interno della scena e che gli ha permesso poi di fuggire una volta consumato il delitto. A fortiori nella specie, la fotogrammetria forense, si ribadisce, spicca quale strumento infungibile d'elezione nel corso delle attività di sopralluogo giudiziario.

1.7 L'ANALISI CADAVERICA: TANATOLOGIA FORENSE E STIMA DELL'EPOCA DELLA MORTE

Nei casi in cui sia stato rinvenuto un cadavere sulla scena del crimine, non è doveroso solo specificarne l'esatta ubicazione, ma devono inoltre essere descritte accuratamente le possibili tracce relative a trascinamenti o spostamenti che esso abbia potuto subire, per via, ad esempio, di ipotetici tentativi di occultamento o di manipolazione della scena da parte dell'omicida. I medici legali, una volta fotografato il cadavere,⁸⁹ hanno l'obbligo di descriverlo meticolosamente all'interno del verbale, basando la propria analisi sulla posizione in cui è stato rinvenuto. Si dovrà precisare la posizione del corpo, il suo atteggiamento, la posizione degli arti superiori e di quelli inferiori, del tronco e del capo, senza tralasciare la presenza di tracce biologiche o di armi, che dovranno essere altresì

⁸⁸ A. Bonelli, C. Pomara Sopralluogo Giudiziario, in G.A. Norelli, C. Buccelli, V. Fineschi, Medicina legale e delle assicurazioni, 2^a ed., Padova, Piccin, pp. 233 e 234.

⁸⁹ A. Bonelli, C. Pomara Sopralluogo Giudiziario, in G.A. Norelli, C. Buccelli, V. Fineschi, Medicina legale e delle assicurazioni, 2^a ed., Padova, Piccin, p. 234.

fotografate e attentamente conservate, evitando di contaminare o di cancellare i possibili reperti biologici lasciati dall'aggressore.⁹⁰

Le attività descritte ci permettono di comprendere la difficoltà che il medico legale deve affrontare nella determinazione dell'epoca della morte,⁹¹ soprattutto se non sono stati identificati persone che possano testimoniare il momento del decesso. Inoltre, maggiore è il tempo trascorso tra l'evento morte e il momento di rinvenimento del cadavere, minore sarà l'accuratezza del calcolo in merito all'epoca della morte, in quanto lo stato di conservazione del cadavere subisce modificazioni più o meno significative in base a molteplici fattori, quali ad esempio le condizioni atmosferiche, la temperatura esterna, il grado di umidità o ancora i vestiti indossati dalla persona prima del decesso.⁹² I fattori di questo tipo sono senza dubbio innumerevoli e risulterebbe superfluo elencarli tutti, essendo essi fortemente condizionati dal luogo e dalle circostanze del caso. Basti solo rimarcare, ai fini della trattazione, che il ruolo del medico legale è quello di considerare attentamente tutti questi fattori, congiuntamente all'analisi patologica delle ferite e dei traumi rilevati sul corpo della vittima. L'analisi congiunta di questi elementi diviene essenziale nella decodificazione della dinamica criminosa e del cosiddetto "intervallo di sopravvivenza", che viene calcolato in base al tipo e alla gravità delle lesioni, individuando la loro natura fisiopatologica e la loro capacità di determinare meccanicamente la morte.

In aggiunta, le variabili sottoposte all'analisi del medico legale riguardano anche lo stato del cadavere, che può rientrare nei tre fenomeni riconosciuti dalla scienza tanatologica di *algor mortis*, *livor mortis* o *rigor mortis*.⁹³ La tanatologia⁹⁴ è quella parte fondamentale della scienza medico-legale che si occupa di definire l'epoca della morte, tramite l'interpretazione e l'analisi dei segni distintivi dei diversi fenomeni cadaverici suddetti,

⁹⁰ S. F. Ely, J. R. Gill, Principles of Forensic Pathology: From Investigation to Certification, Academic Press, 2022, consultabile all'indirizzo: <https://www.sciencedirect.com/science/chapter/edited-volume/pii/B978032391796400012X>

⁹¹ La morte. Fenomenologia e legislazione, in G.A. Norelli, C. Buccelli, V. Fineschi, Medicina legale e delle assicurazioni, 2^a ed., Padova, Piccin, p. 114.

⁹² S. F. Ely, J. R. Gill, Kelly Keyes, Chapter 4: The scene investigation, postmortem changes, and time of death, in S. F. Ely, J. R. Gill, Principles of Forensic Pathology: From Investigation to Certification, Academic Press, 2022, p. 81.

⁹³ La morte. Fenomenologia e legislazione, in G.A. Norelli, C. Buccelli, V. Fineschi, Medicina legale e delle assicurazioni, 2^a ed., Padova, Piccin, p. 116.

⁹⁴ La morte. Fenomenologia e legislazione, in G.A. Norelli, C. Buccelli, V. Fineschi, Medicina legale e delle assicurazioni, 2^a ed., Padova, Piccin, p. 113.

ossia tutte quelle alterazioni biologiche *post-mortem* subite dal corpo umano, la cui definizione è prodromica all'accertamento dei fatti di giustizia. I fenomeni cadaverici vengono più ampiamente suddivisi in fenomeni abiotici immediati e fenomeni abiotici consecutivi: quelli immediati si riferiscono alla perdita della coscienza, insensibilità del corpo, cessazione della respirazione e della circolazione sanguigna, mentre invece quelli consecutivi sono i fenomeni suddetti di *algor*, *livor* e *rigor mortis*. Successivamente, il cadavere è sottoposto ai cosiddetti fenomeni trasformativi, ossia tutti quei processi biochimici che investono l'organismo umano e che portano all'autolisi⁹⁵, a cui seguirà la proliferazione di forme di vita parassitarie, mutevoli in base al microclima e all'ambiente esterni.

Tornando all'analisi dei fenomeni precedenti a quelli distruttivi dell'organismo, una volta terminata la fase relativa ai fenomeni abiotici immediati, le funzioni nervosa e cardio-circolatoria vengono meno per via della cessazione completa delle attività encefaliche. A questo punto, la temperatura corporea, per via del decadimento della funzione termoregolatrice, inizia a decrescere, sino a raggiungere quella ambientale. È questa la fase in cui si colloca il fenomeno cadaverico dell'*algor mortis*, che prevede tre intervalli di tempo in cui la temperatura interna del cadavere cambia profondamente. Dopo le prime 3 o 4 ore dalla morte, la temperatura scende lentamente, essendo presenti ancora dei residui di attività biologica che limitano il raffreddamento dell'organismo, mentre invece col trascorrere di un intervallo di circa 6 o 8 ore, la temperatura corporea scende, in media, di circa un grado ogni ora. Infine, entro le 24 ore successive alla morte, la temperatura torna a scendere in maniera estremamente lenta, fino a raggiungere gradualmente quella dell'ambiente in cui si trova, che ricordiamo essere un fattore essenziale per il raggiungimento di temperature più o meno alte e che possono velocizzare o rallentare i fenomeni putrefattivi. In realtà, non sono solo questi fattori estrinseci a determinare il decremento repentino della temperatura corporea, ma devono essere altresì considerati i fattori intrinseci del cadavere, quali, ad esempio, lo stato di nutrizione, il peso, la quantità di massa muscolare, la presenza di adipe, la condizione fisica, lo stato di conservazione degli organi interni del cadavere, e così via. Insomma, nonostante l'innumerabile quantità

⁹⁵ La morte. Fenomenologia e legislazione, in G.A. Norelli, C. Buccelli, V. Fineschi, Medicina legale e delle assicurazioni, 2^a ed., Padova, Piccin, p. 127. Secondo il testo di riferimento, l'autolisi è un fenomeno di autodigestione delle cellule e dei tessuti, operato dai loro stessi enzimi intracellulari, in assenza dell'intervento dei batteri.

di variabili, la fase in cui rileviamo il fenomeno dell'*algor mortis* risulta essere quella che presenta il maggior grado di accuratezza tanatocronologica.⁹⁶

Il fenomeno cadaverico riscontrabile successivamente è quello del *livor mortis*, ossia la fase che in ambito di tanatologia viene definita come quella in cui vengono a formarsi le cosiddette ipostasi, vale a dire la formazione di depositi ematici e la conseguente trasformazione della colorazione della pelle, nelle parti non sottoposte a pressione, in un colore rosso-violaceo. Le ipostasi vengono a formarsi e a fissarsi completamente all'incirca a seguito di 12-18 ore dalla morte, a causa della forza di gravità, che porta il sangue a depositarsi all'interno dei capillari e nelle venule delle parti più basse del corpo, che mutano in base alla posizione del cadavere.⁹⁷ Tali zone, ben identificabili in base al colore tipico violaceo, si distinguono nettamente dal colore assunto dal resto del tessuto cutaneo, che si presenta all'occhio di un colore tendente al giallo.

L'ultimo fenomeno che investe il cadavere è quello definito come *rigor mortis*, ossia il graduale irrigidimento contrattile dei muscoli, che si estende alla totalità del corpo a seguito di un arco temporale di circa 12-48 ore. Tale condizione di rigidità trova una risoluzione graduale a seguito di circa 72-84 ore dal decesso, momento in cui il cadavere presenta una condizione di flaccidità del tutto definitiva.⁹⁸

Ultimate le suddette verifiche tecniche, il medico legale si esprime in termini di "*range*",⁹⁹ più che in numeri ben precisi, indicando piuttosto un intervallo di ore, giorni, settimane o mesi decorsi dall'evento che ha causato la morte. Di conseguenza, nelle dichiarazioni che effettua il medico legale, egli non potrà mai esprimersi dichiarando che le evidenze scientifiche riscontrate siano assolutamente certe, dovendo invece specificare che quanto registrato possa essere al massimo "ragionevolmente possibile", senza esprimersi in termini di certezza assoluta. Come specificato dal testo scientifico di riferimento e come anche rimarcato dal Codice di Procedura Penale Italiano, il processo penale si basa sul

⁹⁶ La morte. Fenomenologia e legislazione, in G.A. Norelli, C. Buccelli, V. Fineschi, Medicina legale e delle assicurazioni, 2^a ed., Padova, Piccin, p. 113.

⁹⁷ La morte. Fenomenologia e legislazione, in G.A. Norelli, C. Buccelli, V. Fineschi, Medicina legale e delle assicurazioni, 2^a ed., Padova, Piccin, p. 122.

⁹⁸ La morte. Fenomenologia e legislazione, in G.A. Norelli, C. Buccelli, V. Fineschi, Medicina legale e delle assicurazioni, 2^a ed., Padova, Piccin, p. 124.

⁹⁹ S. F. Ely, J. R. Gill, Kelly Keyes, Chapter 4: The scene investigation, postmortem changes, and time of death, in S. F. Ely, J. R. Gill, Principles of Forensic Pathology: From Investigation to Certification, Academic Press, 2022, pp 81 e 82.

principio del ragionevole dubbio,¹⁰⁰ per cui definire un evento come “certo” o come “possibile” assume una rilevanza penale e processuale profondamente differente.

In ultima analisi, come già rilevato precedentemente, è concretamente plausibile l’ipotesi secondo cui il medico legale si trovi ad operare su un cadavere interessato da fenomeni trasformativi – comunemente noti come putrefazione,¹⁰¹ ma scientificamente articolati in diverse fasi e manifestazioni, a seconda anche dell’ambiente in cui è avvenuta la morte. Oltre a tali fenomeni cadaverici trasformativi comuni, vengono classificati dalla scienza tanatologica anche dei fenomeni trasformativi speciali, tra cui si annoverano la saponificazione, la mummificazione, la macerazione o ancora la corificazione.¹⁰²

Una volta adempiuti detti obblighi descrittivi in sede di sopralluogo, potrà essere disposto il trasferimento del cadavere presso un ambiente appositamente attrezzato per i rilievi medico-legali, proseguendo con l’indagine cadaverica.

1.8 NOZIONI GENERALI DI PATOLOGIA FORENSE: AUTOPSIA, TRAUMATOLOGIA E TIPOLOGIA DEI MEZZI LESIVI

In Medicina Legale, l’ambito di studio relativo alla patologia forense si occupa di applicare le conoscenze mediche e scientifiche alle indagini forensi, così da rilevare caratteristiche e natura della lesività, permettendo di definire accuratamente i fatti che hanno prodotto tali traumi e la loro rilevanza nel campo giudiziario.

¹⁰⁰ Art 533 c.p.p., cit.

¹⁰¹ S. F. Ely, J. R. Gill, Kelly Keyes, Chapter 4: The scene investigation, postmortem changes, and time of death, in S. F. Ely, J. R. Gill, Principles of Forensic Pathology: From Investigation to Certification, Academic Press, 2022, p. 83.

¹⁰² La morte. Fenomenologia e legislazione, in G.A. Norelli, C. Buccelli, V. Fineschi, Medicina legale e delle assicurazioni, 2^a ed., Padova, Piccin, pp. 133 e ss. Ove per saponificazione s’intende quel fenomeno trasformativo che colpisce il cadavere quando questo permane in acqua per lungo tempo, o quando è rimasto a lungo sopra un terreno umido, bagnato o fresco, o ancora quando sia stato inumato in terreno umido. Per mummificazione s’intende la fattispecie in cui il corpo della vittima “permane in ambiente caldo, asciutto e ventilato”, ossia una serie di caratteristiche ambientali che favoriscono la disidratazione del cadavere. Per macerazione, invece, s’intende il processo peculiare per cui il feto rimane all’interno dell’utero della madre deceduta, a membrane intatte, con liquido amniotico sterile. Infine, per corificazione ci si riferisce a quel fenomeno trasformativo che subisce il cadavere una volta rinchiuso in casse metalliche in zinco, rame o piombo.

Le indagini patologiche analizzano tutte quelle forze esterne, che siano esse di origine fisica, meccanica o chimica, che entrano a contatto col corpo, causando un impatto tale da alterare lo *status* biofisico dell'organismo umano, sia esternamente che eventualmente anche internamente. Di conseguenza, date le molteplici manifestazioni lesive catalogate dalla scienza traumatologica, in tale sede, ai fini della trattazione, sarà utile ripercorrere l'analisi anatomo-patologica delle sole lesioni che statisticamente sono classificate come maggiormente impiegate per la perpetrazione del reato di femminicidio, come dimostrato dallo studio che sarà oggetto di attenta analisi nel presente capitolo.¹⁰³

E' importante, inoltre, ricordare che le analisi di patologia forense si fondano su una serie di protocolli rigorosi e ben strutturati, che fondono l'analisi medica con altre discipline scientifiche essenziali, quali quelle fisiche, chimiche, tossicologiche e ingegneristiche, senza trascurare il ruolo cruciale della genetica forense.¹⁰⁴ In tale contesto, l'autopsia forense è l'estrinsecazione pragmatica dei principi che guidano la patologia forense, essendo lo strumento metodologico utilizzato dal medico legale per determinare la causa della morte.¹⁰⁵ Tuttavia, per effettuare un'autopsia quanto più completa, il medico legale deve procedere ad un'analisi integrale del cadavere: il protocollo di base prevede l'ispezione cadaverica almeno del cranio, del collo, del petto e dell'addome, nonché delle zone pelviche. Al contrario, si avrebbe un'autopsia incompleta e conseguentemente debole nell'accertamento della causa e dell'epoca della morte. Oltre a quanto detto, è necessario registrare visivamente le condizioni del cadavere, prima e dopo le operazioni autoptiche, tramite gli appositi supporti fotografici, seguiti da una relazione descrittiva di quanto rappresentato. L'approccio tecnico finora descritto deve seguire un ordine ben preciso: dovranno essere fotografate e descritte le condizioni del cadavere al momento in cui esso viene ricevuto dal medico legale, senza che vengano alterati gli indumenti indossati o eventuali strumenti di rianimazione impiegati nel tentativo di primo soccorso sulla persona. Inoltre, sarà doveroso descrivere e documentare il grado e la forma delle chiazze di sangue, che nella maggior parte dei casi risultano essere state assorbite dagli indumenti e che si sono potenzialmente riversate sul terreno su cui poggiava il cadavere.

¹⁰³ G. Franchetti et al., Intimate partner femicide (IPF), cit.

¹⁰⁴ C. Pomara, Patologia Forense, in G.A. Norelli, C. Buccelli, V. Fineschi, Medicina legale e delle assicurazioni, 2ª ed., Padova, Piccin, p. 239.

¹⁰⁵ S. F. Ely, J. R. Gill, Chapter 5: The forensic autopsy, in S. F. Ely, J. R. Gill, Principles of Forensic Pathology: From Investigation to Certification, Academic Press, 2022, p. 103.

Nel caso di ferite da lacerazione o lacero contuse con importante fuoriuscita di materiale ematico, sarà necessario procedere alla loro esatta descrizione, prima di procedere al lavaggio; la stessa procedura descrittiva dovrà essere rispettata nel caso in cui siano state rilevate ferite da arma da fuoco. In quest'ultimo caso, sarà essenziale ricavare quante più tracce possibili di polvere da sparo, rinvenibili anche sugli indumenti o direttamente attorno al foro d'entrata della pallottola che ha causato o incentivato la morte.¹⁰⁶

Nella fase successiva delle operazioni autoptiche, una volta assolti gli obblighi fotografici e descrittivi, il medico legale deve procedere ad eseguire un accurato lavaggio del corpo, eliminando tutte le tracce ematiche residue e ormai completamente essiccate e incrostate, così da procedere accuratamente in modo tale da non modificare morfologicamente le ferite esterne, tramite l'esecuzione di lavaggi. In seguito, si procederà ad asciugare il corpo e a fotografarlo nuovamente, ottenendo immagini speculari, rappresentative delle fasi pre e post autoptiche.

Occorre preliminarmente specificare che, sulle basi di quanto estrapolato dallo studio criminologico-statistico dello studio comparativo promosso dalle Università di Padova e Friburgo,¹⁰⁷ emergono evidenze quantitative precise in merito alla sede e al numero medio delle lesioni e alle cause di morte nei casi di *Intimate Partner Femicide*. Il contesto intimo e relazionale che caratterizza la quasi totalità dei casi di femminicidio si traduce in manifestazioni lesive peculiari, connotate da una forte violenza fisica, direzionata verso distretti vitali del corpo, quali il volto, il collo o l'addome, delineando una volontà di annientamento totale della vita della donna. In questo contesto, la patologia forense è lo strumento indispensabile per identificare la causa genetica della morte, spesso ricollegabile ad asfissia o emorragia acuta, causate da agenti lesivi ricorrenti nei casi di IPF, quali l'uso di armi da taglio, di oggetti contundenti o di armi da fuoco.

Le tipologie di lesioni che vengono classificate dalla patologia forense sono molteplici: si distinguono le lesioni da energia fisica – tra cui ad esempio quelle causate da energia meccanica, elettrica o termica – e quelle da energia chimica, in cui vengono ricompresi i casi comunemente conosciuti con il termine “avvelenamento”. In quest'ultimo caso, è

¹⁰⁶ C. Pomara, Patologia Forense, in G.A. Norelli, C. Buccelli, V. Fineschi, Medicina legale e delle assicurazioni, 2^a ed., Padova, Piccin, pp. 239, 250, 267.

¹⁰⁷ G. Franchetti et al., Intimate partner femicide (IPF), cit.

utile specificare che la branca della medicina legale che si occupa di definire la tipologia di sostanza utilizzata per cagionare la morte è la tossicologia forense¹⁰⁸. Tuttavia, ai fini della presente trattazione, come già anticipato, l'analisi deve necessariamente concentrarsi sulle lesioni che maggiormente caratterizzano le dinamiche criminologiche e patologico-forensi del femminicidio.

Nello studio riportato da Franchetti et al. viene dimostrato che l'86,6% dei casi di femminicidio sono avvenuti all'interno delle mura domestiche e si è altresì registrato come la maggior parte degli aggressori abbia fatto utilizzo di armi da taglio – circa nel 43,9% dei casi registrati – o di oggetti contundenti – con una frequenza percentuale del 25,6% circa – come mezzo di commissione del reato. La spiegazione più plausibile potrebbe risiedere nel fatto che, trattandosi di oggetti facilmente reperibili all'interno di una normale abitazione privata, si tratti dei mezzi che non richiedono particolare premeditazione, delineando l'immagine di femminicidi che spesso possono scaturire all'improvviso, nati da una furia incontrollabile e spontanea, di natura emozionale. Secondo la patologia forense, le ferite da arma bianca o da taglio sono quelle causate da strumenti affilati,¹⁰⁹ come possono essere i comuni coltelli da cucina, oppure dei cocci di vetro o di porcellana, di forma appuntita e con bordi taglienti idonei a trapassare e recidere l'epidermide e a causare una ferita talmente letale da poter raggiungere strati anche molto profondi dell'organismo. Nei casi più gravi, si può eventualmente arrivare ad intaccare gli organi interni, di costituzione tendenzialmente molle, causando la fuoriuscita di ingenti flussi ematici. In aggiunta, spesso, le armi da taglio possono essere considerate anche armi da punta, oppure ancora, se la lama risulta essere particolarmente pesante, si parla di armi di tipo fendente.¹¹⁰ La forza che caratterizza questo tipo di lesioni è tipicamente recidente dei tessuti, connotata da un fenomeno combinato di pressione e di

¹⁰⁸ F. Mari, Tossicologia forense, in G.A. Norelli, C. Buccelli, V. Fineschi, Medicina legale e delle assicurazioni, 2ª ed., Padova, Piccin, p. 602, ove per tossicologia forense s'intende la scienza che studia il veleno e le diverse tipologie di avvelenamento, con lo scopo di definire se certe specie e concentrazioni di materiale tossico all'interno di un organismo siano causate da un avvelenamento o se un comportamento umano sia riconducibile ad una sostanza tossica che ha intaccato l'organismo.

¹⁰⁹ C. Pomara, Patologia Forense, in G.A. Norelli, C. Buccelli, V. Fineschi, Medicina legale e delle assicurazioni, 2ª ed., Padova, Piccin, pp. 293 e ss.

¹¹⁰ C. Pomara, Patologia Forense, in G.A. Norelli, C. Buccelli, V. Fineschi, Medicina legale e delle assicurazioni, 2ª ed., Padova, Piccin, p. 297, ove per fendenti s'intendono *“discontinuationi recidenti i tessuti molli e le sottostanti strutture scheletriche, etio-patogeneticamente correlate con l'impiego di strumenti taglienti, caratterizzanti per notevole peso e dimensione della lama, dotata di filo e che agiscono combinando un meccanismo tagliente con quello contundente della massa dello strumento azionato con notevole forza viva da parte dell'aggressore”*.

scorrimento, che si dirige nel verso affilato dello strumento utilizzato. La medicina legale, nel suo approccio semeiologico¹¹¹, definisce alcuni tratti morfologici comuni a tutte le ferite da arma bianca, tra cui troviamo dei margini tendenzialmente netti, rettilinei – o al massimo curvilinei - e ben definiti, con una profondità non troppo elevata.

In aggiunta, è interessante fare riferimento anche alle ferite da difesa, comuni nei casi di femminicidi, che derivano dall'azione lesiva perpetrata da parte di soggetti terzi e che si formano come conseguenza ai tentativi di difesa della vittima.¹¹² Tali ferite possono derivare da tentativi di cosiddetto schivamento, oppure ancora da contatto diretto con la lama, nel tentativo di bloccare attacchi diretti al corpo, inibendo – per quanto possibile - le possibilità di aggressione. In quest'ultimo caso si tratta di ferite da difesa attiva, mentre invece al contrario, le ferite da difesa passiva sono quelle che derivano dall'utilizzo di parti del proprio corpo come scudi, a difesa delle aree del corpo più vulnerabili e vitali. Nelle fattispecie omicidiarie, l'utilizzo di armi da taglio per provocare una situazione di cosiddetto “scannamento” o “sgozzamento” è quello che viene maggiormente rilevato statisticamente. Di norma, si tratta di eventi in cui il mezzo di commissione del reato è una lama, un rasoio o un coltello – o simili – che risultano di natura particolarmente mortale in quanto non solo recidono la regione compresa tra la laringe e la trachea, ma anche la carotide, la cui lesione causa la fuoriuscita di grandi quantità di sangue a spruzzo e uno stato di forte shock per l'organismo.

Nella suddetta analisi patologico forense che contraddistingue i casi di femminicidio,¹¹³ è possibile inoltre rilevare la presenza di ferite da punta e taglio, ossia quelle causate da oggetti appuntiti e affilati, capaci non solo di penetrare in profondità, recidendo i tessuti molli, ma anche di causare dei tagli netti sulla cute.¹¹⁴ La dinamica che porta l'aggressore a causare questo tipo di ferite prevede un utilizzo combinato delle funzioni svolte dall'arma impiegata: in primo luogo, si procede a penetrare i tessuti, divaricando la pelle

¹¹¹ Vocabolario Treccani, alla voce semeiotica, la definisce come “*disciplina medica (detta anche meno comunemente semiologia o semiotica) che ha per oggetto il rilievo e lo studio dei segni che orientano verso la diagnosi*”.

¹¹² C. Pomara, Patologia Forense, in G.A. Norelli, C. Buccelli, V. Fineschi, Medicina legale e delle assicurazioni, 2ª ed., Padova, Piccin, p. 295.

¹¹³ G. Franchetti et al., Intimate partner femicide (IPF), cit.

¹¹⁴ C. Pomara, Patologia Forense, in G.A. Norelli, C. Buccelli, V. Fineschi, Medicina legale e delle assicurazioni, 2ª ed., Padova, Piccin, p. 299.

e creando così un orifizio cutaneo di profondità variabile, a cui seguirà un movimento recidente causato dalla lama affilata del tagliente. Lo studio semiologico che riguarda questa tipologia di ferite permette di classificare una serie di caratteristiche ricorrenti, tipiche ed elencabili come di seguito:

- Particolare profondità della ferita inferta;
- Forma ad asola dell'orifizio;
- Margini diastasi della ferita, di forma netta e regolare;¹¹⁵
- Mancanza, in linea generale, di effetti contusivi attorno all'orifizio e scarsità di infiltrazione ematica nei margini.

Le ferite da punta e da taglio – o puramente da taglio - interessano solitamente distretti del corpo vitali per il funzionamento dell'organismo, quali ad esempio il capo, il collo, o l'addome. Tuttavia, tale evidenza non può avere carattere assoluto: non di rado, infatti, simili ferite vengono inferte in sedi differenti del corpo, offrendo così al medico-legale elementi idonei a configurare ipotetiche lesioni da difesa attiva o passiva.

- Altra importante causa di morte nei casi di femminicidio è quella causata da lesioni da corpo contundente, ossia di quei traumi letali causati da oggetti di varia forma e natura, facilmente reperibili all'interno delle abitazioni private, e che si dice siano idonee “a contundere”.¹¹⁶ La tipologia degli oggetti contundenti è composta da una vasta gamma di mezzi idonei a causare lesioni potenzialmente mortali, caratterizzati dalla mancanza di parti taglienti, affilate o particolarmente appuntite. È interessante specificare, inoltre, che le ferite contundenti possono essere causate anche da corpi liquidi o gassosi, direzionati ad alta pressione verso il corpo. Il meccanismo d'azione che contraddistingue le ferite da corpo contundente può manifestarsi in tre modalità distinte:
- La forte compressione o percussione dei tessuti esterni, tramite l'applicazione di una forza schiacciante, direzionata perpendicolarmente oppure diagonalmente;

¹¹⁵ Vocabolario Treccani, alla voce *diastasi*, definita in ambito medico come “l'allontanamento di parti o superfici di organi normalmente a contatto”; con riferimento specifico ai margini di una ferita, indica la loro avvenuta divaricazione e il mancato accostamento dovuto da una lesione.

¹¹⁶ Vocabolario Treccani, alla voce *contundere*, il cui significato medico-legale si declina nell'azione di “ammaccare, pestare”, da cui poi nascono le locuzioni tecniche e scientifiche in merito ai corpi impiegati per causare le lesioni e i tratti caratterizzanti i traumi contundenti, capaci di cagionare lesioni alle parti molli del corpo senza soluzione di continuo superficiale.

- Lo sfregamento provocato dalla forza tangenziale esercitata nei confronti dell'epidermide tramite il mezzo contundente;
- Infine, la cosiddetta trazione, che viene definita come l'applicazione di una forza tale per cui i tessuti vengono sottoposti a stiramento o strappamento, ossia una pressione con cui l'oggetto contundente, grazie alla sua massa e alla velocità impressa dall'agente, riesce a vincere l'elasticità cutanea.¹¹⁷

Le conseguenze tipiche ai traumi causati da oggetti contundenti, impiegati nelle tre modalità suddette, sono molteplici: possono manifestarsi escoriazioni, ferite lacero-contuse, compressioni dei tessuti molli, o addirittura ematomi, lesioni ai tendini, vere e proprie dislocazioni degli apparati interni del corpo, fratture ossee o ancora danni permanenti agli organi.

Per procedere nella trattazione, inoltre, rimangono da analizzare i decessi causati da asfissia e da arma da fuoco: sebbene tali mezzi registrino, nei casi di femminicidio, percentuali di impiego inferiori, essi rappresentano comunque modalità ricorrenti nella perpetrazione del reato di femminicidio.

Per quanto attiene alle lesioni causate da arma da fuoco, esse risultano notevolmente diffuse in quanto frutto di un preoccupante sviluppo di sodalizi criminali di varia natura, dotati di reti anche internazionali di approvvigionamento di arsenali. Ecco che in tale contesto, nei casi di decessi registrati in conseguenza di uso di armi da fuoco, la scienza che corre in aiuto al medico legale è la balistica,¹¹⁸ ossia l'insieme degli studi relativi alle armi da fuoco, il moto che domina la traiettoria dei proiettili e gli effetti che questi provocano al momento dell'impatto sull'obiettivo. La scienza balistica distingue le armi da fuoco portatili da quelle da postazione: le prime sono comunemente note come pistole, pistole mitragliatrici e rivoltelle, di facile trasportabilità e di dimensioni e peso maneggevoli, mentre invece le seconde sono fisse e trasportabili solo tramite mezzi appositamente pensati.

¹¹⁷ C. Pomara, *Patologia Forense*, in G.A. Norelli, C. Buccelli, V. Fineschi, *Medicina legale e delle assicurazioni*, 2ª ed., Padova, Piccin, p. 242.

¹¹⁸ C. Pomara, *Patologia Forense*, in G.A. Norelli, C. Buccelli, V. Fineschi, *Medicina legale e delle assicurazioni*, 2ª ed., Padova, Piccin, p. 267.

Ciò che determina essenzialmente la portata lesiva dello sparo sono le proprietà dinamiche dello stesso, ossia quelle relative alla velocità del proiettile, sia quella iniziale registrata all'uscita dalla canna dell'arma, sia quella residua e terminale, ossia quella che si registra al momento dell'impatto del proiettile con il bersaglio. Le lesioni che possono essere causate al corpo umano da uno sparo sono diverse, tra cui si annoverano le lesioni contusive, quelle penetranti e quelle da scoppio, che possono a loro volta essere accompagnate da ulteriori effetti secondari, quali ad esempio la presenza di residui incombusti nei casi in cui gli spari vengano prodotti a distanza estremamente ravvicinata col corpo, così da determinare il deposito di granuli di polvere da sparo intorno al foro d'ingresso del proiettile.

L'analisi medico-legale, nei casi di decessi causati da armi da fuoco, deve seguire un impianto metodologico specifico: dovranno inizialmente essere analizzati lo stato dei vestiti e le caratteristiche delle lesioni esterne, corredate da apposta descrizione all'interno del verbale, in cui dovrà essere specificata la presenza di un eventuale foro d'uscita del proiettile o di ferite a fondo cieco, ossia quelle costituite da un foro d'ingresso e da un tramite,¹¹⁹ al cui termine è depositato il proiettile, nell'eventualità in cui questo non sia riuscito a trapassare i tessuti e a fuoriuscire dal corpo. Infine, il medico legale dovrà analizzare la morfologia dei fori d'entrata e d'uscita, verificando che i margini siano introflessi o estroflessi o se siano presenti aloni di ustione, di affumicatura o di tatuaggio.

A completamento del quadro patologico forense in merito ai reati di femminicidio, occorre altresì porre l'attenzione sul fenomeno dell'asfissia,¹²⁰ ossia quel meccanismo violento con cui l'aggressore intrattiene un coinvolgimento fisico con la vittima particolarmente protratto nel tempo, causandone una morte tendenzialmente lenta. Nello specifico, i meccanismi asfittici mortali sono considerati dalla più moderna dottrina di patologia forense come dei processi fisiopatologici causati dalla mancanza di ossigeno all'interno dell'organismo e dal blocco del flusso ematico a livello cerebrale.¹²¹

¹¹⁹ C. Pomara, *Patologia Forense*, in G.A. Norelli, C. Buccelli, V. Fineschi, *Medicina legale e delle assicurazioni*, 2ª ed., Padova, Piccin, p. 285, ove per tramite s'intende "*il tragitto intracorporeo compiuto dal proiettile all'interno dell'organismo e/o delle strutture anatomiche*".

¹²⁰ C. Pomara, *Patologia Forense*, in G.A. Norelli, C. Buccelli, V. Fineschi, *Medicina legale e delle assicurazioni*, 2ª ed., Padova, Piccin, p. 324.

¹²¹ C. Pomara, *Patologia Forense*, in G.A. Norelli, C. Buccelli, V. Fineschi, *Medicina legale e delle assicurazioni*, 2ª ed., Padova, Piccin, p. 329.

Il processo di sofferenza cellulare a cui va incontro l'organismo umano in condizioni di mancanza di ossigeno prende il nome di ipossia, ovvero una condizione critica che, se protratta nel tempo, danneggia i tessuti che richiedono maggiori quantità di ossigeno per poter esercitare le proprie funzioni biologiche, come ad esempio l'encefalo. Di conseguenza, un corpo umano sottoposto a meccanismi asfittici violenti, attiva automaticamente alcune dinamiche protettive, che prevedono l'aumento della frequenza cardiaca e dell'impegno respiratorio, così da consumare il minor quantitativo possibile di ossigeno.

Nei reati di matrice particolarmente violenta, come sono appunto i femminicidi, le morti asfittiche possono estrinsecarsi in strangolamento manuale, meglio conosciuto come "strozzamento", o in strangolamento mediante legatura. Lo strozzamento, in particolare, è considerato dalla patologia forense come una tipica fattispecie omicidiaria che prevede l'esercizio di una forte pressione esercitata a livello del collo da parte dell'aggressore, tramite l'impiego delle mani come mezzo di perpetrazione del reato. La forza necessaria per applicare una pressione tale da causare la morte asfittica deve essere ingente, potendo essa determinare la formazione di lesioni visibili e situate proprio in concomitanza del collo della vittima. I segni tipici reperibili saranno ecchimosi di forma tondeggianti oppure ovale, dal diametro di uno o due centimetri circa, ravvicinate o diversamente sparse attorno al collo, con dei possibili segni riconducibili a graffi o unghiate, tipiche dei casi in cui ci sia stata una colluttazione violenta o un tentativo di difesa da parte della vittima prima del suo decesso. Il medico legale, in questi casi, dovrà eseguire un'analisi dettagliata delle lesioni e ricercare quanto più materiale biologico possibile: sarà senza dubbio necessario analizzare il materiale biologico sottungiale rilevato sul corpo della vittima, senza tralasciare la presenza di ulteriori lesioni situate in distretti diversi del cadavere, che potrebbero aiutare il medico legale a ricostruire dettagliatamente la dinamica criminosa.

Sotto il profilo criminologico e medico-legale, nei casi di femminicidio, si riscontrano non di rado degli episodi di pregressa violenza sessuale subita dalla vittima e associati anche a casi di strozzamento, scaturiti da un rifiuto della stessa di intrattenere un rapporto

sessuale col suo aggressore, spesso partner o ex partner della stessa, oppure causati come tipica modalità di dominazione del suo corpo e della sua volontà. Come si avrà modo di analizzare nel capitolo che seguirà la trattazione, in merito all'analisi del fenomeno dal punto di vista del diritto penale in senso stretto, tale nuova fattispecie criminosa prevede, tra i suoi elementi tipici, gli atti di dominio, di controllo e di prevaricazione esercitati ai danni della donna, atti a limitarne la libertà.¹²² Di conseguenza, è consigliabile che il medico legale non si limiti ad un accertamento prettamente esterno delle lesioni, ma che si preoccupi di svolgere una completa analisi relativa anche ai genitali femminili, in cui potrebbero verosimilmente essere rinvenute tracce biologiche di liquido salivare o seminale, riconducibili all'aggressore.¹²³ In questo modo, i reperti biologici potranno essere ricondotti al partner attuale della vittima al momento del femminicidio nei casi di IPF, oppure al suo ex partner, o nei casi più complicati ad un soggetto non riconducibile alla vita domestica della donna, possibilmente un amico o un estraneo.

Infine, tra i meccanismi asfittici violenti, particolare importanza assumono i casi di strangolamento mediante legatura, ossia tutti quei casi in cui l'aggressore, volontariamente e quindi dolosamente, esercita una forte e perdurante compressione del collo della vittima tramite un laccio costringente o altro mezzo simile e idoneo a provocare ipossia acuta. La patologia forense identifica alcuni segni tipici reperibili in sede autoptica e di sopralluogo medico-legale: anzitutto, saranno presenti segni relativi alla legatura, di forma semicircolare o completamente circolare, a seconda che la vittima sia stata sorpresa alle spalle o che il costringente sia stato avvolto una o più volte attorno al collo. Anche in questo caso, potranno essere rilevati segni di difesa sul distretto del corpo interessato, soprattutto nei casi di violenza sessuale, in cui è altresì possibile che l'aggressore abbia utilizzato gli abiti della donna per costituire delle legature improvvisate, ma comunque idonee a cagionarne la morte asfittica una volta terminato il rapporto.

In conclusione, l'analisi patologico-forense condotta sinora ha consentito di delineare i caratteri generali delle lesioni tipiche e più comuni rilevate nell'ambito dei reati di femminicidio, che risulta essere una conseguenza estrema di una sorta di "patologia

¹²² L. 181 del 2025, cit.

¹²³ S. F. Ely, J. R. Gill, Chapter 5: The forensic autopsy, in S. F. Ely, J. R. Gill, *Principles of Forensic Pathology: From Investigation to Certification*, Academic Press, 2022, p. 107.

sociale” che definiamo come violenza di genere. Grazie alla decodificazione delle dinamiche criminose, tramite il prezioso intervento del medico legale, è possibile offrire alla valutazione giurisprudenziale le basi per riconoscere la furia omicida che caratterizza tale fattispecie, delineandone i tratti comuni e il suo spettro manifestativo.

1.9 LA DINAMICA LESIVA DELL’*OVERKILL* NEL FEMMINICIDIO: LA LESIVITÀ SOVRABBONDANTE NEI CASI DI *INTIMATE PARTNER FEMICIDE*

Il fenomeno dell’*overkill*, inteso in senso medico-legale e criminologico come l’inflizione di un numero sproporzionato di lesioni rispetto a quelle biologicamente necessarie per causare il decesso della vittima,¹²⁴ costituisce senza dubbio una delle cifre distintive maggiormente caratterizzanti le fattispecie delittuose di matrice passionale come i casi di IPF. A conferma di ciò, il panorama giurisprudenziale italiano analizza detto fenomeno scomponendo i suoi elementi distintivi in sproporzione dei mezzi d’offesa ed elemento soggettivo del reato. Difatti, l’*overkill* si manifesta come una carica furiosa e distruttiva della vittima, posta spesso al confine tra un mero impeto improvviso e la sussistenza della circostanza aggravante dell’aver agito con crudeltà, ai sensi dell’art. 61, primo comma, n.4, c.p.

Da qui nasce l’esigenza di distinguere le casistiche in cui è rilevabile una mera sproporzione esecutiva, spesso frutto di inesperienza e di estrema agitazione dell’agente, dalla gratuita e malvagia volontà di infliggere dolosamente delle sofferenze aggiuntive alla vittima, con il fine ultimo di provocarne una morte lenta e altamente vendicativa. Nello specifico, la Suprema Corte di Cassazione, come si vedrà, ha più volte affrontato la dinamica in esame, ribadendo i criteri di imputazione della condotta omicidiaria, tracciando un limite oltre il quale i colpi perpetrati alla vittima eccedono il limite biologicamente stabilito dalla scienza medica per la produzione dell’evento morte, tramutandosi in accanimento e annientamento. In dette sentenze, viene espressamente stabilito come l’art. 61, primo comma, n.4, c.p., preveda una circostanza aggravante di

¹²⁴ Cass. Pen., sez. I, 21 luglio 2023 (dep. 05/05/2023), n. 31795.

natura soggettiva, connotata da una condotta criminosa violenta decisamente eccedente i normali limiti causali, infliggendo alla vittima delle ferite e delle sofferenze talmente sproporzionate da non essere ritenute necessarie, delineando la figura di un soggetto dal comportamento particolarmente riprovevole.

Il caso esaminato dalla Cassazione Penale, sez. I, all'interno della Sentenza n. 31795/2023, vedeva la vicenda di un uomo che uccise la sua ex convivente, colpendola all'interno del suo negozio con novantasei coltellate – di cui sessantadue penetranti - distribuite in diversi distretti del corpo della donna. Non vennero solo rilevate le sproporzionate ferite da arma bianca, ma anche il carattere della premeditazione e della crudeltà nella perpetrazione del reato. Nonostante ciò, in sede di appello di terzo grado presso la Suprema Corte, tra i motivi di doglianza esposti da parte della difesa dell'appellante – già precedentemente condannato in primo e in secondo grado d'appello - venne lamentata la violazione di legge e il vizio di motivazione rispetto agli articoli 192 c.p.p.¹²⁵, comma 2, e 6 della Cedu.¹²⁶ Secondo la difesa, infatti, venne applicata dal giudice a quo con successiva conferma della Corte d'Appello, l'aggravante della crudeltà, nonostante a detta della difesa non vi fossero degli indizi “*gravi, precisi e concordanti*” che potessero giustificare un ulteriore inasprimento della pena. Inoltre, venne sottolineato dai legali difensori come il proprio assistito fosse stato riconosciuto affetto da problematiche psichiche, nello specifico da disturbo di personalità, da parte del perito nominato dall'organo giudicante e dal consulente tecnico di parte, che avevano altresì specificato che, tuttavia, tale condizione non avrebbe in alcun modo potuto intaccare la capacità di intendere e di volere dell'imputato. Inoltre, sulla base di un'ulteriore strategia difensiva, venne affermato come in realtà, tale condizione psichica avesse comunque inciso sul temperamento e sugli sbalzi emotivi che erano poi scaturiti nella condotta omicidiaria, tramutatasi in *overkill*. Prima di procedere al rigetto dei motivi d'impugnazione presentati dalla difesa, la Prima Sezione Penale della Cassazione precisò quanto già affermato dalla consolidata giurisprudenza in materia,¹²⁷ che distingueva la

¹²⁵ Art. 192 c.p.p., rubricato “valutazione della prova”.

¹²⁶ Art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950. L'articolo sancisce il diritto all'equo processo, garantendo ad ogni persona sia giudicata in maniera equa e pubblica, entro un termine ragionevole, da parte di un giudice indipendente e imparziale.

¹²⁷ Cass. Pen., sez. I, 20 ottobre 2017, (dep. 2018), n. 20185, Q., Rv. 272827, secondo cui “*la circostanza aggravante dell'avere agito con crudeltà, di cui all'art. 61, primo comma, n. 4, cod. pen., caratterizzata da*

fattispecie delle sevizie da quella della crudeltà: nel primo caso, si ritiene pacificamente che si tratti di sofferenze gratuite precedentemente studiate, mentre invece nel secondo caso si tratta dell'infliggere un male ulteriore, che denota particolare spietatezza, ma che non si configura quale scelta già premeditata dall'agente.

Oltre a quanto rimarcato, la Corte affermò come l'aggravante della crudeltà sia una circostanza soggettiva che si riferisce al comportamento e non invece alla persona in quanto tale, che viene punita non perché viene considerata come crudele, ma perché commette un crimine di natura particolarmente efferata e violenta. Inoltre, in queste casistiche, sempre secondo la giurisprudenza consolidata, è altresì configurabile il dolo eventuale quale elemento volitivo del fatto di reato, in quanto è perfettamente prospettabile il caso in cui il soggetto agente si sia immaginato l'evento lesivo e le possibili conseguenze aggiuntive, ulteriori a quelle tipiche che caratterizzano il reato, ma egli le abbia comunque accettate e abbia proseguito al completamento del proprio disegno criminoso. Nel caso di specie, la malvagità che ha caratterizzato, a detta della Corte, il comportamento furioso dell'aggressore fu di tale dirompenza da infliggere ben novantasei coltellate alla ex compagna, completamente immobilizzata e impossibilitata a difendersi, data la mancanza di ferite da difesa. Quell'incontenibile carica lesiva non si arrestò nemmeno quando l'omicida dovette interrompere l'atto per via dell'ingresso di una cliente all'interno del negozio della ex compagna, ossia la titolare, ormai già attinta numerose volte dalle coltellate dell'uomo in una stanza separata. Il condannato ebbe la lucidità di allontanare la cliente con una scusa, soprattutto grazie al fatto che egli non presentava ancora alcuna evidente macchia di sangue, e di appendere un apposito cartello alla porta del negozio, così da evitare l'ingresso di ulteriori possibili testimoni, riprendendo l'aggressione in corso, con una veemenza tale da causare la fuoriuscita di ingente materiale ematico, tanto da macchiargli i vestiti. L'uomo, poco dopo aver posto

una condotta eccedente rispetto alla normalità causale, che determina sofferenze aggiuntive e esprime un atteggiamento interiore specialmente riprovevole, deve essere accertata alla stregua delle modalità della condotta e di tutte le circostanze del caso concreto, comprese quelle afferenti al dolo. (Fattispecie di omicidio nella quale la Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva ravvisato la circostanza aggravante nel numero dei colpi inferti con un coltello alla vittima, moglie dell'imputato, nella localizzazione dei fendenti al volto della donna e nella consapevolezza dell'agente di agire alla presenza dei due figli in tenera età)". Consultabile all'indirizzo: [https://dejure.lefebvrejuffre.it/dettaglio/7460962?categoria=giurisprudenza&searchText=Cass.+Pen.,+sez.+I,+20+ottobre+2017,+1+\(dep.+2018\),+n.+20185&fromJumpLink=true&correlati=true](https://dejure.lefebvrejuffre.it/dettaglio/7460962?categoria=giurisprudenza&searchText=Cass.+Pen.,+sez.+I,+20+ottobre+2017,+1+(dep.+2018),+n.+20185&fromJumpLink=true&correlati=true).

fine all'accanimento furioso, venne visto da due testimoni imbrattato di sangue, mentre la compagna con cui aveva condiviso una relazione affettiva e di cui aveva tradito la fiducia giaceva a terra inanime, circondata da un lago di sangue. È proprio sulla base di tale argomentazione che la Suprema Corte concluse il proprio ragionamento a sostegno del rigetto della doglianza presentata dalla difesa in merito, nello specifico, all'applicazione dell'aggravante della crudeltà, in quanto ritenne che l'autore del reato avesse maturato l'intenzione di infliggere grandi sofferenze all'ex compagna come vendetta per il fatto che ella non volesse un riavvicinamento, a seguito di un precedente tradimento da parte di lui. La Corte, inoltre, ravvisò in maniera oggettiva un forte carattere di crudeltà riferibile alla condotta omicidiaria, per via del numero delle ferite inferte alla donna e del fatto che l'aggressore, nonostante i lamenti e l'interruzione dell'aggressione, durata pochi minuti, provocata dall'ingresso di una cliente, continuò ad accanirsi sulla donna ormai in fin di vita.

La medesima chiave di lettura emerge da una successiva e relativamente recente pronuncia di legittimità della Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione, all'interno della Sentenza n. 5413 del 3 dicembre 2025,¹²⁸ in cui venne rimarcato il fatto che la sovrabbondanza dei colpi inferti alla vittima rappresenta un elemento sintomatico e inequivocabile della dinamica omicidiaria, connotata quindi da crudeltà, ai sensi del già citato art. 61, primo comma, n.4, c.p. Il fatto su cui la Corte si è trovata a dover decidere in via definitiva fu, anche in tale occasione, l'omicidio di una donna per mano del suo compagno, avvenuto questa volta al mare, tra le scogliere, subito dopo la consumazione di un rapporto sessuale con l'aggressore, segno questo, secondo quanto si legge nella sentenza, di *“abuso e sentimento d'amore cristallizzati nel rapporto sessuale consumatosi immediatamente prima dell'omicidio”*.

La Corte di Assise di Appello di Catanzaro riformò parzialmente quanto stabilito dal giudice di primo grado, che aveva condannato l'uomo alla pena di reclusione di venticinque anni, per omicidio premeditato della compagna, escludendo l'aggravante della premeditazione e confermando invece il giudizio di equivalenza tra circostanze aggravanti e attenuanti. Ai fini della piena comprensione della dinamica in analisi, è

¹²⁸ Cass. Pen., sez. I, 3 dicembre 2025, (ud. 03/12/2025 – dep. 10/02/2026), n. 5413, consultabile all'indirizzo: <https://dejure.lefebvregriffre.it/dettaglio/14830945?categoria=giurisprudenza>.

importante specificare che l'aggressore era stato precedentemente sottoposto a perizia psichiatrica in primo grado, frangente in cui venne confermata la piena capacità d'intendere e di volere di quest'ultimo, e nata per via del fatto che egli era stato precedentemente protagonista di episodi psicopatologici dissociativi – per via della morte del padre – e di disturbi psichiatrici, a causa dei quali venne sottoposto a TSO.¹²⁹

La criminodinamica, per come venne ricostruita dal perito, vide la propria genesi nella mancanza di gestione emotiva relativamente al rapporto amoroso con la vittima: dal rapporto sessuale, si passò ad alterazioni emotive tali da provocare una lite intensa, culminata nell'omicidio della compagna. Ad ogni modo, il ricorso, che tra i motivi di doglianza contestava il mancato riconoscimento del vizio totale o parziale di mente e l'applicazione dell'aggravante della crudeltà, venne rigettato dalla Suprema Corte, che confermò quanto affermato dal perito in merito alla piena capacità d'intendere e di volere dell'omicida, e che ritenne altresì applicabile in pieno la suddetta aggravante contestata. L'accanimento lesivo e la sproporzione dei mezzi impiegati per perpetrare il reato risultano chiari dall'autopsia effettuata sul corpo della donna: il ruolo del medico legale, quindi, si rivelò fondamentale per la definizione della dinamica delittuosa, in quanto fu possibile rilevare il numero di coltellate subite dalla vittima e ricostruire una furia omicida che una mente annebbiata da incapacità, seguendo quanto affermato dalla difesa, avrebbe invece difficilmente potuto tentare di occultare. Difatti, secondo le ricostruzioni medico-legali, l'uomo agì con la piena volontà di arrecare non solo un danno alla compagna, ma bensì una serie di sofferenze aggiuntive e sovrabbondanti rispetto a quelle necessarie per causarne il decesso.

Dai dati raccolti, inoltre, emerge come l'aggressore colpì inizialmente la vittima con molteplici fendenti al torace, proseguendo violentemente nonostante i tentativi di difesa, e terminando la serie di coltellate da tergo, mentre la compagna non poteva difendersi. La furia annientatrice, in questo caso, è perfettamente ravvisabile nelle ventotto coltellate

¹²⁹Il diritto all'autodeterminazione, in G.A. Norelli, C. Buccelli, V. Fineschi, *Medicina legale e delle assicurazioni*, 2ª ed., Padova, Piccin, pp. 36 e ss., ove si fa riferimento ai trattamenti in assenza di consenso. Le norme di riferimento nel nostro ordinamento sono gli artt. 34 e 35 della L. 833/78, che istituì il Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.). Detti articoli specificano che il trattamento sanitario obbligatorio (TSO) è previsto in tutti i casi di malattia di mente, in particolare nelle fattispecie in cui sia ritenuta necessaria la degenza presso strutture ospedaliere attrezzate, ma solo nei casi in cui il malato rifiuti in tutti i modi il trattamento o nei casi connotati da urgenza o quando non sia possibile agire in maniera differente per la tutela del paziente.

inferte e dallo sbattimento continuo del capo della vittima, presa per i capelli, sugli scogli, attinta anche in questo frangente da tergo, causandole in questo modo numerose fratture al volto. Secondo la Corte, il dolo che è rilevabile nella fattispecie in esame è quello diretto a compiere un omicidio,¹³⁰ aggravato dal fatto che l'aggressore aveva preventivamente portato con sé un coltello prima di incontrare la vittima. Oltre a ciò, è altresì ampiamente ravvisabile l'aggravante della crudeltà, per due ordini di ragioni: in primo luogo, l'aggressore preordinò l'assassinio tramite l'ausilio di un'arma bianca, mentre in secondo luogo si approfittò della donna, intrattenendo con lei un rapporto sessuale, poco prima di porre fine alla sua vita nelle modalità estremamente violente appena descritte. In aggiunta al quadro sinora presentato, l'uomo si occupò di nascondere l'arma del delitto e di occultare il cadavere tra gli scogli e, una volta interrogato dalle Autorità, confessò solo parzialmente il fatto, affermando che il delitto fu la conseguenza finale di un atto di legittima difesa, prodotto a seguito di una iniziale aggressione che, in base a quanto afferma, avrebbe subito dalla vittima.

Sulle basi di quanto sino a qui analizzato, nell'ambito dei femminicidi classificati come IPF, è un tratto comune che l'autore del reato sia un partner attuale o ex partner della vittima, che per via di un rifiuto e di una conseguente volontà di dominazione della donna, decide di porre fine prima alla sua autodeterminazione e poi alla sua vita. Analogamente a quanto rilevato nel caso precedente, anche nella fattispecie in esame l'autore del reato risulta essere l'ex compagno della donna, che nonostante la rottura "ufficiale" del rapporto, continuava a nutrire per lei forti sentimenti amorosi. Il dato preoccupante, che connota la fattispecie in analisi, è rappresentato dal fatto che la donna riceveva assiduamente messaggi dall'ex partner, senza che questo potesse in alcun modo preoccuparla, tanto che fu lei stessa, la mattina dell'omicidio, a cercare il suo assassino, così che la accompagnasse, dopo il termine dell'orario di lavoro, presso il luogo in cui le venne strappata la vita. In tale occasione, il rapporto sessuale consumatosi risultò essere consenziente, per via della concordanza tra quanto dichiarato dall'imputato e quanto emerso dalle indagini autoptiche, che non accertarono la presenza di alcun segno che potesse essere ricollegato ad un episodio di violenza sessuale. Da un'attenta analisi delle informazioni vagliate dalla Corte, il sentimento della donna, in questo caso, risultò essere

¹³⁰ Art. 575 c.p., cit.

tendenzialmente indifferente a quei piccoli segnali che potevano essere considerati, invece, come possibili “premonitori” di una futura rappresentazione distorta del rapporto da parte dell’uomo, particolarmente avvezzo, probabilmente per via dell’impianto socioculturale di provenienza, a considerare la donna quale soggetto biologicamente inferiore, e per questo dominabile.

1.10 LA SPROPORZIONE DI UNA FURIA INCONTROLLATA: IL CASO DEL FEMMINICIDIO DI GIULIA CECCHETTIN

Secondo quanto si è avuto modo di analizzare nel paragrafo precedente, che ha preso in analisi due sentenze esemplificative di casi di IPF su cui ha avuto modo di esprimersi la Suprema Corte di Cassazione, risulta necessario rimarcare un concetto fondamentale: l’introduzione del reato di femminicidio quale fattispecie autonoma di reato avvenne, nel nostro Paese, solo nel dicembre del 2025¹³¹, come atto finale di consapevolezza politica, prodotta da una crescente e dirompente carica sociale di rivalsa contro una società profondamente discriminatoria nei confronti dei diritti della donna.

Indubbiamente, uno dei casi mediatici di maggiore rilievo risulta essere quello relativo al femminicidio di Giulia Cecchettin, consumato per mano dell’allora poco più che ventenne Filippo Turetta, ex partner della vittima. L’analisi che seguirà in merito alla sentenza di secondo grado della Corte d’Assise di Venezia¹³² ripercorrerà la dinamica dell’omicidio da un punto di vista medico-legale, con un’analisi finale in merito alla conferma della decisione di condanna, che incluse l’aggravante della premeditazione, ma escluse quella della crudeltà¹³³. È utile inoltre tenere conto del fatto che, all’epoca dei fatti, la fattispecie del reato di femminicidio non era ancora stata introdotta nel nostro ordinamento, per cui il reato contestato all’imputato, in primo grado, fu chiaramente quello di omicidio, ai sensi dell’art. 575 c.p.

¹³¹ L. 181 del 2025, cit.

¹³² Corte d’Assise di Venezia, sez. ass., 3 dicembre 2024 (dep. 8 aprile 2025), n. 2/2024.

¹³³ Art. 61, primo comma, n. 4, c.p.

1.10.1 LA RICOSTRUZIONE SOMMARIA DEI FATTI E L'IMPUTAZIONE:

La richiesta del P.m. fu quella della condanna all'ergastolo di Filippo Turetta, imputato dei reati di cui agli artt. 575, 576 co. 1 n. 5.1¹³⁴, 577 co. 1 nn. 3), 4)¹³⁵ e co. 2 c.p., 612-bis c.p.¹³⁶, nonché di quelli agli artt. 61, n. 2¹³⁷ e 605 c.p.¹³⁸, artt. 61 n. 2 c.p. e 4 della L. n. 110 del 1975¹³⁹ e infine artt. 61 n. 2 e 412 c.p. Le argomentazioni accusatorie si fondarono sulla ricostruzione dei fatti accaduti, scanditi in fasi che possiamo ben distinguere e che vedono la progressione di una dinamica relazionale sempre più opprimente e profondamente sofferta dalla vittima. Il capo d'imputazione descrive brevemente la dinamica omicidiaria: la Cecchettin venne uccisa con settantacinque coltellate la sera dell'11 novembre 2023, attinta in diversi distretti – anche vitali - del corpo, come accertato accuratamente dai medici-legali. La furia del Turetta si manifestò in luoghi diversi, in cui la sua volontà omicida non accennò ad arrestarsi: in un primo momento, sequestrò la vittima, immobilizzandola e costringendola all'interno della sua auto, minacciandola e colpendola con ripetuti calci, nonostante i lamenti e le urla. L'intento finale, come accertato dalle indagini e dall'istruzione probatoria, era quello di limitare la libertà personale della ragazza e successivamente, dopo averle inferto numerose ferite all'interno dell'abitacolo dell'autovettura, di privarla della vita in un luogo isolato. La fase finale della dinamica delittuosa, invece, prevedeva l'occultamento del cadavere e la fuga, seppur improvvisata.

¹³⁴ Art. 576 c.p., rubricato “*Circostanze aggravanti. Ergastolo*”. La norma prevede l'applicazione della pena del l'ergastolo se l'omicidio (art. 575 c.p.) viene commesso secondo le circostanze aggravanti speciali elencate. Il capo d'imputazione formulato dal P.m. prevede l'applicazione, in particolare, della circostanza aggravante speciale di cui al n. 5 dell'articolo, ossia quella per cui viene applicata la pena dell'ergastolo nel caso in cui l'omicidio venga commesso dallo stesso soggetto che ha posto in essere atti persecutori (art. 612-bis c.p.) nei confronti della stessa vittima.

¹³⁵ Art. 577 c.p., rubricato “*Altre circostanze aggravanti. Ergastolo*”. Nello specifico, il n. 3) prevede l'aggravante della premeditazione, mentre il n. 4) prevede l'applicazione della pena dell'ergastolo nel caso in cui il reato di omicidio concorra con una delle circostanze previste dall'art. 61, nn.1 - 4 c.p.

¹³⁶ Art. 612-bis c.p., relative al delitto di atti persecutori.

¹³⁷ Art. 61, n. 2, c.p., relative alle circostanze aggravanti. In particolare, il primo comma, al n.2 prevede la seguente circostanza aggravante: “*l'aver commesso il reato per eseguirne occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero l'impunità di un altro reato*”.

¹³⁸ Art. 605 c.p., rubricato “*Sequestro di persona*”.

¹³⁹ Cfr. art. 4 della Legge 18 aprile 1975, n. 110 (*Note integrative della disciplina di controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi*). L'articolo in questione disciplina il porto d'armi o degli oggetti atti ad offendere al di fuori della propria abitazione.

Sulla base di tale ricostruzione, l'accusa del P.m. si concentrò su elementi oggettivi ed incontrovertibili. Nello specifico, rispetto al primo capo d'imputazione, venne richiesta l'applicazione della circostanza aggravante dell'aver ucciso la vittima con la quale il Turetta era stato legato da relazione affettiva, in quanto dalle indagini effettuate sui dispositivi cellulari dei due ragazzi e secondo quanto confermato dalle testimonianze assunte in sede di istruzione probatoria, risultò che la relazione amorosa, seppur particolarmente turbolenta, iniziò per la prima volta nei primi mesi del 2022, terminando definitivamente nel luglio del 2023, ossia l'anno in cui il Turetta maturò gli intenti vendicativi nei confronti dell'ormai ex compagna, ossessionato dal fatto che la Cecchettin non volesse in alcun modo riprendere la relazione amorosa, per via del carattere oppressivo e controllante del ragazzo. In secondo luogo, invece, venne contestata la commissione del reato di cui all'art. 612-bis c.p., in quanto il Turetta, a seguito dell'interruzione della relazione e del continuo rifiuto della ragazza, poneva in essere atti persecutori di varia natura. Tra questi, all'interno della sentenza, vengono elencati: minacce particolarmente violente, richieste insistenti con cui chiedeva alla persona offesa quali fossero le sue frequentazioni e relazioni, nonché l'installazione di una specifica applicazione "spia" con cui riusciva a tracciare la navigazione online e i movimenti della Cecchettin, senza tralasciare il fatto che manifestasse continuamente alla vittima il proprio tormento psico-fisico, causato dall'interruzione della relazione, sfruttando così l'indole della Cecchettin, che in qualche modo continuava a rimanere in contatto con il suo aggressore, avendo il timore che egli potesse togliersi la vita. Tali condotte, secondo l'accusa e come dimostrato anche dalle chat *whatsapp* analizzate, causavano nella vittima un perdurante stato di ansia e di forte turbamento, nonché di paura che il Turetta potesse recarle qualche tipo di danno. Tuttavia, come venne riscontrato dalle testimonianze assunte degli amici della vittima¹⁴⁰, si trattava di una forma di manipolazione psicologica atta a persuadere la Cecchettin, infondendo in lei dei sentimenti di pietà tali da poterla indurre a riprendere la relazione amorosa, seppur in realtà si trattasse chiaramente di deliri prodotti da una dinamica di possesso e controllo, tipica della fattispecie del femminicidio, che oggi trova spazio – a livello sanzionatorio – nell'art. 577-bis c.p. Infine, il P.m. chiese

¹⁴⁰ Corte d'Assise di Venezia, sez. ass., 3 dicembre 2024, n. 2/2024, p. 63.

l'applicazione delle circostanze aggravanti della premeditazione¹⁴¹ e della crudeltà¹⁴², per il fatto che il Turetta pianificò l'azione omicida prima dell'ultimo incontro con la vittima, come dimostrato dal contenuto rinvenuto all'interno del suo telefono cellulare, e che le inferse ben settantacinque coltellate, di cui solo 20 vennero rilevate quali ferite da difesa della vittima. I distretti attinti dai fendenti vennero localizzati dai medici legali anche a livello del volto, delineando un'azione lesiva nettamente malevola e sovrabbondante – scandita temporalmente e spazialmente - rispetto a quella richiesta per il perfezionamento del reato di omicidio. Infine, il quadro incriminatorio, come è possibile leggere al capo d), termina con la richiesta di applicazione dell'art. 412 c.p., in merito all'occultamento di cadavere, con l'aggravante dell'aver commesso detta condotta per nascondere il corpo della vittima e tentare la fuga, attraversando i confini nazionali.¹⁴³

Il processo, svoltosi nelle forme del giudizio immediato¹⁴⁴ in data 23 settembre 2024, a seguito del rifiuto espresso da parte dell'imputato di essere giudicato tramite rito abbreviato¹⁴⁵, vide l'acquisizione del fascicolo delle indagini all'interno del dibattimento, con successiva integrazione probatoria - richiesta dalle parti processuali – relativa all'esame dell'imputato.¹⁴⁶ L'udienza finale venne fissata in data 3 dicembre 2024, con riserva di deposito della motivazione entro i successivi novanta giorni, successivamente prorogata nuovamente di quaranta giorni per il deposito della sentenza.

1.10.2 L'ATTIVITÀ D'INDAGINE E LA GENESI DELLA RELAZIONE TRA GIULIA CECCHETTIN E FILIPPO TURETTA

Le indagini, avviate il 12 novembre 2023 a seguito di denuncia presentata dal padre della vittima, Gino Cecchettin, consentirono di effettuare una ricostruzione cronologica degli eventi che consequenzialmente portarono alla consumazione dell'omicidio.

¹⁴¹ Art. 577, co. 1, n. 3, c.p., cit.

¹⁴² Art. 61, co. 1, n. 4, c.p., cit.

¹⁴³ Art. 61, n. 2, c.p., cit.

¹⁴⁴ Artt. 438 e ss., c.p.p.

¹⁴⁵ Artt. 453 e ss., c.p.p.

¹⁴⁶ Art. 493 c.p.p., rubricato "Richieste di prova".

I due ragazzi, a seguito di una richiesta espressa proprio della Cecchettin, si incontrarono per trascorrere il pomeriggio e la serata assieme presso un centro commerciale, in cui vennero ripresi dalle telecamere di sorveglianza. Successivamente, un testimone assistette alla lite avvenuta tra i due quella stessa sera, come dimostra la chiamata telefonica da egli effettuata al servizio 112, da cui si evince chiaramente lo stato di pericolo della ragazza, che veniva aggredita in quegli istanti dal Turetta, in quella che risulterà - a posteriori - essere la fase finale del crimine. A riprova di ciò, grazie alle telecamere di sorveglianza che ripresero la scena è possibile vedere come una ragazza veniva rincorsa da un ragazzo, che la spingeva da tergo e la faceva cadere a terra, colpendola ripetutamente. Infine, l'atto terminò con il sequestro del corpo della ragazza, riposto poi nei sedili posteriori dell'abitacolo dell'auto del suo aggressore, che si allontanò velocemente.

Il ritrovamento del cadavere della vittima avvenne il 18 novembre 2023, all'interno di una zona di montagna, a circa due ore di macchina dal luogo in cui venne registrata l'ultima aggressione precedentemente descritta. Il Turetta, dandosi alla fuga, venne localizzato quello stesso giorno fuori dai confini nazionali, ossia in Germania, e sottoposto a custodia cautelare¹⁴⁷, come da ordinanza emessa in data 15 novembre 2023. Le attività d'indagine, una volta ultimate, ricostruirono una criminodinamica particolarmente riprovevole e decisamente più grave rispetto a quella inizialmente ipotizzata.

La ricostruzione cronologica degli eventi che hanno condotto al femminicidio di Giulia Cecchettin impone un'analisi preliminare della genesi della relazione con l'aggressore, segnata da un accanimento ossessivo e dall'incapacità di accettare la fine della relazione amorosa. Il riscontro probatorio di tale dinamica è identificabile nelle *chat* e nei messaggi estratti dai dispositivi dei due giovani, in particolare grazie all'acquisizione del contenuto del *cloud* presente al loro interno. Si tratta di una serie di elementi che, se letti assieme alle testimonianze prodotte dagli amici e familiari della vittima, permettono di comprendere l'evoluzione del rapporto e la profondità della manipolazione psicologica posta in essere dal Turetta, con cui la vittima ufficializzò la relazione amorosa il 22 gennaio 2022.

¹⁴⁷ Artt. 272 e ss., c.p.p.

Il rapporto nato si rivelò, sin dalle prime fasi, profondamente asimmetrico e connotato da un atteggiamento piuttosto ossessivo e controllante del Turetta. Difatti, come si evince dalle dichiarazioni testimoniali assunte e dalle suddette *chat*, l'imputato non accettava di buon grado che Giulia volesse ritagliarsi degli spazi di libertà, ostacolando ogni sua scelta personale e pretendendo di ricevere spiegazioni dettagliate in merito alle sue frequentazioni quando non si trovava assieme a lui. Oltre a ciò, un dato particolarmente rappresentativo del comportamento ossessivo dell'imputato si evince da come egli pretendesse che la ragazza – il cui rendimento scolastico era migliore del suo – rallentasse i suoi studi, così da poter conseguire assieme il diploma di laurea. Il clima di pressione e di costante ansia, alimentati dal profondo vittimismo sprigionato dal Turetta, portò Giulia ad una vera e propria esasperazione, connotata da pianti e attacchi d'ansia, nonché da lunghi sfoghi emotivi, cercando di trovare rifugio psicologico presso il suo gruppo di amiche, che – è bene ribadire – non si sarebbero mai immaginate che il Turetta potesse manifestare una qualsiasi volontà di recarle danno. Ad ogni modo, la conseguenza diretta di una tale instabilità relazionale si manifestò tramite la prima rottura del rapporto il 16 marzo 2023, voluta dalla vittima, ma mai accettata dall'imputato. Perfino in tale occasione, l'atteggiamento vittimistico e manipolativo del Turetta riuscì a persuadere la bontà e l'accondiscendenza della vittima, che gli concesse una prima occasione di riavvicinamento nel maggio dello stesso anno, per via del fatto che dopo la separazione – come avverrà anche a seguito della seconda – l'imputato aveva manifestato intenti suicidi, dovuti al fatto che egli dichiarava più volte di non riuscire più a vivere senza di lei.¹⁴⁸ Nonostante il riavvicinamento, i comportamenti manipolativi ed oppressivi si ripresentarono ciclicamente, tanto da ridurre drasticamente i sentimenti che la vittima provava nei confronti del ragazzo, portandola a decidere definitivamente di concludere la relazione il 31 luglio 2023, nonostante ella dichiarasse di provare ancora del bene per il ragazzo.

Nonostante la rottura, Turetta non accettava in alcun modo la decisione di Giulia, continuando a cercarla assiduamente e a voler mantenere un rapporto di amicizia o almeno di frequentazione con il gruppo universitario di amici. Il sentimento che portò la vittima a non troncare immediatamente ogni tipo di rapporto con l'imputato fu il grande

¹⁴⁸ Corte d'Assise di Venezia, sez. ass., 3 dicembre 2024, n. 2/2024, p. 11.

senso di colpa che provava e il bene che sentiva nei suoi confronti. Tuttavia, la realtà veniva quotidianamente distorta dalla continua manipolazione emotiva di cui il Turetta si armava, minacciando ripetutamente il suicidio e di passare le giornate a guardare il soffitto di casa sua, senza alcun obiettivo futuro, completamente oscurato dalla fine della relazione.

È proprio a questo punto che l'imputato pose in essere comportamenti controllanti, rientranti nella fattispecie di reato di atti persecutori¹⁴⁹, secondo quanto affermato dall'accusa, per via del fatto che installò una specifica applicazione dedicata a verificare gli ultimi accessi di Giulia nelle *chat* di *whatsapp*, tramite l'ausilio di una VPN, pretendendo altresì di sapere ogni dettaglio in merito alla vita della ragazza, alle persone che frequentava e ai colloqui con lo psicologo.

La situazione degenerò ulteriormente negli ultimi mesi del 2023, quando già nel mese di settembre Giulia aveva inviato al Turetta una lista¹⁵⁰ redatta per annotare tutti i motivi che avevano portato la persona offesa a decidere di interrompere la relazione amorosa. Tutto questo, unito ai continui rifiuti espressi dalla vittima, non arrestò la volontà del ragazzo di ricongiungersi, non solo emotivamente, ma anche carnalmente con la stessa, con cui aveva tentato nuovamente degli approcci fisici, puntualmente e costantemente rifiutati.

In questo modo e a seguito di tali comportamenti, l'atteggiamento di Giulia divenne più intransigente, soprattutto a seguito di alcuni episodi preoccupanti, avvenuti nell'ottobre del 2023, e che delineano come la violenza repressa del ragazzo, manifestata in precedenza solo attraverso minacce via *chat*, si stesse concretizzando a tal punto da portarlo a perpetrare violenza fisica nei confronti della persona offesa qualche settimana prima dell'omicidio, almeno in due occasioni. Infatti, dalla lettura dei messaggi scambiati tra Giulia e l'aggressore, capiamo come si fosse trattato di episodi non particolarmente leggeri, che denotano quanto lo spirito del Turetta fosse carico di rabbia repressa. In aggiunta, come emerge dalla ricostruzione dei fatti recepita nella sentenza, all'interno delle conversazioni intercorse tra i due, Giulia scriveva: “[...] *C'era cattiveria in quel pugno e a me ha fatto male. Non ho detto niente perché c'erano gli altri, ma una cosa simile era già successa... [...] non era un pugno per scherzo Pippo, lo hai fatto con*

¹⁴⁹ Art. 612 c.p., cit.

¹⁵⁰ Corte d'Assise di Venezia, sez. ass., 3 dicembre 2024, n. 2/2024, p. 64.

cattiveria e con l'intento di farmi male".¹⁵¹ Si trattava di una violenza latente, che aveva palesato i primi segnali di manifestazione proprio in dette occasioni, e che risuonavano nella mente del Turetta secondo una logica malata di controllo totale e di annullamento dell'autodeterminazione della vittima, nonostante quest'ultima avesse continuato a vivere la propria vita, tanto da aver intrapreso da poco tempo una frequentazione con un altro ragazzo.

La mattina di martedì 7 novembre 2023, a seguito di un'ennesima lite tra i due ragazzi, venne creata dal Turetta quella che si rivelerà essere la prova regina della premeditazione del reato, ossia una lista dettagliata degli oggetti da comprare e degli atti da compiere per perseguire e realizzare l'intento criminoso¹⁵². Nei giorni successivi, a seguito di continue liti via chat, Giulia tentò di trovare un modo per riappacificarsi col Turetta, proponendogli di recarsi assieme presso il centro commerciale Nave de Vero, situato in provincia di Venezia. Da qui, la dinamica dei fatti dell'11 novembre 2023 risulta essere quella presentata inizialmente e tragicamente culminata con la violenta uccisione di Giulia.

1.10.3 L'ANALISI MEDICO-LEGALE DELLA DINAMICA CRIMINOSA:

La ricostruzione medico-legale ha permesso di delineare la dinamica omicidiaria del femminicidio di Giulia Cecchettin, scandita in tre aggressioni distinte. La prima di queste violenze è avvenuta, dopo che il Turetta aveva guidato allontanandosi dal centro commerciale, presso il Comune di Vigonovo, in cui la vittima è stata attinta dai primi colpi di arma bianca, la cui lama è stata rinvenuta proprio in quello stesso luogo, priva di impugnatura. È in questa fase che il testimone oculare, dal proprio balcone di casa, assistette alla scena, dichiarando al servizio del 112 di aver sentito le urla di una ragazza che veniva presa a calci e che gridava aiuto.¹⁵³ La lama del coltello rinvenuta sul posto, seppur priva di tracce ematiche, venne successivamente ricollegata dai medici legali come compatibile con alcune ferite registrate sul cadavere della vittima e vennero ulteriormente

¹⁵¹ Corte d'Assise di Venezia, sez. ass., 3 dicembre 2024, n. 2/2024, p. 67.

¹⁵² Corte d'Assise di Venezia, sez. ass., 3 dicembre 2024, n. 2/2024, p. 73.

¹⁵³ Corte d'Assise di Venezia, sez. ass., 3 dicembre 2024, n. 2/2024, p. 91.

reperiti frammenti di materiale solido e riconducibile all'impugnatura dell'arma. Grazie a tali ritrovamenti, la ricostruzione fattuale colloca l'infrazione dei primi fendenti proprio in tale luogo. In aggiunta, la colluttazione avvenuta in questa prima fase dell'omicidio sembrerebbe essere stata particolarmente violenta, per via del fatto che in sede di sopralluogo, come dimostrato dalle evidenze fotografiche della scena, sono state rinvenute macchie di sangue particolarmente consistenti e situate in zone diverse, nonostante il fatto che la vittima indossasse indumenti invernali, quindi maggiormente idonei ad assorbire materiale ematico. Le risultanze degli accertamenti tecnici svolti dai R.I.S. di Parma all'interno dell'autovettura dell'assassino – come confermato ulteriormente dalle stesse dichiarazioni rese da quest'ultimo, secondo cui in quel momento ormai “*Giulia non ci fosse più*” – hanno permesso di dimostrare con certezza che la vittima fosse già stata colpita numerose volte all'interno dell'abitacolo del veicolo, collocando in questo frangente la seconda fase dell'omicidio. Difatti, a supporto di tale conferma, sono state identificate delle inequivocabili tracce ematiche “da proiezione” – prodotte secondo il cosiddetto effetto *cast-off* – sul soffitto interno e nella zona tra il volante e il parabrezza, dimostrando come i colpi fossero stati inferti da dietro verso avanti. In aggiunta, sui sedili posteriori è stata rinvenuta una traccia ematica da contatto particolarmente estesa, segno del fatto che il corpo della vittima, oramai inanimato, era giaciuto sanguinante sui sedili posteriori dell'autovettura. Infine, sempre all'interno dell'abitacolo e nello specifico nella parte sinistra dei sedili, vennero repertate tracce ematiche riconducibili a gocciolamenti e colature, a dimostrazione del fatto che la parte anteriore del corpo della vittima, su cui vennero localizzate il maggior numero di ferite, si trovava proprio in quella zona.¹⁵⁴

La terza fase dell'omicidio viene temporalmente collocata alle ore 23:40 nel comune di Fossò, grazie alle preziose videoregistrazioni delle telecamere di sorveglianza di una ditta del posto, che sono state acquisite, processate e infine ottimizzate dai R.I.S. Di Parma¹⁵⁵ e da cui è possibile vedere per intero l'aggressione subita da Giulia. Quest'ultima, una

¹⁵⁴ Corte d'Assise di Venezia, sez. ass., 3 dicembre 2024, n. 2/2024, p. 98.

¹⁵⁵ Si tratta di uno dei quattro Reparti Investigazioni Scientifiche, aventi sede a Roma, Parma, Cagliari e Messina, sotto le dipendenze del Ra.C.I.S. (Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche, con sede a Roma). Tutte le informazioni sono consultabili sulla pagina web ufficiale dell'Arma dei Carabinieri (<https://www.carabinieri.it/chi-siamo/oggi/organizzazione/mobile-e-speciale/raggruppamento-carabinieri-investigazioni-scientifiche>).

volta fuggita dall'auto del Turetta, una Fiat Grande Punto, viene immortalata nel tentativo di fuggire dal suo aggressore, che riuscì comunque a raggiungerla e a buttarla a terra, procedendo poi ad immobilizzarla posizionandocisi sopra. Dalle immagini fu possibile notare come il Turetta muovesse ripetutamente il proprio braccio destro, direzionandolo dall'alto verso il basso, colpendo la vittima, che rimase a terra immobile dopo che l'aggressione era terminata. In seguito, dopo pochi secondi, l'imputato avvicinò l'auto al corpo della vittima, trasportandolo all'interno dell'abitacolo dell'autovettura, per poi procedere ad allontanarsi dalla scena. In sede di sopralluogo, vennero repertate tracce ematiche ancora più consistenti rispetto a quelle di Vigonovo, oltre al fatto che venne rinvenuto un residuo di nastro adesivo, compatibile a quello acquistato online dal Turetta ed utilizzato indubbiamente per immobilizzare e zittire la vittima. A riprova di ciò, l'esame autoptico ha identificato delle tracce da compressione nella regione periorale sul volto della ragazza. Tuttavia, sarà solo dopo la ricostruzione finale che si comprenderà come Giulia fosse già deceduta prima che il Turetta si dirigesse presso il luogo in cui tentò di occultare il corpo della vittima, dandosi poi alla fuga, già premeditata.

Infine, il Turetta, in una fuga maldestra e repentina, si recò con l'auto presso la località turistica di Pian delle More, nei pressi di Piancavallo, in provincia di Pordenone, nel Friuli-Venezia Giulia. Si tratta di un'area boschiva di montagna, in cui l'imputato permase per oltre un'ora¹⁵⁶, ossia il tempo necessario per nascondere il cadavere della vittima in uno spazio nascosto, all'interno di una cavità rocciosa, coperto da sacchi neri di plastica. Le attività investigative svolte in quell'area permisero di repertare numerosi elementi, tra cui dei fazzoletti, un rotolo di sacchi neri ricollegabili a quelli utilizzati dal Turetta per occultare il corpo della vittima, un libro ed infine tracce ematiche, geneticamente ricollegabili sia all'aggressore che alla vittima. Un dato particolarmente interessante, come anche sottolineato all'interno della sentenza in analisi, è ravvisabile nel fatto che l'imputato abbia accuratamente cercato un luogo in cui poter nascondere il cadavere, in una fessura naturale talmente ristretta da rendere difficoltose le operazioni di ricerca poste in essere dall'unità cinofila.

Il Turetta, una volta catturato in Germania, non possedeva più gli effetti personali di Giulia e aveva meticolosamente provveduto ingenuamente a cambiare gli abiti che aveva

¹⁵⁶ Corte d'Assise di Venezia, sez. ass., 3 dicembre 2024, n. 2/2024, p. 95.

indossato la notte dell'omicidio e a cancellare tutte le applicazioni e i dati del suo *smartphone*, con il chiaro intento di occultare tutto ciò che potesse ricollegarlo al crimine commesso. All'interno della sua Fiat Grande Punto, utilizzata per la fuga, non venne rinvenuta alcuna arma da taglio o altro mezzo lesivo, se non un coltello, privo di tracce biologiche, che egli dichiarò di aver acquistato mentre si trovava a Berlino.

Il risultato degli accertamenti autoptici, effettuati dai medici legali nominati quali consulenti tecnici da parte del P.m. in data 30 novembre 2024, suddivise meticolosamente per tipologia e localizzazione le settantacinque coltellate inferte alla vittima, tra cui: ventotto ferite al capo, sedici ferite al collo, ventinove ferite agli arti superiori e, infine, due ferite agli arti inferiori. L'analisi effettuata ha permesso di ricondurre le fratture ossee e la morfologia delle lesioni ad una furia ed intensità lesiva particolarmente violenta, in quanto per poter penetrare i tessuti molli e raggiungere le formazioni ossee, è necessaria una quantità di forza fisica non indifferente. Tra queste ferite vitali, ne sono state riscontrate alcune anche da difesa attiva e passiva sugli arti superiori, nonché una in particolare – repertata quale lesione n. 9 – riconducibile ad una frattura dell'orbita oculare destra. Su tale lesione è doveroso soffermarsi, per via di una dichiarazione particolarmente impattante resa dal Turetta in sede di interrogatorio. Difatti, descrivendo l'azione concitata con cui perpetrò la morte della persona offesa, egli dichiarò di aver arrestato immediatamente la raffica di colpi una volta attinto l'occhio della vittima, circostanza che, a sua detta, gli fece particolarmente impressione e a seguito della quale capì che aveva oltrepassato il punto di non ritorno, perché Giulia in quel momento aveva già perso la vita.

I medici legali, all'interno del quadro clinico e patologico delineato, hanno identificato la causa della morte in una asfissia meccanica, riconducibile nello specifico a soffocamento, provocato dal fatto che la vittima aveva subito una compressione delle vie respiratorie dovuta ad un ematoma retrofaringeo. Secondo le indagini autoptiche, infatti, risulta come le lesioni 39 e 40 fossero state inferte a livello della seconda vertebra cervicale, recedendo altresì l'arteria vertebrale sinistra. Dalla rottura di tale arteria, ne è derivata una profonda emorragia interna, accumulatasi nello spazio definito dai medici legali come retrofaringeo, ossia la zona muscolare situata dietro la faringe. Da tale accumulo di materiale ematico è derivata la formazione di un importante ematoma, che espandendosi ha esercitato una pressione interna tale da ostruire le vie aeree, impedendo a Giulia di

respirare. Nonostante sia questa appena descritta la causa principale della morte, i consulenti hanno ritenuto doveroso specificare che le ulteriori ferite rilevate hanno provocato forti emorragie, sottoponendo il corpo ad uno stress tale da determinare concausalmente il decesso. Difatti, le analisi medico-legali hanno evidenziato come le lesioni 39 e 40 non abbiano causato la morte immediata della vittima, che probabilmente si trovava in stato di incoscienza dovuta alla mancanza di ossigeno a livello dell'encefalo, ma che è comunque deceduta "entro pochi minuti".¹⁵⁷

1.10.4 LA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEI FATTI: OMICIDIO, PREMEDITAZIONE E CRUDELTÀ

Le prove assunte nel corso delle indagini preliminari, assorbite successivamente all'interno del fascicolo del dibattimento nel corso del giudizio immediato, hanno configurato in maniera oggettiva la commissione del reato di omicidio, commesso dall'imputato Turetta Filippo ai danni della sua ex partner.

All'interno della motivazione della sentenza, la Corte di Assise di Venezia affrontò i diversi capi d'imputazione presentati inizialmente dal P.m., che chiedeva, in particolare, non solo la pena dell'ergastolo per l'omicidio commesso, ma bensì anche l'applicazione di due precise circostanze aggravanti, ossia quella della premeditazione e quella della crudeltà, oltre che ai capi d'imputazione precedentemente esposti. Ai fini della presente analisi, tuttavia, è importante concentrarsi sul capo dell'imputazione che interessa maggiormente il fenomeno del femminicidio.

In primo luogo, infatti, in merito all'applicazione dell'art. 575 c.p., la Corte ravvisa come sia indubbio che l'imputato abbia commesso il fatto, con un comportamento fortemente connotato da *animus necandi*¹⁵⁸, ravvisabile oggettivamente dalle settantacinque coltellate che il Turetta inferse alla vittima, colpendo diversi distretti vitali del corpo, con la piena consapevolezza e volontà di ucciderla. Inoltre, un ulteriore elemento che avvalora tale ricostruzione sta nel fatto che l'imputato, una volta colpita la vittima con diversi fendenti, ha reiterato la condotta, rincorrendo la vittima anche se questa cercava di

¹⁵⁷ Corte d'Assise di Venezia, sez. ass., 3 dicembre 2024, n. 2/2024, p. 99.

¹⁵⁸ Cass. Pen., sez. I. 29/09/2022, n. 3021.

scappare dall'auto. Non solo, ma fu lo stesso imputato, in sede d'esame con gli inquirenti, che dichiarò espressamente la volontà di uccidere Giulia Cecchettin e di occultarne il cadavere.¹⁵⁹

Quanto all'aggravante della premeditazione, nonostante le argomentazioni della difesa¹⁶⁰, la Corte ne ravvisò comunque la piena configurabilità, alla luce di quanto presente all'interno degli atti e sulle basi giurisprudenziali che completano le disposizioni codicistiche, in cui non è presente propriamente una definizione di premeditazione. Richiamando detta giurisprudenza, i giudici della Corte d'Assise di Venezia riportarono quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in merito alla premeditazione, ossia un'azione commessa con un elemento volitivo, ossia il dolo, di intensità tale da portare lucidamente alla commissione del reato, senza alcun ripensamento¹⁶¹. Sempre in merito alla premeditazione, a completamento del quadro giurisprudenziale, i giudici richiamarono un'ulteriore sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte, di importanza storica, ovvero la n. 337 del 2009¹⁶², in cui vennero definiti due elementi costitutivi dell'aggravante in questione: il primo, l'elemento cronologico, si riferisce al tempo intercorso tra la nascita dell'intento criminoso e la sua concreta attuazione, considerato come il momento in cui il reo avrebbe potuto inibire i propri propositi, mentre il secondo, ossia l'elemento ideologico, si concretizzerebbe nella perdurante idea di commettere effettivamente il reato. Nel caso di specie, tali caratteristiche sono perfettamente riscontrabili, in quanto dalla stesura della lista di oggetti utili all'esecuzione dell'omicidio – più volte modificata e aggiornata – e al perfezionamento della fuga fino al giorno in cui, occasionalmente, il Turetta incontrò la vittima il giorno dell'omicidio, trascorsero precisamente quattro giorni.¹⁶³ Si tratta di una finestra temporalmente consistente, in cui l'imputato avrebbe potuto ipoteticamente avere un minimo ripensamento, mentre invece nel caso contrario la prosecuzione volontaria e

¹⁵⁹ Corte d'Assise di Venezia, sez. ass., 3 dicembre 2024, n. 2/2024, pp. 12 e ss., p. 106, in cui è possibile leggere come l'imputato pensasse sin dalla fase della premeditazione di uccidere Giulia e di occultarne il cadavere (all'interno della lista di oggetti rinvenuta nelle note del suo *smartphone*, si legge "badile" e "corda". Egli infatti, durante l'interrogatorio, dichiarò "*forse avrei pensato di seppellirla*", aggiungendo poi "[...] *eventualmente occultare il corpo, potrebbe essere, sì*").

¹⁶⁰ Corte d'Assise di Venezia, sez. ass., 3 dicembre 2024, n. 2/2024, pp. 115, 116 e 117.

¹⁶¹ Cass. Sezioni Unite, sentenza del 20/09/2021, n. 11586.

¹⁶² Corte d'Assise di Venezia, sez. ass., 3 dicembre 2024, n. 2/2024, p. 117.

¹⁶³ Corte d'Assise di Venezia, sez. ass., 3 dicembre 2024, n. 2/2024, pp. 12 e ss., p. 120. Dalle risultanze istruttorie, la creazione della lista risale al 7 novembre 2023, mentre l'omicidio è stato commesso l'11 novembre 2023.

senza soluzione di continuità del proprio proposito criminoso porta a credere fortemente nella “*maggiore perversità e pericolosità del delinquente*”¹⁶⁴, giustificando in questo modo l’inasprimento dell’entità della pena.

Per quanto attiene, invece, all’applicabilità dell’aggravante dell’aver agito con crudeltà¹⁶⁵, di cui si è avuto modo di trattare nel paragrafo precedente, la Corte d’Assise fondò le ragioni del diniego di applicazione di tale circostanza su due assunti, uno derivante dall’impianto processualpenalistico italiano e l’altro fondato su quanto affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione. Il primo motivo per cui la Corte d’Assise di Venezia non ravvisò la presenza di detta aggravante risiede nel fatto che l’ordinamento giudicio italiano, a livello penale, prevede un principio cardine stabilito dall’art. 533, co. 1, c.p.p., che guida la fase decisoria del processo penale, per cui l’imputato non può essere condannato se non risulta colpevole del reato contestatogli “*al di là di ogni ragionevole dubbio*”. Secondo tale premessa, i giudici non riscontrarono alcun elemento che potesse confermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il Turetta avrebbe voluto infliggere a Giulia delle sofferenze eccessive e dal carattere particolarmente riprovevole. A sostegno di ciò, secondo la giurisprudenza richiamata nella sentenza, il numero di coltellate inferte non può determinare, giunti ad una certa soglia, un limite oltre il quale si manifesta l’aggravante della crudeltà, in quanto è necessario, piuttosto, individuare le modalità di attuazione del reato e del relativo elemento psicologico che ne ha determinato l’esecuzione. Con riferimento all’omicidio di Giulia Cecchettin, secondo quanto ritenuto dai giudici, le settantacinque coltellate sono state inferte in maniera rapida e “*quasi alla cieca*”¹⁶⁶, non potendo quindi propendere per l’ipotesi secondo cui l’imputato stesse agendo con l’intento di causare malevolmente delle sofferenze aggiuntive alla vittima, essendo invece il Turetta un soggetto inesperto e inabile nell’esecuzione di tali condotte, seppur indubbiamente efferate. La Corte, proseguendo nella motivazione, precisò ulteriormente come l’imputato non avesse l’esperienza di infliggere dei colpi immediatamente mortali, come dimostrato dal fatto che, contrariamente, inflisse alla stessa una carica furiosa di coltellate incontrollate, quasi certamente frutto di inesperienza e di forte rabbia repressa. Tuttavia, dalla lettura dei capi d’imputazione e delle successive

¹⁶⁴ Cass. Pen., sez. I, sentenza n. 32746 del 17/06/2020.

¹⁶⁵ Art. 61, co. 1, n. 4, c.p., cit.

¹⁶⁶ Corte d’Assise di Venezia, sez. ass., 3 dicembre 2024, n. 2/2024, p. 131.

motivazioni decisorie della Corte, è possibile notare una divergenza interpretativa in merito al fatto che secondo l'accusa, la protrazione dell'azione omicidiaria in un lasso temporale di circa venti minuti, scandito spazialmente in tre luoghi diversi, dimostri quanto Giulia provasse uno stato di profonda angoscia per l'aggressione subita e che il Turetta avrebbe potuto terminare l'atto immediatamente, senza causare ulteriori sofferenze. Contrariamente a tale ricostruzione interpretativa, tuttavia, i giudici della Corte non hanno riscontrato alcun elemento oggettivo che potesse far credere che vi fosse un'effettiva volontà del Turetta di infliggere sofferenze ulteriori alla vittima, nemmeno nel fatto che l'aggressione si fosse prolungata in maniera innecessaria.

1.10.5 L'INFLIZIONE DELLA PENA: L'ERGASTOLO, LA PREMEDITAZIONE E PERCHÉ, SECONDO LA CORTE, NON SI CONFIGURÒ LA FATTISPECIE DI ATTI PERSECUTORI.

Come già accennato inizialmente, a Filippo Turetta venne applicata la pena dell'ergastolo, in quanto la dinamica dei fatti, per come ricostruiti, e gli elementi probatori di natura oggettiva a suo carico dimostrano come egli si fosse immaginato un unico disegno criminoso, concretizzato e conclusosi con l'omicidio di Giulia.

Al Turetta vennero negate le circostanze attenuanti generiche richieste dalla difesa¹⁶⁷, per via dei futili motivi e della particolare efferatezza con cui egli agì nel premeditare e poi compiere l'omicidio di Giulia, nonché per il fatto che nel periodo che precedeva tale fatto illecito, l'imputato manifestò un forte senso di oppressione e di negazione dell'autodeterminazione della ragazza.¹⁶⁸

In merito a quest'ultimo tema, relativo appunto al concetto di autodeterminazione della donna, è necessario aggiungere una considerazione, in quanto trattasi di un argomento utile alla presente trattazione relativa al reato di femminicidio quale estrema estrinsecazione dei reati di genere, come dimostrato dal fatto che l'articolo 577-bis c.p.,

¹⁶⁷ Art. 62-bis, c.p., ai sensi del quale è possibile che il giudice, una volta valutate determinate circostanze diverse da quelle previste dall'articolo precedente – relativo alle circostanze attenuanti – può decidere di diminuire la pena.

¹⁶⁸ Corte d'Assise di Venezia, sez. ass., 3 dicembre 2024, n. 2/2024, p. 136.

recentemente introdotto, fa proprio riferimento a detto concetto. Dalla lettura delle chat e delle conversazioni intercorse tra Giulia e il suo aggressore, risulta che questi tentasse in ogni modo di sminuire le scelte e le volontà della ragazza, facendo leva sulla sua indole particolarmente buona e sensibile. Difatti, il Turetta giustificava l'allontanamento di Giulia nel fatto che ella fosse fortemente condizionata da ciò che le veniva consigliato dal suo gruppo di amici, negando di fatto che potesse invece avere una propria coscienza critica indipendente. Nelle dinamiche delittuose quali i femminicidi e i casi di violenza di genere, il riferimento all'autodeterminazione della donna risuona quale fattore caratterizzante di un impianto patriarcale in cui l'uomo non accetta che la sua partner attuale – o ex partner – possa in qualche modo porsi in contrasto con la sua visione. Come dimostrato nel caso in analisi, infatti, il Turetta non solo opprimeva incessantemente Giulia, ma oltretutto negava che potesse avere la volontà di allontanarlo dalla sua vita, riversando la causa di tale distacco nel gruppo di amici – considerati come “manipolatori” - della ragazza. A questo si aggiunge la dinamica del condizionamento psicologico, in cui il senso di colpa per le sofferenze patite dall'aguzzino riesce a dissuadere la vittima dal cogliere quei segnali – apparentemente scollegati tra loro - che, se considerati nel loro insieme, possono permettere di prevedere un finale nefasto.

Ad ogni modo, tornando all'analisi dei capi di condanna, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, i giudici ravvisarono come la confessione del Turetta e il comportamento tenuto successivamente all'arresto non furono in alcun modo d'aiuto per le Autorità nella ricostruzione della dinamica criminosa. A sostegno di ciò, infatti, la Corte rimarcò come più volte, durante il primo interrogatorio e nel corso delle conversazioni registrate tra i genitori e l'imputato, quest'ultimo avesse omesso volontariamente elementi fattuali anche particolarmente gravi, a sostegno del fatto che inizialmente il suo atteggiamento fosse non del tutto collaborativo, segno della sua speranza nell'ottenere un trattamento sanzionatorio più mite. Oltre a quanto premesso inizialmente dai giudici, essi non poterono non considerare altresì che il sequestro e poi l'omicidio fossero stati premeditati a monte dal Turetta, che, oltre tutto, ebbe la piena lucidità di occultare il cadavere, di cambiare i propri abiti ed infine di pulire l'autovettura.

In ultima analisi, non venne riconosciuto il reato di atti persecutori, ai sensi dell'art. 612-bis c.p. e dell'interpretazione giurisprudenziale che ne guida l'applicazione. Nonostante l'incontrovertibilità della natura persecutoria degli atti posti in essere dal Turetta, che,

come specificato dalla Corte, erano del tutto idonei astrattamente a configurare la fattispecie incriminatrice in questione, nella realtà fattuale, il sentimento della vittima non risultò compatibile col “*perdurante stato di ansia e di paura*” cui la norma fa riferimento quale uno degli elementi integranti la fattispecie di reato.¹⁶⁹ La norma incriminatrice, nella sua formulazione e secondo quanto rimarcato dai giudici, punisce anche coloro che creano un fondato timore nella vittima in merito alla propria incolumità o a quella dei propri stretti congiunti e punisce altresì coloro che portano la persona offesa a mutare il modo in cui vive la propria vita quotidiana. Si tratta di tre fattispecie contemplate dalla norma, che possono essere concorrenti o alternative tra di loro, ma che singolarmente possono integrare perfettamente il reato di atti persecutori. Sulla base di tale ragionamento, la Corte non aderì all’impostazione accusatoria, in quanto dalle dichiarazioni di Giulia, come ricavabile dalle chat private acquisite e dalle testimonianze assunte, non risultò alcuno stato di paura o di ansia profonda e perdurante nel tempo, ma anzi, la vittima manifestò spesso maggiore preoccupazione per la vita dell’imputato, palesando alle proprie amiche il timore che egli potesse togliersi la vita. Sul punto, i giudici richiamarono la giurisprudenza consolidata in materia ¹⁷⁰, secondo cui il perdurante stato di ansia e di paura debba essere ricollegato ad un turbamento psico-fisico rilevabile in concreto, desumibile da ciò che afferma la vittima, dai suoi comportamenti, dai mutamenti del suo stile di vita e da come reagisce alle azioni poste in essere dall’agente. Secondo l’orientamento richiamato, infatti, per integrare la fattispecie di atti persecutori, non è sufficiente, in primo luogo, dimostrare l’idoneità in astratto di anche uno solo degli elementi costitutivi della condotta e, in secondo luogo, non possono essere considerati stati psicologici assimilabili alla forte irritazione, quali sentimenti rientranti nella paura o nell’ansia.

In conclusione, l’analisi sin qui effettuata in merito ad un caso di femminicidio – seppure, all’epoca dei fatti, rientrante nell’ambito applicativo del reato di omicidio - ha permesso di definire i drammatici confini di una dinamica criminale che ripresenta costantemente le medesime sfumature. In questo senso, la medicina legale non solo permette di effettuare un’analisi anatomo-patologica dell’omicidio di genere, ma si rivela essere uno strumento prezioso e prodromico al tentativo di verificare se le peculiarità che contraddistinguono

¹⁶⁹ Corte d’Assise di Venezia, sez. ass., 3 dicembre 2024, n. 2/2024, pp. 121-129.

¹⁷⁰ Cass. Pen., sez. III, sentenza 23 ottobre 2013, n. 46179.

queste fattispecie delittuose possano essere accomunate da elementi comuni e ricorrenti, definendo così un *pattern* medico-legale codificabile.

1.11 IL PATTERN MEDICO-LEGALE DEL REATO DI FEMMINICIDIO: LO STUDIO COMPARATIVO DELLE UNIVERSITÀ DI PADOVA E FRIBURGO IN MERITO AI CASI DI INTIMATE PARTNER FEMICIDE

Nel corso della presente trattazione, si è avuto modo di ripercorrere gli istituti fondamentali per comprendere le dinamiche patologico-forensi che caratterizzano i reati di sangue, con un'analisi particolarmente concentrata sui mezzi lesivi che maggiormente caratterizzano i casi di femminicidio. Inoltre, si è accennato precedentemente al fatto che uno studio in particolare è stato impiegato per guidare detta analisi, essendo esso una raccolta di dati concreti, seppur circoscritti territorialmente. Tuttavia, è bene sottolineare che la difficoltà incontrata nell'individuare uno studio quanto più completo possibile in materia di femminicidio, per via del fatto che diverse aree del mondo non presentano studi scientifici e statistici completi, porta inevitabilmente a poter effettuare un'analisi incompleta, o comunque fortemente condizionata dall'impianto socio-culturale di riferimento, ossia quello europeo. Lo studio in questione, più volte richiamato nei paragrafi precedenti, è quello promosso dagli istituti di medicina legale delle Università di Padova e di Friburgo, condotto in un arco temporale compreso tra il 2000 e il 2022¹⁷¹. Lo studio sinergico ha visto come promotori:

- il Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche, Vascolari e di Sanità Pubblica (Unità di Medicina Legale e Tossicologia, e Unità di Igiene e Sanità Pubblica) dell'Università di Padova;
- l'ULSS 3, Serenissima di Mestre, della provincia di Venezia, in Italia;
- l'istituto di Medicina Legale del Centro Medico dell'Università di Friburgo e della Facoltà di Medicina dell'Università di Friburgo, in Germania.

¹⁷¹ Franchetti G., Trevissoi F., Cocchio S., Furlan P., Viero A., Bonvicini B., Mazzarolo C., Zancaner S., Thoma V., Viel G., Cecchetto G., Thierauf-Emberger A., (2024), *Intimate partner femicide (IPF): Medico-legal investigation at the Institutes of Legal Medicine of Freiburg (Germany) and Padova (Italy)*. Forensic Science International, 361, 112084.

Il risultato ottenuto è stata la definizione di un pattern medico-legale tipico dei femminicidi classificati come casi di *Intimate Partner Femicide* (IPF), ovvero l'omicidio di una donna perpetrato da parte del suo partner attuale o passato, per via del rifiuto di intrattenere o continuare la relazione amorosa.

Lo studio in questione ha tenuto conto di diversi fattori d'analisi, tra cui i dati relativi alle vittime, agli aggressori, al contesto relazionale, nonché tutte le informazioni derivanti dalle indagini patologico-forensi dei femminicidi registrati, svolte nel corso dei ventidue anni di riferimento. I dati analizzati dagli esperti hanno permesso di delineare un pattern medico-legale di *Intimate Partner Femicide* (IPF), ricostruendo una base epidemiologica solida e fondata su dati concreti, seppur circoscritti ai confini dell'Italia e della Germania. In aggiunta, il reato di femminicidio, quale fenomeno multidimensionale, può essere caratterizzato, come già precedentemente accennato, da molteplici sfumature, dovute alle variabili più disparate, tra cui il contesto socio-culturale in cui vittima e autore sono cresciuti, il livello di istruzione, la presenza o meno di disturbi comportamentali o psicopatologici o ancora il passato dell'aggressore, che può averlo reso ossessivo o controllante, per il timore dell'abbandono. Di conseguenza, la ricostruzione che seguirà terrà conto di quanto sinora delineato, ai fini della comprensione della formulazione adottata dal legislatore nazionale per l'introduzione della fattispecie autonoma del reato di femminicidio.¹⁷²

Nonostante la generale omogeneità dei dati registrati, l'unica importante discrepanza riscontrata nei due Paesi riguarda le modalità di attuazione dell'omicidio, in cui l'uso delle armi da fuoco è maggiore in Italia, con una percentuale del 30,2% circa, rispetto che in Germania, in cui si registra una percentuale del 10,3%.¹⁷³ Il dato in questione, come sottolineato dagli esperti, preoccupa non tanto per il fatto che ci sia una più ampia disponibilità di armi per gli italiani, quanto più per il fatto che probabilmente la concessione di licenze per il possesso di un'arma da fuoco non è previamente preceduta da un'attenta valutazione dei soggetti licenziatari.

¹⁷² Art. 577-bis c.p., cit.

¹⁷³ Franchetti G., et al. (2024), *Intimate partner femicide (IPF): Medico-legal investigation at the Institutes of Legal Medicine of Freiburg (Germany) and Padova (Italy)*. Forensic Science International, pp. 3 e 5. I dati citati sono riscontrabili alla Tabella 1, a pagina 3 del documento, in cui è inoltre possibile verificare come nel complesso dei casi analizzati, ovvero 82 (di cui 39 in Germania e 43 in Italia), la distribuzione generale del campione indica una percentuale del 20,7%.

In conclusione, va rimarcato come la comprensione di tutti questi fattori deve necessariamente essere sorretta da un approccio multidisciplinare integrato, in cui le scienze mediche, psicologiche e forensi convergono nella definizione di una dinamica ormai cristallizzata nel patrimonio genetico della società odierna. Per tali ragioni, riuscire a comprendere i fattori di rischio e le caratteristiche uniche che contraddistinguono i casi specifici di IPF sono dei passi essenziali per elaborare delle strategie di prevenzione del fenomeno, istituendo un sistema informativo e formativo – soprattutto per le nuove generazioni - atto a salvaguardare le donne potenzialmente a rischio e a sensibilizzare il bambino o il ragazzo all'educazione affettiva.

1.11.1 DALLA CASISTICA GIUDIZIARIA ALL'EVIDENZA EPIDEMIOLOGICA: MATERIALI E METODOLOGIA IMPIEGATI NELLO STUDIO

L'analisi e le considerazioni sviluppate in merito all'omicidio di Giulia Cecchettin, integrate dai fondamentali istituti di patologia forense delineati inizialmente, pongono le premesse metodologiche per la ricostruzione di un pattern medico-legale univoco del delitto di femminicidio. Di conseguenza, i caratteri epidemiologici riscontrati – e di cui si evidenzieranno i risultati nei paragrafi che seguiranno - delineano le coordinate clinico-giuridiche utili alla codificazione di un unico modello criminale.

Sulle basi di quanto confermato dall'OMS, il femminicidio presenta sicuramente, a livello intrinseco, numerose declinazioni: tra quelli più comuni, ad esempio, si registrano quelli causati da circostanze legate alla dote, all'onore, quelli commessi per ragioni culturali, oppure ancora quelli perpetrati da soggetti che non risultavano essere i partner attuali o pregressi delle vittime.¹⁷⁴ Fatta questa premessa, lo studio in questione ha considerato le autopsie effettuate e poi catalogate negli archivi da parte degli esperti degli Istituti di Medicina Legale dei due Paesi, nel corso dei ventidue anni di riferimento, in cui sono

¹⁷⁴ World Health Organization (WHO). (2012). Understanding and addressing violence against women: Femicide. Consultabile all'indirizzo: <https://iris.who.int/server/api/core/bitstreams/d08c9852-6313-4351-8429-e9b3bfde8368/content>

stati registrati 61 casi di omicidi intenzionali di donne a Friburgo e 75 a Padova. In totale, considerando solo i casi in cui la vittima dell'omicidio era una donna, sono stati identificati ben 82 casi di IPF – di cui 39 riferibili a Friburgo e 43 a Padova - e per tale motivo sono stati sottoposti ad attento studio, essendo questi i casi più frequenti, a livello statistico, di femminicidi registrati.

Per poter raggiungere in maniera ottimale lo scopo della ricerca, la raccolta dei dati è stata effettuata attraverso l'estrapolazione delle risultanze dei referti autoptici e dei verbali redatti dalla polizia in sede di sopralluogo, catalogati in appositi *database* online.

Nello specifico, il profilo relativo alla vittima è stato esaminato tenendo conto dell'età, della sua nazionalità, dello stato di gravidanza, di eventuali disturbi psicopatologici di cui soffriva, della condizione occupazionale ed inoltre della pregressa e registrata violenza domestica a cui era stata eventualmente sottoposta. Successivamente, sono state considerate, in linea di massima, le medesime caratteristiche anche per l'aggressore della donna, tra cui rientrano, in aggiunta, quelle in merito all'assunzione o meno di sostanze stupefacenti o alcoliche, la presenza di disturbi psichiatrici, ed infine - di particolare importanza nei casi di IPF - la sussistenza di episodi di violenza privata pregressa e cagionata ai danni della compagna. Infine, l'analisi ha investito la criminodinamica e le risultanze patologico-forensi dei casi considerati, tenendo conto nello specifico della collocazione spazio-temporale del delitto, dell'eventuale occultamento del cadavere, del movente – tra cui ad esempio la gelosia o il rifiuto relazionale -, i mezzi lesivi impiegati per perpetrare la morte, nonché il rinvenimento o meno dell'arma. In aggiunta, a completamento dell'indagine medico-legale, sono stati considerati i profili tanatologici e anatomo-patologici di detti femminicidi, considerando la localizzazione delle lesioni esterne, la presenza di eventuali ferite da difesa attiva o passiva, i distretti corporei colpiti, la presenza o meno di fratture ossee, ed infine le lesioni ai genitali e quelle agli organi interni. A completamento dell'indagine patologica, sono state considerate le eventuali ferite *post-mortem*, oltre che le analisi tossicologiche tramite il prelievo di materiale ematico della vittima e la tipologia delle sostanze rilevate.¹⁷⁵

¹⁷⁵ Franchetti G., et al. (2024), *Intimate partner femicide (IPF): Medico-legal investigation at the Institutes of Legal Medicine of Freiburg (Germany) and Padova (Italy)*. Forensic Science International, p. 2.

Per integrare tutti gli elementi sin qui elencati, lo studio ha inoltre condotto un'analisi statistica descrittiva dei dati registrati, considerando il totale dei casi di *Intimate Partner Femicide*, divisi nei due sottogruppi a confronto, ossia quelli di Padova e di Friburgo.¹⁷⁶

1.11.2 ANALISI DEL PROFILO SOGGETTIVO DI VITTIMA E AGGRESSORE NEI CASI DI IPF

Il ritratto della vittima di IPF risulta essere una donna di un'età media che si aggira attorno ai 47,4 anni, tra cui molte non risultano aver contratto matrimonio. Nonostante l'età tendenzialmente avanzata, lo studio ha rilevato come l'età media sia aumentata sensibilmente nel corso degli ultimi decenni¹⁷⁷.

Inoltre, detto studio interuniversitario ha registrato un dato interessante in merito alla percentuale di donne che si trovano in una condizione di particolare vulnerabilità economica legata alla disoccupazione. Difatti, dalla comparazione tra i dati raccolti a livello internazionale - in particolare quelli relativi a Taiwan¹⁷⁸ e al Portogallo¹⁷⁹ - e quelli ottenuti dalla ricerca di Padova e Friburgo, risulta come la percentuale di donne uccise sia maggiore nei casi in cui queste versino in condizioni di povertà economica. La spiegazione potrebbe derivare dal fatto che quest'ultimo sia un fattore profondamente condizionato da circostanze socio-culturali, tra cui vengono ricomprese, ad esempio, l'ineguaglianza strutturale tra uomo e donna, l'accesso limitato a diverse risorse – tra cui senza dubbio l'istruzione - e la discriminazione di genere. Oltre a ciò, lo studio non ha evidenziato una particolare ricorrenza in merito all'uso di sostanze stupefacenti o di alcol

¹⁷⁶ Franchetti G., et al. (2024), *Intimate partner femicide (IPF): Medico-legal investigation at the Institutes of Legal Medicine of Freiburg (Germany) and Padova (Italy)*. Forensic Science International, p. 3, Tabella n. 1.

¹⁷⁷ Franchetti G., et al. (2024), *Intimate partner femicide (IPF): Medico-legal investigation at the Institutes of Legal Medicine of Freiburg (Germany) and Padova (Italy)*. Forensic Science International, p. 4.

¹⁷⁸ W.L. Fong, C.H. Pan, J. C.I. Lee, T.T. Lee, H.L. Hwa. Adult femicide victims in forensic autopsy in Taiwan: A 10-year retrospective study, Forensic Science International, vol. 266, 2016, p. 81, tabella 1. consultabile all'indirizzo: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0379073816302109?via%3Dihub>.

¹⁷⁹ A.R. Pereira, D.N. Vieira, T. Magalhães, Fatal intimate partner violence against women in Portugal: a forensic demical national study, J. Forensic Leg. Med. 20 (2013) 1099-1107, consultabile all'indirizzo: <https://doi.org/10.1016/j.jflm.2013.09.015>.

da parte delle vittime al momento della morte, come anche per quanto riguarda i casi in cui la donna era stata precedentemente vittima di *stalking*.

Per quanto attiene invece al profilo dell'aggressore, dai dati considerati dai ricercatori di Padova e Friburgo, è risultato come nei casi diversi dai femminicidi classificati come IPF, la percentuale di uomini che si erano macchiati in precedenza di crimini era maggiore. Difatti, la percentuale di aggressori con precedenti penali nei casi di IPF, sempre secondo quanto rilevato dallo studio, ammonta al 15,9%, dimostrando come questo non debba essere sempre considerato quale elemento caratterizzante della fattispecie in analisi. Inoltre, anche nell'analisi delle caratteristiche del reo è risultato un alto tasso di disoccupazione significativamente alto, pari cioè al 59,8% circa, dimostrando come la vita domestica sia un fattore particolarmente incisivo e caratterizzante questa tipologia di femminicidi. Il contesto della vita relazionale, infatti, si manifesta quale ambiente rigoglioso per la nascita di sentimenti quali l'ossessione, la rabbia o il possesso e in tali dinamiche, la violenza fisica, economica e psicologica fanno spesso da padrone, come dimostrato dai dati raccolti, che attestano il tasso di episodi di violenza privata aggirarsi attorno al 30,5%. Gli esperti degli Istituti di Medicina Legale specificano, infine, che nonostante siano stati rilevati tassi molto bassi di atti persecutori e di violenza privata subiti dalla vittima, ciò non significa che debba ritenersi pacifico che tali elementi debbano essere scartati dall'insieme di fattori scatenanti i casi di IPF, in quanto si tratta di tipologie di reati spesso mai denunciati alle autorità e per questo sottostimati.

Se applichiamo le risultanze in merito alle caratteristiche tipiche del reo nei casi di IPF e compariamo il quadro ottenuto con i casi giurisprudenziali sopra analizzati, capiamo come determinate caratteristiche siano decisamente ricorrenti. Nel caso del femminicidio di Giulia Cecchettin¹⁸⁰, come anche in molti altri casi affrontati dalla giurisprudenza italiana, l'aspetto relativo alla pregressa violenza perpetrata ai danni della propria compagna o ex compagna, così come la violenza sessuale, il seguente rifiuto di un rapporto sessuale o anche solo l'approfittamento del corpo della donna atto a persuaderla e poi ad ucciderla¹⁸¹, devono essere dei segnali d'allarme riconoscibili e di conseguenza evitabili. Il Turetta, come dimostrato dall'analisi della sentenza che ha ripercorso la

¹⁸⁰ Corte d'Assise di Venezia, sez. ass., 3 dicembre 2024, n. 2/2024, cit.

¹⁸¹ Cfr. Cass. Pen., sez. I, 3 dicembre 2025, (ud. 03/12/2025 – dep. 10/02/2026), n. 5413, cit.

dinamica relazionale con la vittima, si era reso protagonista di episodi di violenza fisica, oltre che a quelli innumerevoli di violenza psicologica, accuratamente occultati dalla persona offesa, che non ne parlò con nessuno, segno del fatto che la ragazza non era per nulla consapevole della pericolosità che connota tali dinamiche. Nel femminicidio in parola, il dato che maggiormente si discosta rispetto alle evidenze medico-legali sin qui esposte, è quello relativo all'età: difatti, il Turetta era poco più che ventenne quando uccise la Cecchettin, mentre invece lo studio interuniversitario ha registrato un'età media degli aggressori di circa 51,9 anni.¹⁸²

Inoltre, se ripercorriamo le dinamiche interpersonali dei femminicidi precedentemente esaminati, notiamo come un'ulteriore caratteristica comune sia la gelosia, frutto di un atteggiamento ossessivo dell'aggressore, che non riuscendo a possedere la donna, decide di toglierle la vita. Come confermato dall'indagine interuniversitaria, il movente che guida il reo in maniera predominante nei casi di femminicidio è quindi proprio la gelosia, determinante nel 59,8% dei casi. Si tratta di un complesso stato emotivo fortemente influenzato dal timore di perdere una persona cara, o con cui si ha un legame molto stretto, e che risulta essere una fonte di rabbia che produce una volontà repressa dell'uomo di annullare la donna, che non può autodeterminarsi, scegliendo se continuare o meno la relazione amorosa. Nel caso del femminicidio di Giulia Cecchettin, in particolare, la gelosia del Turetta era palese non solo al gruppo di amici della coppia, ma risulta oggettivamente dalle *chat* acquisite nel corso delle indagini, in cui più volte egli manifestava una rabbia incontenibile, come dimostrato da frasi come “*ti giuro ho un odio per te in questo momento che sta diventando infinito*” oppure “*se non rispondi entro breve non me lo dimenticherò mai più, porterò un rancore grande dentro per sempre*”.¹⁸³

1.11.3 IL CONTESTO DELITTUOSO:

¹⁸² Franchetti G., et al. (2024), *Intimate partner femicide (IPF): Medico-legal investigation at the Institutes of Legal Medicine of Freiburg (Germany) and Padova (Italy)*. Forensic Science International, p. 3, tabella 1.

¹⁸³ Corte d'Assise di Venezia, sez. ass., 3 dicembre 2024, n. 2/2024, p. 55.

In linea con il dato oggettivo ricavato poc'anzi e che colloca la maggior parte dei casi di IPF nel contesto della vita domestica, la maggior parte dei femminicidi avvengono in ambiente chiuso, con un tasso molto alto pari all'86,6% dei casi totali, che sale drammaticamente al 96,3% se si considerano solo i casi in cui l'aggressore è il partner attuale della donna.

Alla luce dei dati sopra esposti, si è riscontrato che il maggior numero di casi di IPF si sia verificato durante le ore diurne di giorni lavorativi, con una percentuale di riferimento pari al 59,8%, dimostrando effettivamente che la disoccupazione sia un fattore particolarmente importante nella valutazione del fenomeno e che essa influenzi dinamiche relazionali tali da sfociare in comportamenti tendenzialmente molto violenti, frutto di sentimenti spesso anche fortemente repressi. A corroborare maggiormente tale oggettività, nello studio in analisi è stato riscontrato come i mezzi lesivi maggiormente impiegati per perpetrare la morte della donna siano armi da taglio o oggetti contundenti, pari al 43,9% nel primo caso e al 25,6% nel secondo. Sul punto, gli esperti affermano come tale peculiarità sia segno del fatto che tali azioni particolarmente riprovevoli siano comunemente frutto di dinamiche emozionali e comportamenti incontrollati, non precedentemente pianificati. Seguono poi, come mezzi lesivi per cagionare la morte della vittima, l'asfissia - con un tasso del 18,3% – e l'uso di armi da fuoco, con una percentuale di casi registrata pari al 20,7%.¹⁸⁴

1.11.4 ESITI ANATOMO-PATOLOGICI: *OVERKILLING* E DISTRETTI CORPOREI MAGGIORMENTE COLPITI

Nel corso della trattazione, si è avuto modo di analizzare il fenomeno dell'*overkill*, inteso come sovrabbondanza di colpi biologicamente non necessari per cagionare la morte. Nei casi di femminicidio, tale assunto trova fondamento proprio nelle indagini statistiche, che confermano come sulla maggior parte del corpo delle vittime sia stato registrato un numero di lesioni maggiore a dieci, con un tasso pari al 58,5%, distribuite in tutti i distretti

¹⁸⁴ Franchetti G., et al. (2024), *Intimate partner femicide (IPF): Medico-legal investigation at the Institutes of Legal Medicine of Freiburg (Germany) and Padova (Italy)*. Forensic Science International, p. 7.

del corpo.¹⁸⁵ Anche le ferite da difesa sono particolarmente ricorrenti, in quanto rilevate con una frequenza del 53,7%, dimostrando nuovamente come il femminicidio sia una dinamica estremamente violenta, che vede la donna lottare per difendersi e per sopravvivere alla furia assassina dell'uomo. Inoltre, si osserva una forte correlazione tra le dinamiche di sovrabbondanza delle lesioni e i femminicidi avvenuti nel contesto della vita domestica: i dati raccolti, infatti, indicano che gli aggressori con una storia passata di violenza privata cagionata ai danni della compagna hanno inferto un numero sensibilmente maggiore di lesioni – in media circa dodici – rispetto a chi ne era sprovvisto.

Quanto invece ai distretti del corpo colpiti, le analisi autoptiche hanno dimostrato quanto le aggressioni siano sempre state particolarmente brutali: le estremità corporee sono state attinte in media nel 68,3% dei casi, il tronco nel 65,9%, la testa nel 64,6% ed il collo nel 46,3%. Sulle basi delle nozioni di patologia forense previamente presentate, possiamo ricollegare questo alto numero di ferite agli arti come conseguenza diretta dei tentativi di difesa della vittima, che di norma tende ad utilizzare le braccia e le mani come strumenti difensivi ed inibitori del mezzo lesivo.

Il meccanismo di morte che prevale è quello dello shock emorragico da sanguinamento – rilevato nel 57,3% dei casi – con lesioni indirizzate maggiormente nei distretti particolarmente vitali del cuore e dei polmoni, con una frequenza registrata pari al 58,5%. Il distretto cranio-facciale e la gabbia toracica, invece, sono le regioni scheletriche prevalentemente soggette a frattura.¹⁸⁶

1.11.5 CONSIDERAZIONI FINALI SUL PATTERN MEDICO-LEGALE DELL'INTIMATE PARTNER FEMICIDE

¹⁸⁵ Franchetti G., et al. (2024), *Intimate partner femicide (IPF): Medico-legal investigation at the Institutes of Legal Medicine of Freiburg (Germany) and Padova (Italy)*. Forensic Science International, p. 8.

¹⁸⁶ Franchetti G., et al. (2024), *Intimate partner femicide (IPF): Medico-legal investigation at the Institutes of Legal Medicine of Freiburg (Germany) and Padova (Italy)*. Forensic Science International, p. 9.

Gli esiti dell'indagine descritta hanno permesso di individuare un pattern medico-legale del reato femminicidio, declinato nella forma dell'IPF, ossia quella particolare fattispecie delittuosa in cui l'uomo uccide la donna nel contesto di una relazione amorosa, sia essa presente o passata. L'analisi sin qui ripercorsa rappresenta un'evidenza scientifica del fatto che il femminicidio, seppur caratterizzato da diverse sfumature, non costituisce un evento estemporaneo, bensì la manifestazione estrema di una dinamica relazionale, di natura amorosa e violenta, e di un pattern medico-legale ampiamente condiviso nel contesto europeo. Ciò che auspicano gli esperti che hanno condotto lo studio interuniversitario è che i Paesi europei riescano ad ideare un sistema di controllo e di prevenzione a livello europeo o anche internazionale. In aggiunta, sarà necessario promuovere l'educazione affettiva – soprattutto a livello scolastico - e la sensibilizzazione dei consociati, per poter demolire la struttura patriarcale che regge la nostra comunità e che caratterizza fortemente i Paesi maggiormente sottosviluppati, in cui il controllo in merito ai fenomeni legati alla violenza di genere è quasi del tutto assente. In tal senso, un'attenta e adeguata formazione del personale sanitario, dei magistrati e degli educatori, negli istituti di ogni ordine e grado, è fondamentale per la prevenzione del fenomeno e per l'individuazione di quei segni premonitori di una fattispecie di matrice estremamente violenta, quale appunto il femminicidio. Le donne, sin dai primi anni di vita, devono quindi essere educate adeguatamente al riconoscimento delle dinamiche manipolative e dei segnali di violenza fisica e psicologica, spesso oggi nemmeno riconosciuti o inconsciamente associati a manifestazioni di affetto o di amore.

Per concludere la disamina medico-legale sin qui effettuata, appare utile avvalorare ulteriormente lo studio interuniversitario delle Università di Padova e Friburgo tramite ulteriori dati, raccolti dalle organizzazioni internazionali e da ricercatori italiani, che confermano la diffusione strutturale del femminicidio in Italia, con numeri preoccupanti registrati anche a livello mondiale.

I dati elaborati dall'UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) nel rapporto presentato nel 2022, in merito al numero di femminicidi registrati solo in quell'anno, hanno permesso di stimarne ben 48.800 a livello mondiale.¹⁸⁷ Tra questi, 2300

¹⁸⁷ UNODC. Gender-related killings of woman and girls (femicide/feminicide). Global estimates of female intimate partner/family related homicides in 2022. UNODC, 2023.

femminicidi sono stati registrati in Europa.¹⁸⁸ Anche in tale sede, si è potuto verificare come l'uccisione delle donne sia avvenuta prevalentemente all'interno delle mura domestiche, a differenza del dato registrato in merito agli omicidi di vittime di sesso maschile, avvenute maggiormente in luoghi aperti. Sempre lo stesso documento dell'UNODC evidenzia come dal 2010 al 2022 siano stati registrati livelli costanti di femminicidi, mentre i picchi più alti, invece, sono stati raggiunti nel periodo concomitante con lo scoppio della pandemia da COVID-19, che a causa del *lockdown* ha indubbiamente provocato un aumento della violenza domestica, per via della convivenza forzata tra le donne e i loro carnefici, e di conseguenza anche un aumento del tasso di femminicidi.

Da un punto di vista tanatologico e anatomo-patologico, l'indagine interuniversitaria di Franchetti et al. rispecchia del tutto quanto affermato da uno studio condotto da Lucie Biehler-Gomez e colleghi a Milano, in un arco temporale compreso tra il 1999 e il 2019.¹⁸⁹ I punti di connessione tra le due ricerche dimostrano quanto l'aggressione perpetrata dall'uomo ai danni della donna sia tendenzialmente estremamente brutale e indirizzata principalmente ai medesimi distretti corporei, ossia il tronco, la testa e il collo. In aggiunta, sono state rilevate le stesse modalità lesive, tra cui le più comuni sono risultate essere l'utilizzo di armi da taglio, di oggetti contundenti e di armi da fuoco, con un tasso di lesioni multiple inflitte durante la medesima aggressione pari al 33%.

L'insieme di tali riscontri statistici e medico-legali confermano quanto il femminicidio sia una piaga strutturale, ancorata alle radici della nostra società. Difatti, in un contesto emergenziale come quello odierno, la medicina legale si rivela essere lo strumento d'eccellenza nello studio del fenomeno e nella preparazione di strumenti di prevenzione idonei a contenerne la diffusione. Per contrastare tale fenomeno e comprendere i meccanismi mentali che dominano l'agire degli aggressori, la Società Italiana di Medicina Legale ha espresso particolare preoccupazione non solo per l'efferatezza e la violenza registrata nei casi di femminicidio, ma ha posto altresì l'attenzione in merito ad un'evidenza epidemiologica particolare, riferita al fatto che le aree anatomiche

¹⁸⁸ Rinaldi R., Santovito D., Di Mauro L., Volonnino G., La Russa R., Gibelli F., & Frati P. (2025). Il reato di femminicidio: L'evoluzione della normativa italiana. *Rivista Italiana di Medicina Legale*, 47(1), pp. 25-41.

¹⁸⁹ Rinaldi R., Santovito D., Di Mauro L., Volonnino G., La Russa R., Gibelli F., & Frati P. (2025). Il reato di femminicidio: L'evoluzione della normativa italiana. *Rivista Italiana di Medicina Legale*, 47(1), p. 38.

maggiormente colpite dall'uomo siano il volto, o ancora il collo o la bocca.¹⁹⁰ Si potrebbe trattare di una pratica subdola di annientamento della donna, volta quasi a volerla privare della voce, della parola e dell'identità, annullandola completamente secondo la dinamica possessoria del “*se non sei mia, non potrai essere di nessuno*”.

La disamina che seguirà, invece, completerà l'analisi del femminicidio come piaga strutturale di portata globale tramite un necessario percorso riepilogativo che presenterà le tappe storiche più importanti in cui la comunità internazionale ha mostrato interesse e preoccupazione per il fenomeno, integrando poi il percorso con l'analisi del quadro italiano in materia di lotta alla violenza contro le donne e di approvazione della legge 181/2025¹⁹¹, che ha introdotto in Italia la nuova fattispecie incriminatrice del reato di femminicidio, contenuta all'interno del citato art. 577-bis c.p.

¹⁹⁰ Rinaldi R., Santovito D., Di Mauro L., Volonnino G., La Russa R., Gibelli F., & Frati P. (2025). Il reato di femminicidio: L'evoluzione della normativa italiana. *Rivista Italiana di Medicina Legale*, 47(1), p. 40.

¹⁹¹ L. 181 del 2025, cit.

CAPITOLO 2

LA TIPIZZAZIONE DELLA FATTISPECIE DEL FEMMINICIDIO EX ART. 577-BIS C.P.

2.1 L'EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA ITALIANA E DI QUELLA COMUNITARIA IN MATERIA DI VIOLENZA DI GENERE

2.1.1 DALLA CONVENZIONE DI ISTANBUL AL POTENZIAMENTO NORMATIVO DEL CODICE ROSSO “RAFFORZATO”

L'introduzione del reato di femminicidio nel codice penale italiano è figlia di una presa di posizione graduale non solo del legislatore nazionale, ma soprattutto dell'ordinamento giuridico internazionale, che dal secondo dopoguerra ha percorso la via impervia della tutela dei diritti umani. Il percorso normativo è stato decisamente supportato dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, che opera a livello globale, e da istituzioni europee, quali il Consiglio d'Europa e l'Unione Europea, secondo uno schema sinergico di convenzioni, direttive e regolamenti volti alla tutela dei diritti fondamentali della persona.

L'adeguamento normativo, a livello nazionale, ha proceduto a rilento, soprattutto nel nostro Paese, che vanta negativamente una storia segnata, in particolare, da sistemiche discriminazioni nei confronti delle donne, da sempre ritenute intellettualmente e fisicamente più deboli, confinate nell'immagine culturalmente accettata di madre e di moglie, dedita al marito e a lui sottomessa.¹⁹² Tale assunto è dimostrato concretamente da diversi fattori: si pensi, in primo luogo, al trattamento sanzionatorio pensato dal codice Rocco¹⁹³, che disciplinava il delitto d'onore all'art. 587 c.p., ossia un istituto di matrice fascista e patriarcale che riduceva in maniera particolarmente drastica le pene nei casi in cui l'uomo avesse ucciso la propria moglie, o figlia o sorella per difendere l'onore del proprio cognome, salvaguardando gli interessi della propria famiglia. Solo molto più tardi, nel 1981, l'articolo in questione venne abrogato, segnando una svolta storica per il movimento femminista, che nel corso di quegli anni tentava di sradicare l'impianto patriarcale che da anni opprimeva le donne¹⁹⁴. In aggiunta, il suffragio universale

¹⁹² A. Ferrato, *La legislazione penale in tema di violenza nei confronti delle donne: una disciplina ancora in cerca di autore*, in Responsabilità civile e previdenza, fasc. 3, 2024, pp. 983 e 984.

¹⁹³ Approvato con il regio decreto n. 1398 del 19 ottobre 1930 ed entrato in vigore il 1° luglio 1931, ancora in vigore, ma ovviamente sottoposto ad importanti riforme a seguito della soppressione dell'ordinamento fascista.

¹⁹⁴ L. 5 agosto 1981, n. 442, “Abrogazione della rilevanza penale della causa d'onore”.

femminile venne raggiunto a seguito della soppressione definitiva dell'ordinamento fascista, con il voto espresso da parte di tutte le donne a livello nazionale solamente il 2 giugno 1946, quando l'Italia si recò alle urne per scegliere quale forma di governo adottare tra monarchia e repubblica.

Le motivazioni storiche fondatrici dell'impianto discriminatorio nei confronti delle donne sono quindi prettamente di carattere biologico e socio-culturale: la donna, intesa come essere fisicamente inferiore all'uomo, e quindi più debole, doveva essere relegata al ruolo di madre e di moglie, secondo il concetto della famiglia tradizionale in cui essa poteva essere dominata sessualmente, fisicamente e psicologicamente. È proprio da tale concezione dominatrice e discriminatoria rispetto al diritto di autodeterminazione della donna che muoveranno le riforme pensate dal legislatore negli anni successivi, segnati da una sempre più sensibile innovazione normativa.

La vita domestica, per la maggior parte delle donne, era divenuta quasi una prigione da cui era difficile evadere, vuoi per il timore in merito alle ripercussioni fisiche, vuoi per evitare la vittimizzazione secondaria, causata da pregiudizi, giudizi morali e insinuazioni becere. In Italia, nel frattempo, termini quali “violenza di genere” o “violenza sessuale” assumono una valenza sempre più dirompente. Una tappa fondamentale a livello nazionale per la lotta alla violenza di genere fu l'approvazione della legge 15 febbraio 1966, n.66, che intervenne sulla struttura del codice penale, spostando il reato di violenza sessuale dai delitti contro il buon costume ai reati contro la persona e superando così la differenza tra violenza carnale e atti di libidine¹⁹⁵. Ulteriori interventi legislativi di innovazione del codice penale portarono nel 2009 all'introduzione della fattispecie di “atti persecutori” all'art. 612-bis c.p., di cui si è avuto modo di trattare nel capitolo precedente della presente trattazione, e definita con il termine comunemente noto come “*stalking*”.

Sul piano internazionale, invece, di estrema rilevanza fu la firma della Convenzione di Istanbul, promossa dal Consiglio d'Europa¹⁹⁶ nel 2011 ed entrata in vigore ufficialmente

¹⁹⁵ A. Ferrato, *La legislazione penale in tema di violenza nei confronti delle donne: una disciplina ancora in cerca di autore*, in Responsabilità civile e previdenza, fasc. 3, 2024, p. 984.

¹⁹⁶ Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza contro le donne e la violenza domestica (firmata a Istanbul l'11 maggio 2011, entrata poi in vigore il 1° agosto 2014), CETS n.210.

nel 2014, ossia un indispensabile strumento giuridico di rango internazionale atto alla promozione di un quadro normativo unitario e di una protezione integrata in merito alla violenza contro le donne, secondo lo schema delle cosiddette quattro “P”, ossia “*Prevenzione, Protezione, Perseguimento e Politiche integrate*”. L’Italia, in particolare, ratificò la Convenzione, attraverso la legge 27 giugno 2013, n. 77, con cui si impegnò concretamente a contrastare tutte le diverse forme di violenza di genere esistenti, tra cui non solo la violenza sessuale e le molestie, ma anche le mutilazioni ai genitali femminili o ancora i matrimoni forzati. L’ordinamento giuridico italiano, quindi, si interfacciò con una realtà giuridica innovativa, che non si basava sulla neutralità delle norme penali, ma bensì distingueva diverse *species* di violenza, intesa non in senso generale come un crimine perpetrato ai danni della persona – senza distinzione tra uomo o donna -, ma secondo un’accezione maggiormente ristretta, ossia quella riferita alla violenza contro le donne¹⁹⁷. Fu con tale consapevolezza che il legislatore nazionale mirò a rafforzare le tutele già presenti e ad indirizzare i lavori in sede parlamentare verso una maggiore protezione delle donne, soprattutto nel contesto della vita privata, ossia il luogo in cui essa, in genere, subiva – e subisce tutt’ora – l’egemonia maschile.

Poco dopo il recepimento della Convenzione di Istanbul, il Consiglio dei Ministri approvò il d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv., con modif., dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119, recante “*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province*”, ossia la cosiddetta “*legge sul femminicidio*”, che non introdusse affatto l’omonima fattispecie incriminatrice, ma inasprì i trattamenti sanzionatori già presenti, prevedendo ulteriori circostanze aggravanti applicabili ai casi di violenza contro le donne. Nel corso dell’analisi medico-legale del femminicidio presentata precedentemente, si è rimarcato più volte – sulla base dell’evidenza statistica ed epidemiologica - quanto la vita domestica sia per eccellenza la fonte primaria di produzione di eventi lesivi violenti, caratterizzati da una furia inaudita che determina l’annientamento della donna all’interno delle mura della sua stessa abitazione, in un contesto relazionale che colloca i casi di IPF tra i più comuni casi di femminicidi registrati. Sul punto, è importante evidenziare quanto la violenza psico-fisica e quella economica siano il prodotto finale di una graduale e

¹⁹⁷ A. Ferrato, *La legislazione penale in tema di violenza nei confronti delle donne: una disciplina ancora in cerca di autore*, in Responsabilità civile e previdenza, fasc. 3, 2024, p. 986.

sistematica vessazione della donna, che è quindi vittima di violenza domestica. Fu proprio la richiamata legge sul femminicidio del 2013 – che, si rammenta, non introdusse alcun reato in merito all’omicidio della donna in quanto tale – a definire all’art. 3 tale concetto, intendendolo come una serie di atti *“non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o persone legate da relazione affettiva in corso o pregressa, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima”*.¹⁹⁸ Tale formulazione è ravvisabile anche all’art. 3 della Convenzione di Istanbul, in cui non solo si definisce il concetto di violenza domestica, ma anche quello di “violenza nei confronti delle donne”, intesa come una violazione dei diritti umani che provoca dei danni fisici, psicologici o economici alla donna, sia nella vita privata che in quella pubblica, comprese le minacce di porre in essere tali atti e compresi anche tutti quei comportamenti posti in essere per limitarne la libertà personale.

Il d.l. n. 93/2013 non solo si occupa della tutela della donna vittima di violenza, perpetrata nelle forme appena descritte, ma si preoccupa di tutelare anche le vittime della cosiddetta “violenza assistita”, ossia coloro che – generalmente durante la minore età – assistono ad episodi di violenza ai danni di persone a loro care. Tuttavia, come anche evidenziato dall’interpretazione della Suprema Corte di Cassazione, nel caso di maltrattamenti in famiglia in cui vi è la presenza di un minore, può essere applicata l’aggravante solo se detti maltrattamenti siano effettivamente idonei ad incidere negativamente sulla salute mentale e fisica dello stesso. Effettivamente, come rimarcato dalla Corte nell’analisi del caso di specie che vedeva la presenza di un infante nel corso di maltrattamenti in famiglia, questi non aveva le capacità cognitive di identificare i maltrattamenti e di esserne di conseguenza influenzato negativamente, non essendo ancora capace di comprendere la realtà che lo circondava¹⁹⁹. Ad ogni modo, tale previsione normativa permette di porre l’accento su una dinamica consequenziale non solo agli episodi di violenza domestica, ma bensì anche ai casi di femminicidio, in cui la vittima in prima linea è sicuramente la donna, ma devono necessariamente essere considerate come tali anche i figli o i familiari

¹⁹⁸ D.L. 14 agosto 2013, n. 93, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere”, in G.U. n. 242 15 ottobre 2013, n. 119, spec. art 3.

¹⁹⁹ Cass. Pen., sez. VI, 10 maggio 2022, n.21087.

che possono dover assistere ad episodi oggettivamente traumatizzanti. In ordine alla protezione delle vittime di violenza assistita, è doveroso anticipare che anche la legge 181/2025 si occupa di tutelare i figli o i familiari di donne vittime di femminicidio consumato o tentato²⁰⁰, essendo esse effettivamente delle vittime di violenza assistita, garantendo un supporto assistenziale e familiare per gli orfani, che potranno così continuare a godere delle proprie reti affettive.

Nonostante gli apprezzabili interventi, seppur frammentati, del legislatore nazionale, anche sul piano processuale, la normativa sin qui presentata si occupa solamente di inasprire il trattamento sanzionatorio per coloro che commettono reati di genere, ma non si preoccupa di porre la propria attenzione anche ai profili in merito alla rieducazione del condannato e alla sua risocializzazione. Tale inadempienza è in pieno contrasto con quanto previsto invece dalla Convenzione di Istanbul, che all'art. 16 richiede che gli Stati firmatari adottino tutte le misure necessarie a predisporre e attuare dei programmi rieducativi, incoraggiando i condannati a non porre più in essere dei comportamenti violenti nelle relazioni interpersonali, limitando per quanto possibile i casi di recidiva, soprattutto quando essi si siano macchiati di reati a sfondo sessuale.

Una serie particolarmente incisiva di ritocchi normativi si ebbe con l'approvazione del cosiddetto Codice Rosso, introdotto con la legge 19 luglio 2019, n. 69²⁰¹, con cui il Parlamento introdusse una serie di modifiche rafforzative delle tutele penali e procedurali per le vittime di violenza domestica e di violenza di genere. Difatti, vennero introdotte nuove fattispecie incriminatrici, quali ad esempio l'art. 583-quinquies c.p., rubricato "deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso", l'art. 612-ter c.p. che ha riconosciuto il reato del cosiddetto *Revenge porn*, o ancora l'art. 558-bis c.p., che prevede oggi il delitto di costrizione o induzione al matrimonio forzato, aggravato se esso è posto in essere nei confronti di minori²⁰². Inoltre, vennero aggravate

²⁰⁰ La legge 181/2025 – all'art. 4 - fa riferimento al reato di femminicidio tentato e prevede delle tutele anche per i figli delle madri che non hanno perso la vita, ma che sono rimaste talmente invalidate fisicamente o psicologicamente dall'aggressione dell'uomo da non potersi più occupare dei figli.

²⁰¹ L. 19 luglio 2019, n. 69, recante "*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime in materia di violenza domestica e di genere*".

²⁰² La norma introdotta dal legislatore persegue un obbligo normativo imposto dalla Convenzione di Istanbul, che all'art. 37, co.1, prevede che "*Le parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare l'atto intenzionale di costringere un adulto o un bambino a contrarre matrimonio*". Il secondo comma dell'articolo, invece, richiede alle parti di penalizzare altresì le condotte con cui un adulto o un bambino vengono attirati con l'inganno in un altro Paese, sia esso territorio di una delle parti o uno

le pene per i reati di maltrattamenti in famiglia, di violenza sessuale e di atti persecutori, dimostrando un generale atteggiamento intimidatorio del legislatore, che tentò altresì di conformarsi agli obblighi internazionali in materia di rieducazione del reo, correggendo l'art. 165 c.p. e prevedendo la concessione della sospensione condizionale della pena solo a seguito della partecipazione del condannato a specifici programmi di reinserimento sociale. In aggiunta, un'importante innovazione procedimentale riguardò l'introduzione degli obblighi di comunicazione a favore della persona offesa – vittima di reati di genere – in merito a provvedimenti di scarcerazione del condannato, di eventuale cessazione della misura cautelare impostagli e di ogni altro provvedimento che possa interessare la vittima²⁰³, volto alla salvaguardia della sua sicurezza personale. Una disposizione di questo tipo risulta astrattamente necessaria e prodromica ad arginare le possibilità che la vittima possa subire nuovamente un'aggressione, ma non possono concretamente essere ritenute dei deterrenti affidabili in maniera assoluta. Le relazioni interpersonali tra vittima e aggressore, infatti, sono spesso connotate da dinamiche di dipendenza affettiva, estremamente rischiose in quanto la donna, in contesti di fragilità emotiva ed economica, potrebbe paradossalmente rifugiarsi nelle braccia del proprio stesso carnefice, ripercorrendo quel circolo vizioso che potrebbe portare la donna a divenire vittima di un femminicidio.

Nonostante l'inadeguatezza di tale normativa emergenziale relativamente al fatto che essa non affrontava la dinamica socio-culturale della disparità di genere e dell'educazione di genere, che pone ancora oggi la donna in assoluta asimmetria con l'uomo, le riforme intervenute negli anni successivi delinearono comunque una crescente volontà del legislatore di adeguare le disposizioni vigenti in materia di violenza misogina agli

Stato diverso da quello in cui risiede la vittima, allo scopo di costringerla a contrarre matrimonio. Per perseguire quest'ultima imposizione, il codice prevede di poter procedere comunque a perseguire il fatto anche se viene commesso all'estero, sia che la vittima abbia cittadinanza italiana, sia che essa abbia la residenza in Italia.

²⁰³ Con il Codice Rosso, il legislatore è intervenuto nello specifico anche in merito alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla casa familiare e ai luoghi frequentati dalla vittima, prevedendo che il rispetto di tale disposizione sia concretizzato attraverso la predisposizione di procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici. Tra questi, uno strumento elettronico particolarmente noto è il "braccialetto elettronico", ossia un elemento accessorio che il giudice può valutare di applicare nei casi in cui lo ritenga necessario per garantire l'effettivo rispetto della misura cautelare. Il codice di procedura penale disciplina le misure cautelari personali agli artt. 272 e ss.

standard internazionali. In merito, la Riforma Cartabia del 2022²⁰⁴ dedicò parte delle nuove previsioni normative proprio al contrasto alla violenza di genere, estendendo l'applicazione delle norme del Codice Rosso anche ai delitti tentati e predisponendo una serie di modifiche volte a velocizzare il procedimento penale. Difatti, la riforma ha puntato al restringimento dell'ambito applicativo dell'art. 131-bis c.p.²⁰⁵, escludendo in via oggettiva che un ampio numero di reati legati alla violenza di genere – definiti anche come reati spia - possano essere considerati di particolare tenuità secondo la valutazione del giudice.

Il 2023, infine, fu un anno segnato da un'intensa produzione legislativa, sin dai suoi primi mesi. Inizialmente, il 9 febbraio dello stesso anno venne istituita una Commissione bicamerale d'inchiesta di analisi sul femminicidio, non ancora espressamente previsto come reato autonomo all'interno del codice sostanziale, col compito precipuo di analizzare i dati in merito alla portata del fenomeno a livello nazionale e di verificare l'effettivo perseguimento e l'applicazione della Convenzione di Istanbul.²⁰⁶ Successivamente, invece, è necessario ricordare la novità normativa rappresentata dalla legge 8 settembre 2023, n. 122, di natura processuale, con cui il legislatore intervenne nuovamente nel campo della lotta alla violenza domestica, questa volta imponendo un obbligo formale per il P.M. di assumere immediatamente informazioni da parte della persona offesa o da colui o colei che ha sporto denuncia entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato. La legge, inoltre, ha previsto come in caso di inadempimento degli obblighi da parte del magistrato, debba essere il Procuratore della Repubblica – che in tal senso ha un potere-dovere - a sopperire a tale mancanza, avendo altresì la facoltà di nominare un nuovo magistrato.²⁰⁷

²⁰⁴ D.lgs 10 ottobre 2022, n. 150, Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, in G.U. n. 243 del 17 ottobre 2022, S.O. n. 35.

²⁰⁵ Art. 131-bis c.p., rubricato “*Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto*”.

²⁰⁶ A. Ferrato, *La legislazione penale in tema di violenza nei confronti delle donne: una disciplina ancora in cerca di autore*, in Responsabilità civile e previdenza, fasc. 3, 2024, p. 1002, in riferimento alla legge 9 febbraio 2023, n. 12, *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere*. (23G00019) in G.U., Serie Gen. N. 41 del 17 febbraio 2023, entrata in vigore il 18 febbraio 2023.

²⁰⁷ A. Ferrato, *La legislazione penale in tema di violenza nei confronti delle donne: una disciplina ancora in cerca di autore*, in Responsabilità civile e previdenza, fasc. 3, 2024, p. 1002.

In un clima di profondo allarme sociale generato dai frequenti femminicidi, l'organo legislativo muoveva velocemente i propri passi per introdurre ulteriori potenziamenti agli strumenti giuridici già presenti e approntati alla lotta alla violenza contro le donne. Tramite un iter d'urgenza, venne approvata dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica la legge 24 novembre 2023, n. 168, altrimenti conosciuta come Codice Rosso Rafforzato, entrato ufficialmente in vigore il 9 dicembre 2023.²⁰⁸ Tra le disposizioni introdotte, l'art. 3 prevede la trattazione prioritaria in udienza dei procedimenti relativi ai delitti rientranti nelle fattispecie di violenza contro le donne e di violenza domestica, permettendo una definizione più celere dei processi, in un'ottica di maggiore tutela della vittima, sottoposta spesso al timore di un'ulteriore aggressione. In successione, si evidenzia l'art. 4, che prevede una particolare celerità per il vaglio da parte del giudice della richiesta di applicazione di misure cautelari personali - che devono quindi anch'esse essere decise prioritariamente – oltre che gli artt. 11 e 12, che apportano delle modifiche al testo degli artt. 282-bis e 282-ter c.p.p., che disciplinano rispettivamente l'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento²⁰⁹, prevedendo un'intensificazione nell'utilizzo del braccialetto elettronico e stabilendo che, in caso di rifiuto espresso dell'indagato o di non fattibilità tecnica, il giudice deve applicare una misura cautelare anche più grave, tra cui la custodia cautelare in carcere. Infine, un'ulteriore novità viene introdotta all'art. 15, che prevede una modifica al quinto comma dell'art. 165 c.p., relativo al beneficio della sospensione condizionale della pena. Alla luce di tale modifica, la nuova formulazione della norma prevede inderogabilmente che tale beneficio possa essere concesso al condannato che si sia macchiato di reati di violenza domestica e di genere solo a seguito del completamento – con esito positivo- di un apposito percorso riabilitativo, seguito con cadenza almeno bisettimanale presso enti o associazioni specializzate. Su quest'ultimo punto, l'art. 18 obbligò il Ministro della Giustizia e l'Autorità politica delegata per le pari opportunità ad emanare un apposito decreto con cui stilare una lista di enti e associazioni abilitate a predisporre detti percorsi

²⁰⁸ Legge 24 novembre 2023, n. 168, Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica, in G.U. della Repubblica Italiana n. 275 del 24 novembre 2023. Consultabile all'indirizzo: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-11-24;168>

²⁰⁹ Art 282-bis c.p.p., rubricato “*Allontanamento dalla casa familiare*” e art. 282-ter c.p.p., rubricato “*Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa*”.

di recupero, adottando altresì una linea guida comune atta ad indirizzarne l'operato.²¹⁰ In definitiva, il Codice Rosso Rafforzato mirò ad inasprire ancora una volta il trattamento sanzionatorio per tutti quei “reati sentinella” – definiti agli inizi della trattazione come “campanelli d'allarme” - che gravitano attorno ai contesti di violenza contro le donne, essendo questi particolarmente inclini a causare conseguenze letali e spesso purtroppo fatali.²¹¹

In attuazione di quanto previsto dall'art. 18 del Codice Rosso Rafforzato, il Ministero della Giustizia e il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio hanno emanato il 22 gennaio 2025 un apposito Decreto interministeriale, grazie al quale vengono stabiliti i criteri di individuazione e di accreditamento degli enti e delle associazioni autorizzati a porre in essere tutti quei programmi di riabilitazione e di reinserimento sociale dei condannati per violenza domestica e di genere, visti non solo gli obblighi a livello nazionale, ma anche quelli di carattere sovranazionale, quali quelli stabiliti in primo luogo dalla Convenzione di Istanbul.²¹² Gli organi distribuiti a livello nazionale cui fa riferimento il decreto sono i cosiddetti C.U.A.V., ossia i Centri per Uomini Autori di Violenza. L'art. 2 di tali disposizioni tratta della strutturazione del programma offerto dagli enti socio-assistenziali territoriali, che devono essere calibrati dal centro stesso così da permettere al giudice di definire quale tipologia di trattamento applicare e la sua durata, sulla base dell'entità e della gravità del reato commesso. In via preliminare, l'ente o l'associazione di riferimento dovrà inoltre effettuare un colloquio con il condannato, per verificare che le sue condizioni psico-fisiche siano idonee all'applicazione del percorso, eventualmente plasmato in base alle esigenze concrete valutate caso per caso. L'art 3, invece, elenca in maniera tassativa quali enti sono abilitati

²¹⁰ Rinaldi R., Santovito D., Di Mauro L., Volonnino G., La Russa R., Gibelli F., & Frati P. (2025). Il reato di femminicidio: L'evoluzione della normativa italiana. *Rivista Italiana di Medicina Legale*, 47(1), p. 37.

²¹¹ Rinaldi R., Santovito D., Di Mauro L., Volonnino G., La Russa R., Gibelli F., & Frati P. (2025). Il reato di femminicidio: L'evoluzione della normativa italiana. *Rivista Italiana di Medicina Legale*, 47(1), pp. 34 e 35. Secondo il saggio citato, tra i cosiddetti “reati sentinella” rientrano le fattispecie di percosse, lesione personale, violenza sessuale e privata, minaccia grave, atti persecutori, e violazione di domicilio.

²¹² Decreto Interministeriale 22 gennaio 2025 (Ministro della Giustizia di concerto con la Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità), *Disciplina dei criteri e delle modalità per il riconoscimento e l'accredimento degli enti e delle associazioni abilitati ad organizzare percorsi di recupero destinati agli autori dei reati di violenza contro le donne e di violenza domestica*, in *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana* n. 73 del 28 marzo 2025. Consultabile all'indirizzo ufficiale del Ministero della Giustizia: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?contentId=SDC1450541#

all'organizzazione di detti percorsi di recupero, tra cui enti pubblici e locali o del terzo settore, enti del servizio sanitario, o altri enti privati associati ai precedenti. Tutti questi enti devono dimostrare di possedere delle comprovate esperienze in merito al trattamento di uomini autori di violenza di genere e potranno operare in tal senso, collaborando con la giustizia, solo se rientrano all'interno della lista di enti e di associazioni – aggiornata con cadenza trimestrale – stilata dal Ministero della Giustizia e consultabile liberamente presso i portali online del Governo Italiano.²¹³ Inoltre, viene espressamente garantita la continuità dei trattamenti rieducativi anche nei casi in cui i C.U.A.V. dovessero essere cancellati dagli elenchi ufficiali: in questi casi, infatti, il procedimento in corso viene immediatamente trasferito presso un centro limitrofo, secondo le disposizioni che provengono dall'UEPE, ossia l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna.²¹⁴

2.1.2 L'UNIONE EUROPEA E IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE: I DATI DI UN'EUROPA ANCORA TROPPO ANCORATA AL PASSATO

Nel corso della trattazione, si è avuto modo di enfatizzare l'importanza degli interventi posti in essere dalle Nazioni Unite in merito all'adozione della CEDAW²¹⁵, quale primo documento che storicamente, a livello internazionale, affrontò il tema della

²¹³ Centri per Uomini Autori di Violenza – C.U.A.V. – Elenco aperto. Centri accreditati dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, consultabile all'indirizzo: https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/elenco_centri_autori_violenza_cuav

²¹⁴ UEPE, Ufficio di Esecuzione Penale Esterna. Informazioni consultabili all'indirizzo: https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/termine_del_glossario?contentId=GLO938351#. Si tratta di articolazioni territoriali che si occupano di gestire i casi di sospensione del procedimento con messa alla prova, con cui vengono decisi, assieme all'imputato, i lavori di pubblica utilità che quest'ultimo dovrà effettuare, tenendo conto della sua vita personale e familiare e delle sue capacità fisiche. Verrà poi siglato un accordo specifico con l'ente presso cui l'imputato dovrà svolgere detti lavori a titolo gratuito. Secondo quanto è possibile leggere all'interno della pagina web dedicata, l'UEPE ha il compito di curare il programma trattamentale, aggiornando il giudice sui progressi in merito ai lavori di pubblica utilità e sull'effettiva attuazione dei contenuti presenti all'interno del programma rieducativo. Per quanto riguarda invece l'esecuzione delle misure alternative alla detenzione, l'ufficio si occupa altresì di attuare quanto previsto dalla magistratura di sorveglianza, dovendo informare prontamente il giudice nei casi in cui il programma non venga seguito dal condannato, richiedendo quindi una revoca della misura alternativa.

²¹⁵ Nazioni Unite, Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW), adottata dall'Assemblea generale il 18 dicembre 1979, entrata in vigore il 3 settembre 1981, in United Nations, Treaty Series, vol. 1249. Consultabile all'indirizzo: <https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm>

discriminazione nei confronti della donna, e della DEVAW²¹⁶, che definì espressamente il concetto di “violenza contro le donne”. Inoltre, si è detto in principio quanto la funzione d’impulso dell’Unione Europea sia stata di fondamentale importanza per la promozione dei diritti delle donne, nel contesto di un impianto socioculturale di matrice patriarcale, profondamente radicato nelle profondità del vecchio continente.

Nel rispetto di tale prospettiva comunitaria in materia di contrasto alla discriminazione e alla violenza contro le donne, l’Unione Europea ha firmato la citata Convenzione di Istanbul nel giugno del 2017, ma completò la procedura di adesione molto più tardi, nel giugno 2023.²¹⁷ La Convenzione entrò in vigore il 1° ottobre 2023, ma alla data del 10 gennaio 2024, solamente 22 stati membri l’avevano ratificata. Le istituzioni europee, tuttavia, percepirono la crescente necessità di affrontare ad un livello legislativo integrato la questione relativa alla discriminazione delle donne all’interno del contesto europeo, ancora troppo influenzato da costrutti sociali basati su posizioni di potere predominanti per il sesso maschile. A riprova di ciò, venne adottata dall’UE la Strategia per la parità di genere 2020-2025²¹⁸, ossia un programma ideato per indirizzare l’operato dell’Unione verso un accoglimento della diversità tra uomini e donne di ogni età, permettendo loro di vivere una vita libera, senza la presenza di alcuna disparità di genere. I pilastri che sorreggono tali prospettive future sono essenzialmente il contrasto alla violenza di genere e a quella domestica - considerate quali ostacoli al raggiungimento della parità dei sessi – e la protezione delle vittime di tali tipi di violenze, nonché l’abbattimento di tutti quegli stereotipi sociali che limitano l’emancipazione femminile all’interno della comunità europea. Anche in tale sede, viene esplicitamente rimarcato quanto la realtà domestica sia

²¹⁶ Nazioni Unite, Dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro le donne (DEVAW), Risoluzione dell’Assemblea Generale, n. 48/104 del 20 dicembre 1993. Consultabile all’indirizzo: <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-elimination-violence-against-women>. Si ricorda che la Dichiarazione definisce tale violenza come “ogni atto di violenza fondata sul genere che abbia come risultato, o che possa probabilmente avere come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata”.

²¹⁷ A. Ferrato, *La recente posizione dell’Unione Europea in tema di violenza contro le donne: riflessioni attorno alla Direttiva (UE) 2024/1385*, in *Rivista italiana di medicina legale (già Responsabilità civile e previdenza)*, fasc. 6, 2024, p. 2033.

²¹⁸ Commissione Europea, Unione dell’uguaglianza: Strategia per la parità di genere 2020-2025, Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, Bruxelles, 5 marzo 2020. Consultabile all’indirizzo: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52020DC0152>

fonte tutt'oggi di una marcata violenza contro le donne e i dati riportati all'interno della Strategia non fanno che confermare la portata dell'allarme sociale, in linea rispetto ai numeri che si è avuto modo di analizzare nel capitolo precedente del presente lavoro: all'interno del perimetro comunitario, circa il 33% delle donne ha subito violenza fisica o sessuale, il 22% delle stesse è stata vittima di aggressioni da parte del proprio stesso partner e il 55% di queste ha subito una molestia sessuale. Il profondo divario di genere che caratterizza la cultura europea è ben noto agli organi comunitari. Difatti, i dati raccolti presentano una realtà fin troppo ancorata al passato: il 44% degli europei ritiene che il principale ruolo della donna sia quello di accudire i figli e di dedicarsi alle faccende domestiche, mentre il 43% pensa che debba essere l'uomo a dover sostenere economicamente la famiglia. Sulla base di questi dati, cresce la consapevolezza delle Istituzioni europee in merito alla problematica degli stereotipi di genere, che devono essere sradicati gradualmente per permettere un reale superamento della disparità tra uomini e donne. L'uguaglianza di genere, inoltre, dovrebbe essere raggiunta anche a livello economico. Le analisi statistiche raccolte dalla Commissione Europea mostrano infatti come la differenza tra i tassi di occupazione tra i due generi all'interno dell'area comunitaria sia pari all'11,6%. Per quanto attiene all'economia e al mercato del lavoro, la Strategia promuove la parità di accesso per donne e uomini alle posizioni decisionali all'interno delle grandi realtà imprenditoriali europee, permettendo anche alle donne di ricoprire un maggior numero di ruoli di leadership anche a livello politico e istituzionale.

In seguito, nel 2024 venne approvata la Direttiva (UE) n. 1385, ossia un importante strumento normativo sovranazionale volto ad obbligare indirettamente gli Stati membri ad attuare concretamente le disposizioni della Convenzione di Istanbul, ottenuto grazie ad una proposta di Direttiva pervenuta dalla Commissione dell'UE nel corso del 2022, che mirava a combattere la violenza contro le donne e quella domestica. L'atto legislativo in questione si inserì all'interno dei singoli ordinamenti comunitari attraverso un'opera ingegnosa del legislatore europeo, che predispose una serie di norme particolarmente dettagliate, con la sola libertà per i singoli membri di decidere la forma dell'atto interno di recepimento. Si trattava, infatti, di una cosiddetta direttiva dettagliata, che permetteva agli Stati membri di inasprire le pene già previste nei propri ordinamenti interni o di

introdurre nuove fattispecie incriminatrici, sempre in linea con quanto disposto dalla Convenzione di Istanbul.²¹⁹

Le novità proiettate sulla realtà giuridica europea sono numerose: viene ufficialmente riconosciuta la discriminazione legata al sesso quale problematica strutturale, influenzata da ulteriori elementi di stratificazione sociale quali la razza, l'etnia, la religione, la disabilità o ancora l'orientamento sessuale. Di conseguenza, l'intersecarsi di questi fattori determina inevitabilmente l'emarginazione sociale ed economica della vittima di abusi.

La Direttiva recepisce positivamente l'incriminazione di pratiche fortemente vessatorie nei confronti delle donne, di età spesso molto giovane nel momento in cui vengono assoggettate a pratiche efferate e degradanti quali le mutilazioni dei genitali femminili²²⁰ e i matrimoni forzati. Già in passato la Strategia per la parità di genere approvata dalla Commissione Europea aveva rimarcato quanto tali pratiche discriminatorie fossero – e sono ancora oggi – un problema rilevante all'interno dei confini comunitari: non solo, ma all'interno del documento vengono menzionati anche i casi di aborti forzati o di sterilizzazioni forzate, nel contesto della cosiddetta “violenza legata all'onore”.

Uno degli obiettivi della Direttiva fu quello di potenziare la disciplina comunitaria e quella dei singoli Stati membri in merito all'accesso alla giustizia e all'assistenza psicologica, legale ed economica per le vittime di violenza domestica e di genere. Inoltre, lodevole fu la previsione di strumenti innovativi di tutela per le vittime di violenza online, fortemente facilitata dal continuo sviluppo tecnologico. Anche in tale contesto, le donne sono il bersaglio preferito di commenti sessisti e discriminatori, protagoniste di una diffusione spesso virale di commenti, foto o peggio di contenuti a sfondo sessuale, oggi facilmente modificabili con l'aiuto delle intelligenze artificiali. In merito, infatti, la Direttiva 2024/1385 impone agli Stati membri di punire rigorosamente le condotte

²¹⁹ A. Ferrato, *La recente posizione dell'Unione Europea in tema di violenza contro le donne: riflessioni attorno alla Direttiva (UE) 2024/1385*, in *Rivista italiana di medicina legale (già Responsabilità civile e previdenza)*, fasc. 6, 2024, p. 2035.

²²⁰ All'interno dell'ordinamento giuridico italiano, con la legge 9 gennaio 2006, n. 7, è stata introdotta all'interno del Codice Penale una nuova fattispecie incriminatrice all'art. 583-bis, rubricato “*Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*”. L'articolo, nella sua formulazione, prevede una serie di pratiche vietate dal legislatore, che l'OMS ha elencato in quattro tipologie. Tra queste troviamo ad esempio l'escissione del prepuzio con o senza escissione totale e parziale del clitoride, la cosiddetta infibulazione, ossia l'escissione di parte o della totalità dei genitali tramite cucitura o restringimento del canale vaginale, oppure ancora le incisioni del clitoride o delle labbra. Informazioni consultabili al libro *Medicina Legale e delle Assicurazioni*, II Edizione, a cura di A. Norelli, C. Buccelli, V. Fineschi, PICCIN.

definite come *revenge porn*²²¹, ossia i casi in cui un soggetto condivide online materiale dal contenuto sessualmente esplicito, senza aver previamente ricevuto il consenso della persona interessata, soprattutto se tali foto o immagini o videoregistrazioni siano state modificate tramite tecniche *deepfake*²²², volte a far apparire falsamente una persona durante il compimento di atti sessuali. Il provvedimento riconosce l'impatto che i social network e le diverse piattaforme online hanno nella produzione di nuove forme di violenza, questa volta meno tangibili, ma comunque idonee a ledere profondamente la vittima, prevedendo numerose *figurae criminis*, tra cui lo *stalking* online – conosciuto anche come *cyberstalking* -, le molestie *online* e l'istigazione all'odio o alla violenza *online*.

In definitiva, l'Unione Europea pone la lotta alla discriminazione e alla violenza di genere quale uno degli obiettivi di maggior rilievo, auspicando un futuro in cui la donna possa gradualmente superare il rapporto di subordinazione che, nella realtà dei fatti, la pone ancora un gradino al di sotto dell'uomo nella scala sociale.

2.2 LA TIPIZZAZIONE DELLA FATTISPECIE AUTONOMA DEL REATO DI FEMMINICIDIO

2.2.1 IL FEMMINICIDIO: DALLA PROPOSTA GOVERNATIVA ALL'APPROVAZIONE UNANIME DI UNA LEGGE AD HOC

La trattazione sin qui svolta ha permesso di lumeggiare e di inquadrare ciò che in precedenza si è avuto modo di qualificare come il nucleo fondante del femminicidio, ossia la violenza di genere. In continuità con le sollecitazioni sovranazionali in merito alla tutela delle fasce più deboli della società e alla lotta alla violenza domestica e contro le donne, il legislatore italiano, su iniziativa governativa, è intervenuto ulteriormente con

²²¹ Il codice penale italiano prevede la fattispecie del *revenge porn* all'art. 612-ter c.p., rubricato "*Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti*", introdotto con il Codice Rosso del 2019.

²²² Le tecniche *deepfake* vengono poste in essere tramite TIC (ossia Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione) e sono considerate delle condotte illecite volte all'impiego di strumenti digitali per l'alterazione, la manipolazione o la produzione di materiale visivo di carattere sessuale senza aver ottenuto alcun tipo di consenso da parte della persona rappresentata, generalmente poste in essere con l'intento di recarle un danno.

l'approvazione della l. 2 dicembre 2025, n. 181, recante *“Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime”*, che ha introdotto nel codice penale italiano la fattispecie autonoma del reato di femminicidio, all'art. 577-bis²²³.

La legge introduce numerose novità e modifica ulteriormente una serie di reati sentinella, oltre che numerose disposizioni processuali, armonizzati appositamente per l'introduzione della fattispecie autonoma del femminicidio, contribuendo a costruire un impianto codicistico mirato all'inasprimento sanzionatorio nei confronti degli autori di violenza domestica e di genere.

L'art. 1 della legge 181/2025, intitolato *“Modifiche al codice penale”*, non solo introduce la rubrica dell'art. 577-bis c.p., ma presenta modifiche mirate anche alle norme che disciplinano i maltrattamenti contro familiari e conviventi²²⁴, l'interruzione di gravidanza non consensuale²²⁵, il delitto di atti persecutori²²⁶, quello di violenza sessuale²²⁷ e infine quello di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti.²²⁸

Di conseguenza, l'ossatura normativa previgente viene ulteriormente rafforzata e plasmata in modo tale da ridefinire un sistema punitivo capace, secondo l'intenzione del legislatore, di dissuadere gli uomini dal compiere atti di violenza, soprattutto nei contesti di relazione affettiva. Anche qui, notiamo come l'intento del legislatore sia stato veicolato

²²³ L. 2 dicembre 2025, n. 181, in G.U., serie generale, in vigore dal 17 dicembre 2025.

²²⁴ Oltre a modificare il primo comma dell'art. 572 c.p. (che oggi prevede l'applicazione della fattispecie non solo ai familiari o conviventi, ma anche a coloro che non convivono più assieme e che sono comunque legati da vincoli nascenti dalla filiazione), viene aggiunto il comma 6, che prevede un aumento di pena da un terzo fino alla metà *“quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali”*.

²²⁵ L'art. di riferimento è il 593-ter c.p., a cui è stato aggiunto un comma finale che prevede quanto segue: *“le pene stabilite dai commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali”*.

²²⁶ Anche all'art. 612-bis c.p. viene aggiunto il comma 4, che inasprisce le pene nei casi di atti persecutori se commessi nel contesto di una relazione affettiva o di dominio della donna, aumentando la pena da un terzo a due terzi.

²²⁷ All'art. 609-ter, che prevede le circostanze aggravanti specifiche per i casi di violenza sessuale di cui all'art. 609-bis c.p., ne viene aggiunta una ulteriore al numero 5-ter. 1).

²²⁸ All'art. 612-ter c.p., viene aggiunto un quinto comma, che aumenta la pena da un terzo a due terzi se l'atto viene posto in essere secondo gli stessi elementi tipici che caratterizzano la fattispecie di femminicidio.

dalla consapevolezza secondo cui la vita domestica e le relazioni affettive tra autore e vittima siano statisticamente maggiormente influenti nella diffusione di dette condotte.

Di importante rilievo a livello sistemico risulta, in aggiunta, il meccanismo di monitoraggio imposto dall'art. 2, che prevede un obbligo gravante sul Ministro della Giustizia di redigere una relazione annuale – più precisamente entro il 30 giugno di ogni anno – da presentare alle Camere in merito allo stato di applicazione delle novità normative introdotte dalla medesima legge, presentando i dati relativi alle condanne e alle assoluzioni intervenute, in aggiunta alle condanne e alle assoluzioni registrate anche per i casi di omicidio, senza in quest'ultimo caso distinguere in base al sesso della persona offesa e alle eventuali circostanze aggravanti. L'introduzione di tale disposizione consente, in primo luogo, di misurare i dati sulla diffusione di tale fenomeno criminale e di valutare, di conseguenza, la vitalità dell'applicazione della norma dell'art. 577-bis c.p., ma in secondo luogo consente altresì di rispondere ai dubbi e agli interrogativi sollevati in ambito accademico in merito all'opportunità di inserire tale fattispecie autonoma di reato nel nostro ordinamento giuridico.²²⁹

Lodevole, inoltre, l'intento del legislatore di non limitarsi all'inasprimento sanzionatorio, ma di sollecitare concretamente e ulteriormente la formazione in tema di violenza di genere e domestica dei magistrati e degli operatori sanitari, prevedendo all'art. 8 alcune implementazioni dei programmi di formazione in materia, già oggetto di precedenti disposizioni normative previste dal Codice Rosso Rafforzato, più precisamente all'art. 6.²³⁰ Difatti, detto articolo prevede la formazione dei magistrati in merito alla violenza di genere e quella domestica, nonché alla prevenzione e alla tutela delle vittime di tali violenze, integrando le suddette attività formative con riferimento alla prevenzione della cosiddetta “vittimizzazione secondaria” e all'analisi delle dinamiche psicologiche e relazionali che costituiscono la matrice della violenza di genere e domestica. La legge 181/2025 integra tali disposizioni, prevedendo corsi di formazione multidisciplinari organizzati a livello nazionale e decentrati, tenuti da esperti con comprovata e documentata esperienza, registrati ed elencati in un albo apposito predisposto dalla Scuola

²²⁹ Corte Suprema di Cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo, *Relazione su novità normativa. Legge 2 dicembre 2025, n. 181: Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime*, Rel. n. 04/2026, Roma, 14 gennaio 2026.

²³⁰ Art. 6 della legge 24 novembre 2023, n. 168, Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica, in G.U. n. 275 del 25 novembre 2023.

superiore della magistratura. Sul fronte della formazione degli operatori in ambito sanitario, invece, viene richiesto ora l'ottenimento di crediti formativi per ottenere conoscenze in materia di contrasto alla violenza contro le donne e quella domestica, tramite aggiornamenti periodici.

Infine, ulteriori garanzie vengono previste all'art 9, che permette alle vittime di violenza già dai quattordici anni di poter accedere ai servizi offerti dai centri antiviolenza senza che venga richiesta una preventiva autorizzazione da parte dei genitori o da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, e all'art 12, che come precisa la rubrica permette anche alle donne vittime di violenza di accedere al gratuito patrocinio a spese dello Stato. Quest'ultimo articolo riconosce positivamente quanto la disuguaglianza economica che connota la dimensione domestica e relazionale della violenza di genere sia stata identificata come un fattore persuasivo per le donne, che per timore di non poter sostenere eventuali spese giudiziarie in caso di denuncia, rinunciavano alla tutela giurisdizionale, peggiorando conseguentemente la propria condizione ed esponendosi maggiormente al rischio di divenire vittime di femminicidio.

2.2.2 L'ANALISI DELLA FATTISPECIE EX ART. 577-BIS C.P.:

Il completamento dell'analisi del delitto di femminicidio non può non tenere conto del prezioso apporto fornito dalla Corte Suprema di Cassazione, che con la Relazione n. 04/2026 dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo effettua una disamina sistematica e critica del neo-introdotto art. 577-bis c.p., scandagliandone i nodi problematici ed evidenziandone le coordinate applicative.²³¹

La norma incriminatrice in questione sanziona “*chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali*”. Quanto, invece, alle origini della rubrica - recante appunto la dicitura “*Femminicidio*” - si avrà modo di ripercorrere l'evoluzione storica del concetto

²³¹ Cassazione, Uff. Massimario, Rel. n. 04/2026, cit.

nelle battute finali della trattazione; basti tuttavia anticipare sin d'ora che il termine, diffusosi primariamente nel contesto socio-politico degli Stati del Centro America, possiede un impatto fortemente simbolico ed evocativo.

La formulazione della norma contempla più fattispecie, come desumibile dalla disgiuntiva “o”, che pone le diverse modalità di uccisione della donna sul medesimo piano, in quanto tutte idonee a configurare il reato di femminicidio. Sicché, il reo che ha posto in essere anche solo una di queste fattispecie, sarà passibile di imputazione ai sensi dell'art. 577-bis c.p., che costituisce oggi un'autonoma fattispecie di reato e non invece un'aggravante del delitto di omicidio, disciplinato all'art. 575 c.p. Quest'ultima norma, infatti, prevede un reato di evento a forma libera, che significa che la condotta penalmente rilevante sarà il cagionare la morte di una persona, senza che siano definite in maniera esplicita le modalità con cui viene cagionata la morte. Il reato di femminicidio, di contro, nonostante sia comunque un reato di evento, presenta tuttavia una forma vincolata, nel senso che le modalità di estrinsecazione della condotta sono ben definite, mentre i mezzi o il mezzo materiale con cui la donna viene privata della propria vita rimane libero e deciso dall'agente. Inoltre, tra le due fattispecie, ossia quella di omicidio e di femminicidio, sussiste un rapporto strutturale di continenza, per cui esiste un legame tra le due fattispecie dovuto al fatto che gli elementi costitutivi di una sono contenuti specularmente anche all'interno dell'altra, che tuttavia presenta degli elementi specializzanti – si tratta, appunto, di un rapporto di genere a specie – che l'altra fattispecie, invece, non contempla. È possibile, quindi, che nel corso dell'analisi di un fatto concreto di reato, possano ravvisarsi elementi costitutivi di due fattispecie di reato diverse, aumentando il rischio di violare il principio del *ne bis in idem* sostanziale, che porterebbe alla punizione di un medesimo fatto più volte, sulle basi di norme incriminatrici diverse²³². Per tale ordine di ragioni, il codice penale prevede all'art. 15 l'istituto del

²³² Cass. Pen., sez. un., 22/06/2017, n. 41588. Nella sentenza, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione evidenziarono innanzitutto come il principio di specialità espresso dall'art 15 c.p. costituisce l'unico metodo euristico di riferimento per discernere i casi di concorso apparente di norme. Inoltre, viene fornita un'esauritiva spiegazione degli aspetti strutturali su cui si fonda detto principio, per cui una norma è detta speciale rispetto ad un'altra che riveste un ruolo più generale, "*allorquando la prima contenga di quest'ultima tutti gli elementi costitutivi, ma anche altri che rivestano una funzione di specializzazione. Tanto che, in assenza di tali requisiti, la fattispecie speciale sarebbe agevolmente riconducibile al paradigma legislativo generale*".

concorso apparente di norme²³³, secondo il quale, quando più leggi penali o più disposizioni contenute all'interno della medesima legge penale regolano la stessa materia, deve essere preferita la norma di carattere speciale, che deroga quindi alla legge di carattere generale, secondo il cosiddetto principio di specialità. Sulle basi di quanto si qui esposto, deve essere pacifico ritenere che il fatto di cagionare la morte di una donna in maniera dolosa al di fuori delle modalità esposte dalla cornice edittale dell'art. 577-bis c.p., primo comma, ricade inevitabilmente nel contesto applicativo dell'art. 575 c.p., che appunto è norma generale relativa al delitto di omicidio. In realtà, in maniera del tutto superflua, secondo le argomentazioni della Cassazione, la norma in analisi presenta nella parte finale del primo comma un esplicito riferimento al rapporto di specialità sin qui delineato, specificando in conclusione che fuori dai casi elencati nel primo periodo deve essere applicato l'art. 575 c.p.

È necessario ora affrontare una questione interpretativa evidenziata dalla Suprema Corte in merito al concetto di “donna”, centrale all'interno della neo-introdotta fattispecie di femminicidio, ma che non trova una definizione in alcun testo normativo, nemmeno all'interno della stessa legge 181/2025. In primo luogo, la lettera dell'art. 577-bis c.p. punisce “chiunque cagiona la morte di una donna”, permettendo così di classificare detta fattispecie tra i reati comuni. La norma, quindi, non circoscrive il limite della responsabilità ad una certa categoria soggettiva o di genere – infatti, non viene fatto espresso riferimento all'uomo – e, di conseguenza, contempla i casi in cui sia una stessa donna a cagionare la morte di un'altra donna, nelle modalità tassativamente previste. Tale precipua scelta lessicale riflette quanto sia mutata nel tempo la sensibilità e la tecnica dogmatica del legislatore nazionale, il quale prende atto dell'evoluzione della società nel tempo, adattandosi alle nuove esigenze e alla pluralità delle manifestazioni che può avere la famiglia, non più oggi costituita solo da un uomo e una donna.

In secondo luogo, invece, la Corte si addentra nella disamina del concetto di identità di genere e di come esso sia un elemento fondamentale per l'interpretazione applicativa dell'art. 577-bis c.p. Anzitutto, la Costituzione italiana, all'art. 2²³⁴, tutela il diritto

²³³ Art. 15 c.p., rubricato “*Materia regolata da più leggi penali o da più disposizioni della medesima legge penale*”.

²³⁴ Costituzione della Repubblica Italiana, art. 2. La norma fondamentale recita quanto segue: “*La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni*

inviolabile dell'identità personale, come anche la Convenzione EDU, che al suo art. 8 riconosce espressamente il diritto di ogni persona al rispetto della propria vita privata e familiare²³⁵. Di conseguenza, la tutela prevista nei confronti della "donna" da parte della norma in esame non si limita ad una concezione strettamente biologica della stessa, essendo valorizzata invece la figura della persona nella sua interezza esistenziale e di auto-rappresentazione di genere. L'ordinamento giuridico italiano, quindi, tutela l'identità di genere. Tuttavia, in merito a quest'ultimo punto, la Suprema Corte sottolinea come la giurisprudenza costituzionale e di legittimità del nostro Paese abbia da tempo stabilito come le modificazioni dei caratteri sessuali tramite trattamenti chirurgici non sono più ritenute strettamente necessarie per il riconoscimento di una diversa identità di genere. Infatti, la modifica di tali connotati fisici tramite operazione chirurgica è solo una delle modalità contemplate per raggiungere il mutamento del sesso e per richiedere una successiva rettificazione anagrafica, essendo possibile sottoporsi anche solo a trattamenti ormonali e psicologici. Tale transizione di genere, tuttavia, non può avvenire solamente tramite la volontà espressa della persona interessata, ma deve essere comprovato il fatto che essa abbia concluso un percorso apposito per mutare la propria identità di genere. Le ragioni per cui la giurisprudenza richiamata dalla Cassazione non richiede una transizione a livello anche biologico, nel senso di sottoposizione ad operazione chirurgica per il mutamento degli organi identificativi del genere, si fonda sul fatto che per molti soggetti, un tale percorso può essere ostacolato dal contesto familiare ostile o dalla presenza di patologie fisiche che non permettono la sottoposizione a terapie ormonali.

Per quanto attiene agli elementi costitutivi della fattispecie dell'art. 577-bis c.p., la Corte sottolinea come la struttura sia composta da una serie di condotte descritte dettagliatamente, diversamente da quanto era stato previsto nel corso dei lavori preparatori posti in essere in Commissione Giustizia del Senato, sede in cui la precedente formulazione venne radicalmente modificata. Il testo originario dell'articolo, infatti, puniva chiunque cagionasse la morte di una donna quando il fatto veniva commesso *"come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l'esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l'espressione della*

sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale".

²³⁵ Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata dall'Italia con la Legge 4 agosto 1955, n. 848, art. 8.

sua personalità”. Per contro, la formulazione attuale, oltre ad enfatizzare dettagliatamente le manifestazioni di tale forma peculiare di omicidio – grazie soprattutto alle indagini criminologiche e ai dati raccolti negli ultimi anni dalla scienza medico-legale – modifica radicalmente una specifica parte della vecchia formulazione in cui si sottolineava il dolo specifico dell’autore del delitto di femminicidio, tramite la dicitura “*per reprimere*”, mutando in questo modo la condotta in una forma generica.²³⁶ A seguito di tali modifiche, infatti, si può ritenere che la fattispecie di femminicidio non si riferisce ad una specifica tipologia di autore, ossia quello che agisce con il fine ultimo di reprimere la donna, quanto invece ad elementi oggettivi della condotta, che si manifesta nelle forme del dominio, possesso, controllo o come atti di prevaricazione, di odio o di discriminazione, scaturiti da un rifiuto relazionale o guidati dalla cieca volontà di limitare le libertà individuali della donna.

2.2.3 I TRATTI MODALI DELLA CONDOTTA TIPICA DEL FEMMINICIDIO:

Riprendendo la lettera del primo comma dell’art. 577-bis c.p., possono essere distinte quattro declinazioni modali della condotta. È bene specificare, tuttavia, che la formulazione data dal legislatore non tiene conto del movente, essendo esso del tutto indifferente ai fini dell’applicabilità della fattispecie di reato. Per movente, secondo la psicologia, s’intende quella causa di natura psichica dovuta ad un’inclinazione affettiva che si manifesta attraverso sentimenti di varia natura, che spaziano dalla gelosia, alla vendetta arrivando anche alla paura – spesso del rifiuto – e la forte volontà di possedere la donna carnalmente.²³⁷

Sulle basi di tali premesse, l’art- 577-bis c.p. prevede che il fatto possa essere commesso:

- 1) Come atto di odio o discriminazione o prevaricazione;
- 2) Come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna;

²³⁶ Cassazione, Uff. Massimario, Rel. n. 04/2026, cit., p. 9.

²³⁷ Il Penalista, *Legge sul femminicidio*, a cura di Paola Di Nicola Travaglini e Francesco Menditto, p. 30.

- 3) Come fatto commesso in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo;
- 4) Come atto di limitazione delle sue libertà personali.

In merito al significato di “odio”, la Suprema Corte cita un prezioso apporto interpretativo fornito dalla Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, che nella Raccomandazione n. 4 del 2024 invita gli Stati membri ad adottare norme penali efficaci a sostegno delle vittime di reati di odio, nonché di predisporre degli strumenti idonei ad identificare tali delitti e di tenere traccia dei relativi elementi caratterizzanti.²³⁸

Il Comitato, nel preambolo che precede la Raccomandazione, riconosce che tali crimini *“minacciano le fondamenta stesse delle società democratiche e dello Stato di diritto”* e che essi *“sono un tipo di crimine particolarmente grave, che distrugge i diritti e le libertà fondamentali degli individui e la loro capacità di godere di tali diritti, e che mette a rischio la sicurezza degli individui e dei gruppi bersaglio dei crimini d’odio”*. Alla luce di quanto affermato, il Comitato riconosce, inoltre, come non sia presente una definizione universalmente accettata di “crimine d’odio”, ma ravvisa comunque l’importanza di una risposta comune da parte della comunità internazionale nella lotta a tale fenomeno, evitando *“approcci frammentati e incoerenti”*.²³⁹ Secondo quanto stabilito dall’art. 2 della Raccomandazione, il termine “odio” comprende il pregiudizio, il preconetto o il disprezzo e si fonda su *“una o più caratteristiche o situazioni personali reali o percepite”*, tra cui rientrano, non esaustivamente, la “razza”²⁴⁰, il colore, la lingua, la religione, la nazionalità, l’origine etnica, l’età, la disabilità, il sesso, il genere, l’orientamento sessuale, l’identità di genere e la sua espressione ed inoltre le caratteristiche sessuali.

Quanto invece al significato del termine “discriminazione”, la Cassazione riprende l’interpretazione fornita dalla sua stessa giurisprudenza, che nell’analisi di un caso inerente al reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione

²³⁸ Cassazione, Uff. Massimario, Rel. n. 04/2026, cit., p. 10.

²³⁹ Consiglio d’Europa, Comitato dei Ministri, Raccomandazione CM/Rec (2024) 4 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla lotta contro i crimini d’odio, adottata il 7 maggio 2024.

²⁴⁰ Il termine è virgolettato in quanto, come specificato nelle annotazioni della Raccomandazione, *“il Consiglio dei Ministri respinge [...] le teorie basate sull’esistenza di “razze” diverse. Tuttavia, in questo documento, il termine “razza” viene utilizzato per garantire che le persone che sono generalmente ed erroneamente percepite come “appartenenti ad un’altra razza” non siano escluse dalla protezione prevista dalla legislazione e dall’attuazione delle politiche di prevenzione e contrasto dei crimini d’odio”*.

razziale, etnica e religiosa – disciplinato all’art. 609-bis c.p. – afferma che “*discriminare significa porre in essere un comportamento che direttamente o indirettamente comporta una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l’ascendenza ecc. allo scopo di distruggere o compromettere il riconoscimento, il godimento o l’esercizio, in condizioni di parità, dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale o in ogni altro settore della vita pubblica*”²⁴¹. I giudici di legittimità, con riferimento alla medesima sentenza, si soffermano sulla definizione del termine “odio”, inteso come una “*manifestazione di un’avversione tale da desiderare la morte o un grave danno per la persona odiata*” e aggiungono che “*non si può qualificare odio qualsiasi sentimento di avversione o di antipatia*”. In definitiva, nella fattispecie del femminicidio, è il genere femminile uno dei fattori scatenanti della discriminazione e del senso di odio che l’aggressore sente profondamente nei confronti della donna, andando a costituire un fatto maggiormente riprovevole e quindi meritevole di una pena più severa.

Il concetto di “prevaricazione”, invece, non è rinvenibile all’interno del codice penale, ma è, invece, una locuzione ampiamente utilizzata dalla giurisprudenza tipicamente come accezione del reato previsto all’art. 572 c.p., che punisce i maltrattamenti contro familiari e conviventi²⁴². L’atto di prevaricazione posto in essere dall’uomo si fonda sulla repressione dell’autodeterminazione della donna e delle sue libertà, imponendo il proprio pensiero e la propria volontà, secondo una concezione che vede la donna in una posizione di subordinazione. Come da cenno, la giurisprudenza della Suprema Corte ha avuto modo di esprimersi sul concetto di “prevaricazione” nei contesti di violenza domestica e maltrattamenti. La prevaricazione, in queste dinamiche, non si riscontra nei semplici casi di liti familiari, in cui le parti in contrasto tra loro si trovano in una condizione di parità, ma bensì si palesa allorquando sia esercitato un potere di supremazia da parte di un familiare o convivente nei confronti di un altro, infondendo in quest’ultimo timore per la propria incolumità.²⁴³

Le condotte alternative in merito al “*controllo o possesso o dominio*”, invece, rappresentano tre forme di limitazione della libertà e dell’autodeterminazione della

²⁴¹ Cassazione, Uff. Massimario, Rel. n. 04/2026, cit., p. 11.

²⁴² Cassazione, Uff. Massimario, Rel. n. 04/2026, cit., p. 12.

²⁴³ Il Penalista, *Legge sul femminicidio*, a cura di Paola Di Nicola Travaglini e Francesco Menditto, p. 33.

donna, connotate da intensità diverse. Il significato di “controllo” è rinvenibile all’interno di numerose fonti di carattere sovranazionale, tra cui la citata Direttiva 2024/1385 dell’Unione Europea, in cui nei considerando 32 e 39 si fa espresso riferimento al controllo, nelle manifestazioni che esso può avere nei rapporti relazionali tra vittima e autore, in cui questi manipola e controlla la donna tramite minacce economiche o relative ai figli²⁴⁴. Inoltre, anche la Corte di Cassazione ha avuto modo di esprimersi in merito al concetto di “controllo”, anche in questi casi in merito a fattispecie di maltrattamenti contro familiari e conviventi, inserendolo all’interno di una precisa struttura manipolatoria che delinea i confini di una *“precisa modalità relazionale, discriminatoria e violenta, fondata su umiliazione, controllo, obbligo di subordinazione, denigrazione, richiamo a stereotipati ruoli di genere assegnati alle donne, condizionamento manipolatorio fondato su ricatti affettivi agevolati dal rapporto genitoriale, assenza di contribuzione al mantenimento familiare, tutte condotte che [...] arrivano a consolidare un assetto di potere asimmetrico”*.²⁴⁵ Se si analizzano i dati in merito ai femminicidi registrati, già esposti precedentemente nel corso della trattazione, il contesto di vita domestica e i tassi di disoccupazione della donna la rendono estremamente e pericolosamente vulnerabile e soggetta a tali comportamenti manipolatori e di controllo, spesso influenzati dalla dipendenza economica della vittima col suo stesso aggressore e dalla presenza di figli. Alla luce di ciò, vi è un perfetto allineamento tra i dati registrati e la ricostruzione giurisprudenziale in merito ai casi di violenza di genere e di violenza domestica.

Per “possesso”, invece, ci si riferisce a quel potere esercitato sulla donna che ne limita l’agire libero, in quanto essa viene considerata come di proprietà dell’uomo. Di conseguenza, la donna non è libera di uscire o di avere desideri personali o di intraprendere nuove relazioni interpersonali o ancora di lavorare se non vi è un esplicito permesso dell’uomo. In merito al termine “dominio”, invece, se ne trovano menzioni sia all’interno delle fonti internazionali che nelle sentenze della Corte di Cassazione, che anche in questo caso giunge in soccorso all’interprete. Sul piano internazionale, la

²⁴⁴ Direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, considerando 32 e 39.

²⁴⁵ Cass. Pen., n. 32042/2024, in *Il Penalista, Legge sul femminicidio*, a cura di Paola Di Nicola Travaglini e Francesco Menditto, p. 34.

Convezione di Istanbul presenta il termine “dominazione” nel momento in cui riconosce la natura strutturale della violenza di genere, fondata su disuguaglianze storiche tra i sessi. All’interno dei confini nazionali, invece, la giurisprudenza di legittimità ha esplicitamente ricollegato il concetto della dominazione della donna con la fattispecie di femminicidio, affermando che la morte perpetrata da parte del partner della donna sia il triste finale di una serie di condotte annientatrici reiterate nel tempo, simbolo di una “*condizione di dominio violento*”.²⁴⁶

Sul “*rifiuto della donna di instaurare o di mantenere un rapporto affettivo*”, la Relazione della Corte di Cassazione in parola permette di differenziare la nozione di “rapporto affettivo” da quella di “relazione affettiva”, entrambe evocatrici di una complicità o comunque di un vincolo affettivo, che si sedimenta spesso all’interno delle mura domestiche. Nell’ambito, la “relazione affettiva” attuale o passata è un elemento che costituisce una circostanza aggravante dei reati di omicidio²⁴⁷, violenza sessuale²⁴⁸, di atti persecutori²⁴⁹ e di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti²⁵⁰. In tali contesti relazionali, l’aggravante è applicabile ogni qual volta sia ravvisabile l’approfittamento e l’abuso della fiducia nutrita dalla vittima da parte dell’aggressore. Nel contesto del delitto di femminicidio, invece, la Corte sottolinea che definire il concetto di “rapporto affettivo” perde rilevanza, in quanto per configurare tale tratto modale della condotta tipica non è necessario che a monte vi fosse un legame sentimentale corrisposto tra vittima e autore. Difatti, la fattispecie è integrata anche quando vi sia una richiesta da parte dell’aggressore di instaurare un rapporto che prima non esisteva e un successivo atto di aggressione scaturito dal rifiuto della donna, che porta l’autore ad ucciderla. Il legislatore nazionale, quindi, ha espresso la chiara intenzione di incriminare e di catalogare come femminicidi anche tutte quelle dinamiche in cui vi sia una richiesta del tutto unilaterale da parte dell’uomo, che manifesta sentimenti non corrisposti e che incontra il rifiuto della donna.²⁵¹

²⁴⁶ Cass. Pen., n. 21097/2021, in *Il Penalista, Legge sul femminicidio*, a cura di Paola Di Nicola Travaglini e Francesco Menditto, p. 35.

²⁴⁷ Art. 577, comma primo, n. 1, e comma secondo, c.p.

²⁴⁸ Art. 609-ter, comma primo, n. 5-quater, c.p.

²⁴⁹ Art. 612-bis, comma secondo, c.p.

²⁵⁰ Art. 612-ter, comma terzo, c.p.

²⁵¹ Cassazione, Uff. Massimario, Rel. n. 04/2026, cit., p. 13.

In ultima analisi, il profilo più critico - secondo alcuni commentatori - della norma dell'art. 577-bis c.p. riguarda la condotta alternativa riferibile all'atto di limitazione delle libertà individuali della donna. In realtà, nonostante i dubbi sollevati nel dibattito dottrinale, la Costituzione rappresenta nuovamente il punto di riferimento per eccellenza per l'interprete, in quanto, anzitutto, all'art. 2 vengono riconosciuti e tutelati i diritti inviolabili dell'uomo – il cui significato ricomprende pacificamente anche la donna - e agli artt. 13 e ss. vengono elencate le libertà individuali riconosciute dalla Repubblica Italiana. Tali diritti, in aggiunta, sono espressamente previsti a livello internazionale dalla Convenzione EDU. Le innumerevoli sentenze delle corti di merito nazionali confermano un dato preoccupante: i reati di violenza di genere e di violenza domestica vedono come vittime maggiormente le donne, non invece gli uomini, che non vengono mai privati delle proprie libertà, dei propri diritti o della propria vita “in quanto uomini”. I casi sottoposti al vaglio dei giudici nazionali, infatti, dimostrano come le dinamiche relazionali esaminate siano connotate da un unico filo conduttore: l'uomo che limita la donna nelle scelte relative alle proprie passioni, alle proprie volontà o al proprio stesso corpo. Esse, infatti, troppo spesso non sono libere di uscire di casa, di spendere il proprio denaro, di vestirsi liberamente, di viaggiare, di lavorare o ancora di decidere di abortire o di non farlo. Tutto ciò, e molto altro, avviene appunto per la sola “colpa” di essere una donna. Tali condotte vessatorie, prevaricatrici e dominatrici non possono e non devono essere interpretate e giustificate alla luce di costrutti socio-culturali, di tradizione religiosa o di gelosia.²⁵²

Un'ultima considerazione, a conclusione del quadro delle caratteristiche modali della condotta tipica in analisi, riguarda la tensione tra il principio di tassatività della legge penale e le ultime due condotte alternative descritte dalla lettera dell'art. 577-bis c.p., in cui – si ricorda - viene punito chiunque cagioni la morte di una donna “*in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali*”. Nonostante il fatto che nella formulazione finale del primo comma dell'articolo il legislatore non abbia specificato che tali condotte debbano essere poste in essere nei confronti della donna “in quanto donna”, parte della dottrina ritiene che debba essere applicata un'interpretazione estensiva dell'inciso

²⁵² Il Penalista, *Legge sul femminicidio*, a cura di Paola Di Nicola Travaglini e Francesco Menditto, p. 37.

suddetto, superando così le critiche dottrinali in merito all'indeterminatezza della norma. La Corte di Cassazione, tuttavia, considerate le due posizioni contrastanti, rimette la questione alla giurisprudenza, a cui spetterà il compito di valutare se tale incertezza possa essere superata grazie all'opera interpretativa, che dovrà necessariamente tenere conto della rubrica proposta dal legislatore, che ha deciso di utilizzare appositamente il termine "femminicidio", riferendosi all'uccisione di una donna in quanto tale.²⁵³

2.2.4 LA PENA PERPETUA E IL PECULIARE REGIME "BLINDATO" DELLE CIRCOSTANZE APPLICABILI DAL GIUDICE

La Corte di Cassazione conclude l'analisi della struttura dell'art. 577-bis c.p. concentrandosi sulla sanzione prevista dal legislatore per coloro che commettono un femminicidio. La pena prevista è la più grave sanzione riconosciuta dal nostro ordinamento giuridico, ossia quella perpetua dell'ergastolo, pensata per far fronte ad un fenomeno criminologico di natura oggettivamente emergenziale che investe la donna in quanto tale e in ragione della fisionomia strutturale di tale peculiare tipologia di omicidio.²⁵⁴

Essendo la pena prevista quella dell'ergastolo, si applicano gli artt. 157 c.p., che sancisce l'imprescrittibilità del reato²⁵⁵, e 438, comma 1-bis, c.p.p., secondo cui non è possibile richiedere il giudizio abbreviato "*per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo*".²⁵⁶ A ben vedere, il regime sanzionatorio antecedente all'introduzione della legge 181/2025 già prevedeva l'applicazione della pena dell'ergastolo nei casi di omicidi aggravanti dall'aver ucciso la donna in un contesto di violenza domestica o di genere, alla luce delle circostanze aggravanti previste dal legislatore agli artt. 576 e 577 c.p. Tuttavia, è altresì

²⁵³ Cassazione, Uff. Massimario, Rel. n. 04/2026, cit., p. 15, in cui la Cassazione cita una celebre definizione di femminicidio (in inglese "*femicide*") concepita dalla femminista Diana Russell, tratta dall'opera RUSSELL D.E.H., *The Origin and Importance of the Term Femicide*, 2011, in www.dianarussell.com/origin_of_femicide.html.

²⁵⁴ Cassazione, Uff. Massimario, Rel. n. 04/2026, cit., p. 15.

²⁵⁵ Art. 157 c.p., rubricato "Prescrizione. Tempo necessario per prescrivere", che sancisce espressamente che "*la prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti*".

²⁵⁶ Art 438 c.p.p., rubricato "Presupposti del giudizio abbreviato", prevede al comma 1 la possibilità per l'imputato di richiedere che il processo "*sia definito all'udienza preliminare allo stato degli atti*".

possibile per il giudice commisurare la pena diversamente, alla luce della sentenza n. 197/2023 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale parziale dell'art. 577, comma terzo, c.p., nella parte in cui non permette al giudice di bilanciare la pena tenendo conto delle attenuanti generiche e della provocazione.²⁵⁷

Ecco che per il delitto di femminicidio, tale regime circostanziale non è applicabile, in quanto è la stessa norma che limita il potere di valutazione del giudice, che non potrà in alcun modo applicare una pena inferiore rispetto a quelle previste dalla norma dell'art. 577-bis c.p. Come disposto dal secondo comma dell'articolo, infatti, anche al delitto di femminicidio possono essere applicate le aggravanti previste agli artt. 576 e 577 c.p., ma in ogni caso, ai sensi di quanto stabilito dal comma successivo, nel caso in cui ricorra una sola circostanza attenuante o quando concorrano tra loro un'attenuante e un'aggravante e la prima viene ritenuta dal giudice come prevalente, la pena applicabile non può comunque essere inferiore ad anni ventiquattro. Un ulteriore limite alla valutazione dell'organo giudicante viene previsto dall'ultimo comma, secondo cui nei casi in cui concorrono più circostanze attenuanti assieme alle aggravanti richiamate dal secondo comma, e le prime siano prevalenti, la pena applicabile non può essere inferiore ad anni quindici. Si può ritenere, secondo una lettura sistematica del codice penale in merito al bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti, che nei casi in cui ricorrano più circostanze aggravanti di cui agli artt. 576 e 577 c.p. – o nel caso in cui concorrano più aggravanti comuni – ritenute prevalenti o equivalenti rispetto ad un'attenuante, si applica in ogni caso la pena dell'ergastolo, secondo quanto stabilito dall'art. 69 c.p., commi primo e terzo.²⁵⁸

Nonostante le critiche sollevabili in merito al fatto che la fattispecie del delitto di femminicidio comporti un minore spazio di manovra per il giudice nel giudizio di bilanciamento delle circostanze, è importante sottolineare che il codice penale contempla già da tempo casi in cui, in via del tutto analoga, il giudice non può scendere al di sotto

²⁵⁷ Cassazione, Uff. Massimario, Rel. n. 04/2026, cit., p. 16.

²⁵⁸ Art. 69 c.p., rubricato “Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti”, secondo cui, al primo comma viene stabilito che “*quando concorrono insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, e le prime sono dal giudice ritenute prevalenti, non si tien conto delle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti, e si fa luogo soltanto agli aumenti di pena stabiliti per le circostanze aggravanti*”. Al secondo comma, invece, viene stabilito che “*se fra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti il giudice ritiene che vi sia equivalenza, si applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze*”, che nel caso di femminicidio è, appunto, l'ergastolo.

di determinati limiti edittali.²⁵⁹ Si tratta in particolare, a titolo esemplificativo, dei delitti qui di seguito elencati:

- Il delitto di strage, previsto all'art. 422 c.p.;
- Il delitto di sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, disciplinato all'art. 289-bis c.p.;

Secondo la Corte Costituzionale, infatti, detti limiti alla discrezionalità del giudice nell'applicazione e commisurazione della pena rispondono al principio di proporzionalità della pena²⁶⁰, in quanto, secondo la Corte, la pena deve essere calibrata non solo in base al grado di violazione degli interessi protetti dalla norma, ma deve altresì tenere conto del disvalore soggettivo della condotta posta in essere dall'agente.²⁶¹ In definitiva, non si può affermare che la pena prevista dal legislatore e il bilanciamento "blindato" imposto dal legislatore siano irragionevoli, in quanto, in caso contrario, verrebbe vanificato l'intervento normativo, volto a reprimere e combattere una forma di violenza eccessivamente grave e di natura strutturale. Tuttavia, come richiamato dalla Suprema Corte di Cassazione nelle Relazione in parola, la Corte Costituzionale ha più volte rimarcato il fatto che la pena deve essere comunque quanto più individualizzata e ponderata, tenendo conto di eventuali patologie o disturbi della personalità che hanno determinato nell'autore la volontà, più o meno intensa, di commettere il fatto di reato.²⁶²

²⁵⁹ Il Penalista, *Legge sul femminicidio*, a cura di Paola Di Nicola Travaglini e Francesco Menditto, p. 40.

²⁶⁰ Principio cardine del diritto penale, desumibile dagli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.

²⁶¹ Corte Cost, sentenza n. 222 del 2018, e sentenza n. 73 del 2020; nello stesso senso, sentenze n. 197 e n. 94 del 2023 e n. 55 del 2021, citate ne: Il Penalista, *Legge sul femminicidio*, a cura di Paola Di Nicola Travaglini e Francesco Menditto, p. 40.

²⁶² Cassazione, Uff. Massimario, Rel. n. 04/2026, cit., p. 17.

CAPITOLO 3

UNA VISIONE COMPARATA: L'AVANGUARDIA LEGISLATIVA DELL'AMERICA LATINA NELLA TIPIZZAZIONE DEL FEMMINICIDIO QUALE REATO AUTONOMO

3.1 LA LOTTA ALLA VIOLENZA E DISCRIMINAZIONE DI GENERE IN MESSICO: LA NASCITA DEL TERMINE “*FEMICIDIO*” E LA SUA EVOLUZIONE IN QUELLO DI “*FEMINICIDIO*”

Sebbene le origini storiche del termine inglese “*femicide*” risalgano attorno all'Ottocento, stando ad indicare in linea generale l'uccisione di persone di sesso femminile, soltanto nel corso degli anni Settanta del Novecento il termine suddetto si sviluppò, arrivando ad essere rielaborato in quello spagnolo di “*femicidio*”. Grazie all'attivista sudafricana, naturalizzata statunitense, Diana E.H. Russell, infatti, il termine “*femicide*” – in italiano tradotto spesso come “femicidio” - assunse una connotazione meno descrittiva e maggiormente indirizzata ad identificare un fenomeno di violenza strutturale nei confronti delle donne.²⁶³

Nel 1976, nel corso del primo Tribunale Internazionale dei Crimini contro le Donne a Bruxelles, in Belgio, la Russell tenne un intervento innovativo di denuncia pubblica in merito ai crimini di violenza contro le donne. In tale occasione, vennero poste le basi della definizione di “*femicide*”, ossia una peculiare forma di omicidio in cui il genere femminile è il carattere identificativo necessario, senza il quale il crimine in parola dovrebbe essere definito semplicemente – secondo l'attivista sudamericana - come “reato non femminicida”²⁶⁴, ossia l'omicidio della donna da parte di un uomo, perpetrato per motivi diversi dal genere.

²⁶³ Cassazione, Uff. Massimario, Rel. n. 04/2026, cit., p. 5.

²⁶⁴ Diana Russel, nella sua pagina web ufficiale, ripercorre le origini del termine “*femicide*”, precisando che esso sia un crimine fondato sul genere femminile della vittima e che in mancanza di tale elemento caratterizzante, ci si trovi di fronte ad un “*non-femicidal crime*”. Il testo di riferimento è consultabile all'indirizzo: https://www.dianarussell.com/origin_of_femicide.html?utm_source

La definizione di “femicide” coniata dalla Russell nel 2001 nel corso dei suoi studi fu quella di “*the killing of females by males because they are females*”, tradotto letteralmente come “l’uccisione di femmine da parte di maschi per il fatto che esse sono femmine”. In aggiunta, in un’opera precedente della Russell risalente al 1976, intitolata “*Femicide: The Politics of Woman Killing*”, la coautrice Jill Radford tentò di dare una prima definizione al concetto in parola, identificandolo come “l’uccisione misogina delle donne da parte degli uomini”²⁶⁵. La Russell, inoltre, nella propria pagina *web* ufficiale, specificò che l’utilizzo della parola “femmina” non fosse casuale, ma bensì frutto di un ragionamento profondo, in quanto l’utilizzo del termine “donna” avrebbe potuto rischiare di escludere le bambine, le giovani ragazze e anche le donne più adulte dall’essere considerate tra i soggetti passivi di tale tipologia di crimine. Si tratta, quindi, di un termine che ingloba tutte le categorie di soggetti di sesso femminile, che possono essere vittime di dette violenze strutturali di matrice patriarcale.

Riprendendo quanto detto in precedenza nel corso della trattazione, si è avuto modo di affermare che il termine “femminicidio” si riferisce all’uccisione di una donna in quanto tale, come conseguenza di una dominazione e di una compressione dei suoi diritti e delle sue libertà. L’annientamento delle volontà e dell’autodeterminazione della vittima avviene nella maggior parte dei casi, come dimostrato dai dati esposti nel corso della presente trattazione, nei contesti di vita domestica e di relazione sentimentale tra vittima e autore, delineando così la declinazione di femminicidio che chiamiamo *Intimate Partner Femicide*, ossia l’uccisione di una donna in quanto tale da parte del suo partner attuale o passato²⁶⁶. Tuttavia, si è anche accennato al fatto che il femminicidio, in sé, non esaurisce la sua portata applicativa solo all’interno delle mura domestiche e nei contesti di relazioni intime, ma può manifestarsi anche in altre forme, la cui documentazione e registrazione statistica è spesso ostacolata dai contesti socio-culturali in cui queste tendenzialmente si manifestano. Di conseguenza, nel rispetto delle donne che hanno subito – e che subiscono tutt’ora - numerose e diverse forme di violenza, la stessa Diana

²⁶⁵ Il libro è consultabile gratuitamente nella pagina ufficiale di Diana E.H. Russell, all’indirizzo: Diana E.H. Russell, *The Origin and Importance of the Term Femicide*, Dicembre 2011, consultabile all’indirizzo: https://www.dianarussell.com/origin_of_femicide.html?utm_source

²⁶⁶ Franchetti G., et al. (2024), *Intimate partner femicide (IPF): Medico-legal investigation at the Institutes of Legal Medicine of Freiburg (Germany) and Padova (Italy)*. Forensic Science International.

Russell riconosce altre forme di femminicidi, di altrettanta efferatezza ed esecrabilità²⁶⁷.

Si ricordano quindi:

- I femminicidi d'onore;
- I casi di femminicidio a seguito di stupro della donna;
- I femminicidi legati alla dote;
- La morte delle donne che vengono sottoposte a pratiche di mutilazione dei genitali femminili;
- I femminicidi di donne sottoposte a prostituzione forzata, a schiavitù o ancora a traffico di esseri umani;

La Russell non limita i femminicidi a queste peculiari fattispecie, ma ne elenca delle altre, da lei definite come dei casi meno riconoscibili, ma altrettanto gravi, quali le uccisioni di bambine neonate, a cui venivano – e vengono anche oggi - preferiti i figli maschi²⁶⁸, oppure ancora le morti di donne causate da contesti legislativi in cui l'aborto non viene contemplato, obbligando coloro che vogliono interrompere la propria gravidanza a sottoporsi a pratiche assolutamente non adeguate e pericolose per l'organismo. L'autrice continua citando anche le morti di donne a seguito di rapporti sessuali intrattenuti con uomini infetti da AIDS, che si rifiutano di utilizzare i giusti contraccettivi durante i rapporti sessuali, sia con le proprie stesse partner che con le vittime che scelgono di stuprare.

Il contributo di Diana Russell alla lotta contro la violenza di genere e la definizione di "*femicide*" da lei coniata hanno permesso di radicare il concetto anche nei Paesi del Sud e Centro America, in cui l'antropologa e attivista messicana Marcela Lagarde introdusse un concetto politicizzato di "*femicidio*", ritenuto un termine troppo restrittivo per identificare un fenomeno configurabile, invece, come un'emergenza di Stato. Difatti, la

²⁶⁷ Diana E.H. Russell, *The Origin and Importance of the Term Femicide*, Dicembre 2011, consultabile all'indirizzo: https://www.dianarussell.com/origin_of_femicide.html?utm_source

²⁶⁸ Diana E.H. Russell, *The Origin and Importance of the Term Femicide*, Dicembre 2011, consultabile all'indirizzo: https://www.dianarussell.com/origin_of_femicide.html?utm_source. L'attivista statunitense faceva riferimento ad una problematica particolarmente diffusa in Cina e in India nei primi anni Duemila. Oggi, tuttavia, i dati registrati dall'UNFPA (Fondo delle Nazioni Unite per la Popolazione) delineano un quadro comunque preoccupante, secondo cui è senz'altro vero che oggi l'infanticidio neonatale diretto sia un fenomeno represso, per via di una legislazione particolarmente rigida in materia, ma è altrettanto vero e comprovato dai dati raccolti che le pratiche di aborto selettivo – che appunto prediligono i figli maschi – permangono ancora come elementi caratterizzanti l'assetto socio-culturale di molti paesi asiatici. Le informazioni sono consultabili al seguente indirizzo: <https://asiapacific.unfpa.org/en/topics/son-preference>

nuova definizione ideata dalla Lagarde poneva le basi sul fatto che l'indifferenza dello Stato e l'impunità nei confronti degli aggressori rendevano la donna doppiamente vittima di un sistema strutturalmente fondato sulla disuguaglianza di genere. Questa prospettiva politica permise alla Lagarde di conformare il termine inglese coniato da Diana Russell e da Jill Radford al contesto latinoamericano, plasmando così la nozione di “*femicidio*”, ossia quella che oggi, come si avrà modo di dimostrare più avanti nella trattazione, risuona maggiormente negli ordinamenti giuridici di molti Paesi del mondo, in quanto comprensiva di un atto estremo di violenza fondata sul genere, che si configura come un crimine di Stato²⁶⁹. La colpa delle istituzioni nazionali, quindi, sarebbe quella dell'essere state per troppo tempo indifferenti e complici della soppressione e della subordinazione subita dalle donne, ultime nella scala sociale e dimenticate dall'apparato pubblico che, invece, avrebbe dovuto proteggerle. Di conseguenza, il femminicidio non può considerarsi come un fenomeno isolabile o accidentale, ma deve essere considerato come una patologia dello Stato stesso, che per via di un vuoto normativo protratto nel tempo ha alimentato detta violenza.

La Lagarde, in questa sua elaborazione, fa chiaro riferimento ai tragici fatti accaduti a *Ciudad Juárez*, ossia una città messicana al valico di frontiera con gli Stati Uniti, in cui verso la fine degli anni Novanta vennero registrate numerose morti e sparizioni di donne, i cui corpi venivano spesso trovati in località diverse della zona, con segni di violenza o mutilazioni, nell'indifferenza totale del Governo messicano dell'epoca.

3.1.1 LA TRISTE STORIA DEI FEMMINICIDI DI *CIUDAD JUÁREZ*, IN MESSICO

La città di Juárez, situata nella regione del Chihuahua, in Messico, al confine con gli Stati Uniti, divenne tristemente famosa nel mondo per via di una serie di femminicidi estremamente violenti che hanno interessato bambine e giovani donne e ragazze messicane, di età compresa tra gli undici e i diciannove anni. I loro corpi senza vita, abbandonati per le strade della città e nelle zone desertiche limitrofe, presentavano segni

²⁶⁹ Cassazione, Uff. Massimario, Rel. n. 04/2026, cit., p. 5.

di violenza e di torture, nonché spesso anche mutilazioni²⁷⁰. A seguito di indagini condotte dall'ONU, risultò come il Governo messicano non rispose attivamente alla tragedia, considerando le morti delle giovani donne non come una grande perdita e trattando le famiglie delle vittime con totale indifferenza, abbandonandole in un oblio di disperazione e indignazione.

Il contesto geografico in cui è situata Ciudad Juárez merita particolare attenzione, per il fatto che in quelle terre si intrecciano molteplici fattori socioculturali che nel tempo hanno innescato dei meccanismi strutturali difficilmente eradicabili. Partendo dalle origini storiche della città, essa, come già specificato, è situata al confine con gli Stati Uniti, essendo quindi una zona particolarmente strategica per coloro che volevano – e vogliono tutt'ora – attraversare il confine in cerca di un futuro migliore. Si tratta, quindi, di una zona di frontiera che vede da più di trent'anni il transito costante di immigrati, che entrano ed escono dal Paese. Da un punto di vista morfologico, invece, la città – conosciuta come “la più pericolosa del mondo” per via dell'alto tasso di omicidi registrati – risulta carente di una planimetria ben organizzata ed ordinata, che non fa altro che alimentare situazioni estremamente pericolose per gli abitanti e che permette la costruzione di unità abitative e di infrastrutture urbane non idonee a garantire loro una vita sicura. In un contesto urbano talmente caotico e preso di mira, ormai da decenni, dai gruppi di narcotraffickanti del Paese, per via della posizione strategica della città, sono cresciute esponenzialmente le violenze, l'insicurezza dilagante per le strade e le disuguaglianze tra i cittadini, soprattutto con riferimento alle donne e ai bambini. Quest'ultimi, in aggiunta, sono la manodopera prediletta dalle grandi aziende multinazionali, che negli anni si sono stabilizzate nei territori della città, costruendo grandi fabbriche operanti nel settore della cosiddetta “*industria maquiladora*”, ossia un termine che in spagnolo si riferisce alle imprese manifatturiere o di trasformazione e assemblaggio di prodotti o materie prime che vengono continuamente importate ed esportate in forza di un regime fiscale che prevede

²⁷⁰ Julia Estela Monárrez Fragoso, *Feminicidio sexual sistémico: impunidad constante en Ciudad Juárez, víctimas y perpetradores*, 2018. L'articolo in questione è il risultato di una conferenza tenutasi in Ecuador, il 24 novembre 2017, ossia il seminario internazionale Ministero di Giustizia del Paese, intitolato “*El Contexto Femicida de la Violencia Contra las Mujeres*”.

una particolare esenzione da dazi doganali²⁷¹. La città, inoltre, fu il teatro di un bagno di sangue continuo, dovuto ad un altissimo numero di morti, soprattutto di donne, registrate sin dai primi anni Novanta e protrattesi fino ai primi decenni degli anni Duemila.

Nel 2001, infatti, vennero rinvenuti i cadaveri di otto giovani donne in un campo di coltivazione di cotone, mentre ancora tra il 1994 e il 2014, nella zona conosciuta come Valle de Juárez, sono stati rinvenuti un totale di quaranta cadaveri. Ancora, presso la località di Cristo Negro, tra il 2002 e il 2003, vennero rinvenuti altri dieci corpi senza vita di giovani donne, il tutto di fronte all'indignazione della comunità internazionale.

In un contesto di costante disinteresse da parte delle istituzioni messicane, nel 2009, la Corte Interamericana dei Diritti Umani condannò il Messico per non aver investigato a dovere in merito alle morti e alle sparizioni di Claudia Ivette Gonzáles, Esmeralda Herrera Monreal e Laura Berenice Ramos Monárrez, i cui corpi vennero rinvenuti nei campi di cotone di Ciudad Juárez. In aggiunta, i dati registrati in merito alle morti e alle sparizioni di donne all'interno dei confini della città destarono grande preoccupazione per il movimento femminista messicano, e più in generale anche quello latinoamericano, che negli anni ha continuato a lottare per difendere i diritti delle donne e per sensibilizzare il legislatore ad introdurre una legge che potesse combattere il dilagante fenomeno del femminicidio.

A riprova della pericolosa diffusione dei femminicidi registrati in Messico, ancora una volta si rende necessario fare riferimento ai dati registrati da organismi ufficiali e attendibili. Difatti, a partire dal 28 luglio 1998 venne promosso uno studio da parte dell'Università Autonoma di Ciudad Juárez, dal Comitato Indipendente di Chihuahua dei Diritti Umani e dal “*Grupo Ocho de Marzo*” di Ciudad Juárez, che analizzarono i casi di femminicidio registrati dal 1993 al 2018, ottenendo dei dati rappresentativi di una situazione decisamente preoccupante: sono stati catalogati ben 1850 casi di donne e bambine assassinate, di cui 322 mai identificate²⁷². La crudeltà con cui le donne venivano uccise e con cui i loro corpi venivano profanati ed esposti allo spazio pubblico, nel totale

²⁷¹ Jesús Raúl Gutiérrez Amparán (2022). Ciudad y feminicidio: el caso de Ciudad Juárez, México. Territorios, (47), 1-20. Consultabile all'indirizzo: <https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/territorios/a.8971>

²⁷² Julia Estela Monárrez Frago, *Feminicidio sexual sistémico: impunidad constante en Ciudad Juárez, víctimas y perpetradores*, 2018, p. 93, cit.

silenzio delle istituzioni messicane, non faceva altro che evidenziare ulteriormente quanto la cultura patriarcale fosse radicata storicamente nel Paese. Dall'oscurità istituzionale e dalla forte volontà femminista di appropriarsi della propria dignità e dei propri diritti, nacque una lotta sempre più rumorosa del movimento femminista, che spinse il legislatore messicano ad adottare una legge che riconoscesse finalmente la violenza di genere, le disuguaglianze tra i due sessi e che introducesse una legge diretta a criminalizzare il femminicidio.

3.1.2 LA “LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA” E L’INTRODUZIONE DEL REATO DI FEMMINICIDIO IN MESSICO

Marcela Lagarde, in qualità di antropologa femminista, accademica e di deputata del Congresso messicano, ha più volte rimarcato il fatto che in Messico una prima vera e propria presa di posizione in merito alla violenza di genere e ai femminicidi si ebbe solo successivamente ai tragici fatti di Ciudad Juárez, soprattutto per via dell'inerzia legislativa e dell'incapacità delle istituzioni e dei tribunali nazionali di investigare e di perseguire detti crimini.

A causa della crisi che ha investito il Messico in quegli anni, la Lagarde ha proposto nel 2004 al Congresso messicano l'istituzione di una commissione apposita, di carattere nazionale, col compito di monitorare i tassi di femminicidio e la risposta giurisdizionale in merito all'incriminazione degli aggressori. A seguito di tale proposta, tra il 2005 e il 2006 venne condotta una ricerca da parte della Commissione Speciale sul Femminicidio, con il supporto della Camera dei Deputati messicana, che prese il nome di “*Investigación Diagnóstica sobre la Violencia Feminicida en la República Mexicana*”. Lo studio in questione, che tenne in considerazione non solo i tassi di femminicidio, ma bensì anche la loro correlazione con le condizioni di sviluppo delle diverse aree del Paese, presentò un quadro emergenziale preoccupante:

- Nel 2004, nell'intero territorio messicano, vennero registrate le morti di 1205 donne e bambine;
- Più di 6000 bambine e donne vennero uccise tra il 1999 e il 2005;

- Più di 12.000 bambine e donne vennero assassinate nel corso di dieci anni d'investigazione, tra il 1999 e il 2008.

L'analisi dei dati ha permesso alle istituzioni messicane di comprendere come il fenomeno fosse ormai diffuso a macchia d'olio in tutto il territorio del Paese, non limitandosi solo ai confini di Ciudad Juárez²⁷³.

Il Messico, per combattere il fenomeno, ha dapprima introdotto delle politiche volte alla soppressione della violenza domestica – definita anche come “violenza intrafamiliare” – e alla protezione della famiglia piuttosto che della donna. Tuttavia, per sopperire alle lacune normative in merito alla violenza di genere, il 19 dicembre 2006 venne approvata la “*Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia*”, entrata in vigore nel febbraio del 2007. Tale legge, che per la prima volta considerò la donna come autonomo soggetto di diritto, all'art. 21 definisce la “violenza femminicida” come una manifestazione estrema della violenza di genere, derivante dalla violazione dei diritti umani riconosciuti alla donna, sia nella vita pubblica che in quella privata, alimentata dall'indifferenza dello Stato e che può causarne l'omicidio o altre forme di morte violenta²⁷⁴. Solamente a distanza di qualche anno, nel 2012, venne introdotta una riforma che modificò parzialmente la legge sopra citata, aggiungendo un secondo comma all'art. 21, che faceva espresso riferimento al reato di femminicidio e un rimando alle disposizioni di diritto penale sostanziale che ne stabilivano i limiti edittali e la relativa sanzione.

Il Codice penale federale messicano, a seguito di una serie di riforme, all'art. 325 disciplina oggi il delitto di “*feminicidio*”, inteso come un crimine che “*priva la donna della sua vita per ragioni di genere*”. Il secondo comma dell'articolo in parola, inoltre, dispone una serie di elementi caratterizzanti le ragioni di genere menzionate al primo comma, evidenziando quanto le risultanze criminologiche e patologiche, ottenute dalle preziose indagini medico-legali, abbiano permesso al legislatore nazionale di identificare

²⁷³ Marcela Lagarde y de los Ríos, *El derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia*. Documento presentato dalla deputata nel 2006, in occasione della conclusione del mandato legislativo. <https://homujal.stjjalisco.gob.mx/files/material/Marcela%20Lagarde%20el%20derecho%20humano%20de%20las%20mujeres%20a%20una%20vida%20libre%20de%20violencia.pdf>. Il documento è altresì consultabile all'indirizzo: <https://homujal.stjjalisco.gob.mx>

²⁷⁴ Camera dei Deputati, Servizio Studi, XIX Legislatura, *Il reato di femminicidio: un quadro comparato*, 9 giugno 2025.

i confini modali della condotta tipica del femminicidio, che si manifesta in modalità più o meno efferate in base all'impianto socioculturale in cui il fenomeno viene considerato. Il secondo comma dell'art. 325, quindi, dispone quanto segue: "*Si considera che esistono ragioni di genere quando concorre una delle seguenti circostanze:*

- *La vittima presenta segni di violenza sessuale di qualsiasi tipo;*
- *Alla vittima sono state inflitte lesioni o mutilazioni infamanti o degradanti, precedenti o posteriori alla privazione della vita o atti di necrofilia;*
- *Esistono antefatti o dati di qualsiasi tipo di violenza in ambito familiare, lavorativo, scolastico del soggetto attivo nei confronti della vittima;*
- *Sia esistita tra il soggetto attivo e la vittima una relazione sentimentale, affettiva o di fiducia;*
- *Esistono dati che provano che sussistevano minacce poste in relazione con l'atto delittuoso, di molestia o di lesioni commesso dal soggetto attivo nei confronti della vittima;*
- *La vittima sia stata in condizioni di isolamento per un qualunque periodo di tempo precedente alla privazione della vita;*
- *Il corpo della vittima sia esposto o esibito in luogo pubblico.*"

La norma, inoltre, prevede una pena severa - che va dai quaranta ai sessanta anni di prigione - non assimilabile all'ergastolo previsto dall'ordinamento italiano per l'omonima fattispecie, ma che riflette la necessità di inasprire le pene per un peculiare tipo di omicidio, aggravato dai motivi di genere. Il legislatore messicano, inoltre, sembra maggiormente accorto alle dinamiche interne alle istituzioni nazionali che soprattutto in passato tendevano a tacere di fronte ai crimini di violenza contro le donne, introducendo all'ultimo comma dell'art. 325 una pena dai tre agli otto anni di reclusione per tutti i funzionari pubblici che ostacolano intenzionalmente o negligenemente l'incriminazione degli aggressori e il buon funzionamento della giustizia, con conseguente interdizione dai pubblici uffici per un periodo compreso tra i tre e i dieci anni²⁷⁵.

²⁷⁵ Art. 325, Codice Penale federale messicano, consultabile all'indirizzo ufficiale: <https://mexico.justia.com/federales/codigos/codigo-penal-federal/libro-segundo/titulo-decimonoveno/capitulo-v/>

Per concludere, la trasformazione dogmatica e politica di cui il Messico è stato protagonista, a causa della costante pressione esercitata dalla società civile e del movimento femminista, ha permesso al concetto di femminicidio di essere esportato anche al di fuori dei confini del Paese, travolgendo l'intero contesto socioculturale latinoamericano. Come si vedrà nella parte conclusiva della presente trattazione, numerosi ordinamenti nazionali, tra cui molti anche europei, hanno dovuto affrontare il fenomeno, riconoscendolo a livello normativo per permettere alle donne vittime di violenza di genere di essere tutelate e non dimenticate.

3.2 IL FEMMINICIDIO NEL CONTESTO DELL'AMERICA LATINA

Da un'analisi comparata effettuata dalla Camera dei Deputati del Governo italiano, nel 2025, nel corso della XIX Legislatura, è possibile ottenere un quadro generale che espone il percorso normativo che ha permesso a diversi Stati latinoamericani di legiferare in materia di violenza di genere e di femminicidio. In merito, risultano peculiari due aspetti: in primo luogo, in alcuni ordinamenti il fenomeno viene identificato e rubricato come “*femicidio*”, invece che “*femminicidio*”, mentre, in secondo luogo, risulta particolarmente apprezzabile e lodevole il fatto che nella maggior parte di detti ordinamenti giuridici il delitto di femminicidio sia stato introdotto molto prima rispetto che in Italia o in altri ordinamenti giuridici europei²⁷⁶.

Il Brasile introdusse nel proprio ordinamento giuridico il concetto di femminicidio per la prima volta con la Legge 13.104 del 2015, prevedendolo come una circostanza aggravante del delitto di omicidio e aumentando così la pena edittale da un terzo alla metà. Poco meno di dieci anni dopo, il femminicidio divenne un'autonoma fattispecie incriminatrice, grazie alla Legge 14.994 del 2024, con cui il delitto venne definito “*uccidere una donna per ragioni legate al suo sesso*”, ossia eventi in cui la donna è vittima di violenza domestica e familiare o di disprezzo o di discriminazione. La pena è anche in questo caso particolarmente severa, essendo compresa tra i venti e i quarant'anni di reclusione. Le aggravanti introdotte dalla precedente legge del 2015 rimasero in vigore e anzi, vennero

²⁷⁶ Camera dei Deputati, Servizio Studi, XIX Legislatura, *Il reato di femminicidio: un quadro comparato*, 9 giugno 2025.

rafforzate prevedendo un aumento della pena edittale da un terzo alla metà in diverse ipotesi, tra cui, ad esempio, lo stato di gravidanza della donna, o nei casi in cui questa fosse madre o tutrice, o ancora nei casi di femminicidio perpetrato nei confronti di una persona di età minore di quattordici anni o maggiore di sessanta. In aggiunta, vennero estese e inasprite le sanzioni per i femminicidi commessi in presenza di alcune specifiche circostanze aggravanti previste per il reato di omicidio, tra cui l'avvelenamento, l'uso del fuoco o di esplosivi, o di armi da fuoco oppure ancora tramite metodi asfittici o torture, posti in essere ricorrendo ad agguati o a metodologie che rendano difficoltosa o impossibile la fuga della vittima.

In Costa Rica, invece, è peculiare come il legislatore abbia inizialmente introdotto il femminicidio circoscrivendolo ai soli casi di omicidi di donne commessi nei contesti di vita domestica e relazionale, tramite la legge n. 8589 del 2007 denominata "*Ley de Penalización de la Violencia Contra las Mujeres*". La legge, quindi, non teneva conto del fatto che il fenomeno possa presentare sfumature diverse e che può verificarsi anche in contesti diversi da quelli delle relazioni intime tra aggressore e vittima. Inoltre, è peculiare che il legislatore decise di rubricare il reato non propriamente come femminicidio, ma bensì come "*femicidio*", in un'accezione assimilabile a quella elaborata da Diana Russell. Successivamente, una riforma del 2021, oltre a modificare la lettera dell'art. 21 della legge suddetta, ha introdotto l'art. 21-bis, rubricato "*femminicidio in altri contesti*", in cui vengono considerati anche i rapporti d'amicizia, di fiducia, di parentela o di autorità e, similmente a quanto previsto dall'ordinamento italiano, anche i casi in cui la donna si rifiuti di instaurare o di ristabilire con l'aggressore una relazione amorosa o un qualsiasi tipo di legame anche solo sessuale di natura meramente occasionale. Ulteriori elementi caratterizzanti della fattispecie di femminicidio in Costa Rica, inoltre, prevedono i casi in cui detto reato avvenga in conseguenza di un atto di vendetta o di rappresaglia o ancora di recupero di debiti nel contesto di attività criminali organizzate quali, ad esempio, il narcotraffico. Infine, la legge si interessa di incriminare i femminicidi perpetrati per ragioni politiche, prevedendo l'applicazione dell'art. 21-bis anche a tutti coloro che uccidono la donna per via della sua partecipazione all'attività politica del Paese o al ruolo che essa ricopre.

Analogamente al Costa Rica, anche in Guatemala il reato in analisi è stato introdotto con la rubrica "*femicidio*", grazie alla "*Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia*

Contra la Mujer” del 2008, che all’art. 3, comma e), definisce tale fattispecie come “*la morte violenta di una donna, provocata nel contesto delle relazioni disuguali di potere tra uomini e donne, nell’esercizio del potere di genere contro le donne*”. La pena stabilita è quella detentiva compresa tra i venticinque e i cinquant’anni ed inoltre lo spazio di discrezionalità del giudice nella valutazione di eventuali circostanze attenuanti è del tutto precluso, in quanto viene espressamente previsto che il condannato “*non potrà beneficiare di alcuna riduzione della pena per alcun motivo*”.

In Cile, venne introdotto il reato di “*femicidio*” più tardi rispetto ad altri Paesi latinoamericani, ossia nel marzo del 2020, con un’apposita legge che altresì modificò il codice penale e quello di procedura penale. Anche nella formulazione della fattispecie di “*femicidio*”, contenuta agli artt. 390-bis e 390-ter del codice penale cileno, si fa espresso riferimento al contesto relazionale tra vittima autore e, inoltre, vengono elencate una serie di circostanze che configurano dei motivi di genere che portano l’aggressore ad uccidere la donna in quanto tale. In particolare, l’art. 390-quater prevede delle circostanze aggravanti per il reato in parola, tra cui rilevano lo stato di gravidanza della donna nel momento in cui viene commesso il fatto, la presenza di ascendenti o di discendenti della vittima, o ancora quella di bambini o adolescenti minori di diciotto anni o di anziani o ancora di persone affette da disabilità. In aggiunta, viene prevista una specifica circostanza aggravante nel caso in cui il reato venga commesso in un contesto di violenza e di maltrattamenti fisici o psicologici abituali. È interessante sottolineare il fatto che anche l’ordinamento penale cileno prevede, all’art. 390-quater del suo codice penale, un limite per il giudice nell’applicazione di una particolare circostanza attenuante prevista al punto 5 dell’art. 11²⁷⁷. La circostanza in parola prevede che il giudice possa calibrare la pena e quindi diminuirla nel caso in cui il reo abbia agito “*per impulsi talmente potenti da aver naturalmente provocato un forte stato di ostinazione cieca o impulso improvviso e incontrollabile*”. La pena prevista dal codice penale cileno per i delitti di cui agli artt. 390-bis e 390-ter è quella della reclusione nel suo grado massimo fino anche alla pena perpetua²⁷⁸.

²⁷⁷ Art. 11, punto 5, codice penale cileno, relativo alle circostanze attenuanti della pena, consultabile all’indirizzo: https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1984&utm_source

²⁷⁸ Entrambi gli articoli prevedono la medesima pena edittale, ma è peculiare come il legislatore cileno abbia voluto distinguere due tipologie di femminicidio: nel primo caso, quello che avviene nel contesto di una relazione amorosa (in presenza di matrimonio o anche solo di convivenza) o quando aggressore e

Nello Stato di El Salvador, invece, con la “*Ley Especial para una vida libre de violencia para las mujeres*” del 2010 (LEIV), all’art. 45 è stato introdotto il reato di “*feminicidio*”, per cui “*Chi causa la morte di una donna, manifestando motivi di odio o spregio per la sua condizione di donna, sarà sanzionato con una pena detentiva da venti a trentacinque anni*”. La struttura della norma definisce le ragioni di genere come motivi di “odio o spregio” nei confronti della donna, che portano l’uomo ad ucciderla. L’articolo in analisi, inoltre, definisce tutte le circostanze di violenza di genere in cui può essere commesso il reato, tra cui rientrano situazioni di violenza sessuale o di maltrattamenti, sia che la vittima avesse in precedenza denunciato l’aggressore per violenze passate o meno, oltre che situazioni di approfittamento della superiorità dell’uomo generata dalle concezioni patriarcali di genere oppure ancora casi di mutilazioni avvenute prima della morte della donna. È peculiare come il legislatore salvadoregno, con la stessa legge del 2010 con cui introdusse il delitto di femminicidio, abbia previsto non solo una forma di “femminicidio aggravato” con un relativo aumento di pena, ma anche come abbia legiferato e reso un’autonoma fattispecie di reato quella del “*suicidio femminicida da induzione o con assistenza*”, presente all’art. 48²⁷⁹. La pena prevista per chi induce o aiuta una donna a suicidarsi è compresa tra i cinque e i sette anni. Infine, merita attenzione il fatto che nel 2023, tramite apposito decreto, il Governo di El Salvador ha introdotto l’imprescrittibilità per l’esercizio dell’azione penale per i reati di femminicidio e di femminicidio aggravato²⁸⁰. Nello specifico, per evitare che i delitti in parola restassero impuniti col passare del tempo, sono state varate delle modifiche alla LEIV – con l’introduzione dell’art. 58-A - e al codice penale salvadoregno, in particolare agli artt. 32 e 34, che prevedevano prima della riforma un termine di prescrizione per l’esercizio dell’azione penale di quindici anni.

Nel 2011, il Perù introdusse la “*Ley que modifica el articulo 107 delCodigo Penal, incorporando el feminicidio (Ley n. 29819)*”, con cui venne modificato il codice penale

vittima hanno figli in comune, mentre il secondo caso è quello in cui un uomo uccide una donna per ragioni di genere.

²⁷⁹ Repubblica di El Salvador, *Ley Especial para una vida libre de violencia para las mujeres*, 2010, (LEIV) consultabile all’indirizzo ufficiale: https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/decretos/171117_073006947_archivo_documento_legislativo.pdf

²⁸⁰ Le modifiche al codice di procedura penale di El Salvador possono essere consultate all’indirizzo ufficiale dell’Assemblea Legislativa del Paese: <https://www.asamblea.gob.sv/node/12675>

peruviano, che prevedeva al tempo il reato di “parricidio”. All’ultimo comma di detto articolo, venne introdotta la fattispecie secondo cui “*se la vittima del delitto descritto è o è stata la coniuge o la convivente dell’autore, o è stata legata ad esso da una relazione analoga, il reato prenderà il nome di femminicidio*”. L’evoluzione normativa nel Paese portò, poco più tardi, nel 2013, all’introduzione nel codice penale peruviano di un articolo separato rispetto a quello incriminante il “parricidio”, ossia l’art. 108-B, rubricato “*Feminicidio*”, al cui interno vengono previste altresì le circostanze aggravanti del delitto ed inoltre viene stabilita una pena minima di vent’anni, precludendo al giudice la possibilità di diminuirla²⁸¹. Inoltre, l’articolo prevede che in caso di presenza di due o più circostanze aggravanti, la pena applicabile debba essere esclusivamente quella perpetua.

Desta maggiori dubbi la situazione legislativa in Nicaragua, in cui nel 2012, venne introdotto il reato di femminicidio con la “*Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres y de reformas a la Ley No. 641, “Codigo Penal” (Ley No. 779)*”. L’art. 9 di tale legge prevedeva che “*Commette il reato di femminicidio ed è punito con la pena detentiva non inferiore a quindici anni l’uomo che, nell’ambito delle relazioni diseguali di potere tra uomini e donne, provoca la morte di una donna sia in ambito pubblico che privato*” ed inoltre elencava una serie di circostanze assimilabili a quelle previste dagli ordinamenti sin qui analizzati. La pena, inoltre, era diversa in merito al delitto commesso in forma pubblica – con pena detentiva compresa tra i quindici e venti anni – o privata – con reclusione da venti a venticinque anni – e in caso di più circostanze previste dall’articolo, doveva essere applicata la pena massima. Tuttavia, una successiva riforma penale del 2021 ha modificato radicalmente il reato di femminicidio, rilevabile a seguito della modifica solo nei casi di relazione interpersonale di coppia, sia essa convivenza o matrimonio. Nonostante l’approvazione della riforma, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del Nicaragua, la legge di riforma non sembra essere attualmente in vigore.

In ultima analisi, anche il Bolivia ha legiferato in materia di femminicidio, introducendo l’omonima fattispecie incriminatrice con la Legge n. 348 del 9 marzo 2013. Detta legge ha introdotto delle modifiche al codice penale boliviano, introducendo l’art. 252-bis, che prevede la pena della reclusione di trent’anni per coloro che uccidono una donna, senza

²⁸¹ Art. 108-A, codice penale peruviano, consultabile all’indirizzo: <https://www.conceptosjuridicos.com/pe/articulos/codigo-penal-articulo-108-b/>

possibilità di richiedere alcuno sconto di pena o di indulto. Le circostanze previste dalla legge che integrano il delitto di femminicidio ricalcano anche in questo caso, in linea di massima, quelle previste da altri ordinamenti latinoamericani²⁸².

In definitiva, l'analisi comparata dei sistemi penali latinoamericani rispetto alla tipizzazione della fattispecie di reato di femminicidio, in alcuni ordinamenti definito come “*femicidio*”, ha permesso di scoprire come detti ordinamenti siano divenuti maggiormente sensibili in merito alla violenza di genere, contrastandola con leggi apposite già da diversi anni, al contrario del contesto legislativo degli ordinamenti europei. Le formulazioni adottate e le sanzioni previste, inoltre, riflettono una realtà socioculturale preoccupante, fondata su strutture patriarcali e discriminatorie nei confronti delle donne, da sempre vittima di violenze di ogni genere. Nelle suddette leggi vengono menzionate la vulnerabilità della donna, il suo stato di subordinazione rispetto all'uomo e i continui maltrattamenti e le continue vessazioni che essa subisce non solo nella vita privata, all'interno delle mura domestiche, ma bensì anche in quella pubblica, a livello economico e politico.

La maggior parte dei Paesi europei, invece, è ancora oggi restia alla tipizzazione del reato di femminicidio, essendo stati solo Cipro, Malta e Croazia gli unici Stati ad averlo introdotto - oltre che l'Italia con la legge 181/2025 - anche se solo recentemente²⁸³. La Spagna, ad esempio, non prevede all'interno del suo codice penale un'autonoma fattispecie di femminicidio, ma prevede delle circostanze aggravanti del delitto di omicidio, quando questo viene commesso nei contesti di relazioni di coppia o di coniugio o per un motivo di genere. Tuttavia, di fondamentale importanza per la tutela giurisdizionale dei diritti delle donne vittime di violenza in Spagna fu l'introduzione della celebre “*Ley Orgánica 1/2004*”, conosciuta anche come “*Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género*”, con cui il legislatore spagnolo introdusse un *corpus* normativo dedicato alla tutela delle vittime, alla prevenzione dei

²⁸² L'art. 252-bis del codice penale boliviano è consultabile all'indirizzo: <https://bolivia.infoleyes.com/articulo/69474>

²⁸³ Camera dei Deputati, Servizio Studi, XIX Legislatura, *Il reato di femminicidio: un quadro comparato*, 9 giugno 2025.

fenomeni di violenza basata sul genere e alla previsione di una tutela giurisdizionale gratuita per le donne, come previsto dall'art. 20 della legge in parola²⁸⁴.

²⁸⁴ *Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género*, consultabile all'indirizzo ufficiale del Governo spagnolo: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-21760>

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto si è potuto osservare grazie alla trattazione sin qui esposta, l'identificazione di un pattern medico legale del femminicidio e il ruolo del medico legale sono componenti fondamentali che devono integrarsi con la dogmatica penale, per poter superare la neutralità tipica delle disposizioni penali e ridefinire i confini di una condotta che presenta tratti ricorrenti.

È ammirevole l'intenzione del legislatore italiano, che introducendo il delitto di femminicidio di cui all'art. 577-bis c.p., ha riconosciuto l'importanza di identificare e di sanzionare una fattispecie estremamente diffusa su tutto il territorio nazionale, integrando all'interno della formulazione della norma determinate caratteristiche modali della condotta tipica, che possiedono una base scientifica e che tengono conto delle manifestazioni più comuni di una violenza di genere, che si estremizza a tal punto da causare la morte della donna. In tal senso, si è rilevato più volte come la violenza domestica e il contesto relazionale tra vittima e autore siano le caratteristiche più comuni di una peculiare forma di femminicidio, che prende il nome di *Intimate Partner Femicide*.

L'analisi comparata finale, invece, ha permesso di comprendere quanto la violenza contro le donne e la disparità di genere fosse estremamente radicata nella società latinoamericana, tanto da portare ad una sensibilizzazione sempre maggiore dei legislatori nazionali, che hanno introdotto, sin dai primi anni Duemila, una serie di riforme mirate alla tutela delle donne e all'incriminazione del femminicidio. Detti ordinamenti, infatti, hanno assorbito la nozione di "*feminicidio*" elaborata femminista e accademica Marcela Lagarde - sulle tracce del termine "*femicide*" coniato precedentemente dall'attività sudafricana Diana Russell - integrandola all'interno del proprio sistema normativo.

Tuttavia, per concludere, risulta necessario concentrarsi sulle prospettive future e su quanto effettivamente l'intervento del legislatore possa essere efficace in merito alla prevenzione e al contrasto del femminicidio. L'inasprimento sanzionatorio, che accomuna le strutture normative degli ordinamenti che hanno introdotto la fattispecie autonoma del femminicidio, prevede pene tendenzialmente alte, potendo arrivare anche a quella dell'ergastolo, ossia la pena massima riconosciuta negli ordinamenti democratici. La ragione, in questi casi, è l'estremo disvalore della condotta posta in essere dall'uomo e la

violenza sistematica sofferta dalla donna, spesso sottoposta, in tali dinamiche delittuose, a torture fisiche, aggressioni violente e furiose e veemenza nell'inflizione dei colpi, tanto da causarle sfregi, mutilazioni ed enormi sofferenze fisiche.

C'è da chiedersi, tuttavia, se l'aumento delle pene possa effettivamente risultare un deterrente efficace, che distolga l'uomo dalla cieca volontà di annientare la donna. Il quesito nasce per via del fatto che la struttura di base, su cui si fonda la società oggi, riconosce sicuramente una serie di diritti prima parzialmente o del tutto preclusi alla donna, ma è tendenzialmente vero – come confermato dai dati presentati nel corso della trattazione, soprattutto sul piano comunitario – che il genere femminile si colloca costantemente al di sotto di quello maschile, in una scala gerarchica che affonda le proprie radici nella misoginia e nella concezione della superiorità dell'uomo rispetto alla donna.

Per concludere, quindi, è sicuramente di importanza storica quanto sta accadendo oggi a livello non solo nazionale, ma anche nel panorama internazionale, grazie all'intervento delle organizzazioni internazionali e della presa di coscienza della società civile, che hanno sensibilizzato i legislatori nazionali e che hanno promosso la lotta ad una violenza strutturale e storica. Il punto di svolta, tuttavia, si potrà effettivamente raggiungere quando i piani di prevenzione ideati da dette legislazioni saranno in grado di forgiare una società le cui fondamenta dovranno basarsi sul pieno ed incondizionato rispetto dei diritti umani, tra cui rientrano anche diritti delle donne.

Non è possibile prescindere dalle politiche di prevenzione, che devono, in primo luogo, essere particolarmente attente all'educazione sesso-affettiva nelle scuole, grazie ad un corpo docenti formato in merito a tematiche quali il controllo e la manifestazione delle proprie emozioni e il rispetto reciproco, senza alcun tipo di distinzione relativa al genere. La formazione deve accompagnare il cittadino in tutto il suo percorso formativo e di vita e deve essere integrata anche nelle professioni e in ogni ambito lavorativo: nelle imprese, nelle strutture sanitarie, nei Tribunali, nelle Università e nella Pubblica Amministrazione.

La rieducazione, posta come uno dei principi cardine del diritto penale italiano, deve sicuramente essere uno strumento prodromico al reinserimento sociale di soggetti che hanno commesso un reato, ma ciò non deve permettere che le vittime di delitti talmente gravi vengano abbandonate, in un oblio istituzionale che, troppo spesso, dimentica non solo la donna, la cui vita le è già stata strappata, ma anche i suoi figli e la sua famiglia.

In tal senso, dovranno essere registrati efficacemente – come disposto, per altro, dal legislatore all'interno della legge 181/2025 - i dati in merito all'effettiva applicazione delle nuove politiche varate in tema di violenza di genere e di lotta al femminicidio, per verificare concretamente quanto la diffusione del fenomeno possa essere rallentata. Si ravvisa, inoltre, la necessità di costituire uno strumento internazionale di raccolta di dati in merito ai femminicidi, ai casi di violenza contro le donne – intesa in tutte le sue manifestazioni – e che tenga altresì conto delle sparizioni di donne e bambine che avvengono ogni giorno, sotto gli occhi delle istituzioni.

BIBLIOGRAFIA:

A.R. Pereira, D.N. Vieira, T. Magalhães. (2013). Fatal intimate partner violence against women in Portugal: a forensic demical national study, *J. Forensic Leg. Med.* 20, 1099-1107. <https://doi.org/10.1016/j.jflm.2013.09.015>.

Bolivia. (1997). Código Penal (Ley N°1768 del 10 marzo 1997). Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia.

Camera dei Deputati. (2023). *Il reato di femminicidio: Un quadro comparato*. Sistema Penale. https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1750663531_femminicidio-un-quadro-comparato.pdf

Chile. (1874). Código Penal (Decreto n. 184). Actualizado Y promulgado por el Ministerio de Justicia. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile.

Commissione Europea, Unione dell'uguaglianza: Strategia per la parità di genere 2020-2025, Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, Bruxelles, 5 marzo 2020. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52020DC0152>

Consiglio d'Europa, Comitato dei Ministri. (2024). *Raccomandazione CM/Rec(2024)4 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle misure di contenimento dei cd. "crimini di odio"*. Consiglio d'Europa. <https://rm.coe.int/cm-rec-2024-4-on-combating-hate-crime-italian/1680b2eb64>

Consiglio d'Europa. (s.d.). *Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (CETS n. 210)*. Consiglio d'Europa. <https://www.coe.int/it/web/conventions/-/council-of-europe-council-of-europe-convention-on-preventing-and-combating-violence-against-women-and-domestic-violence-cets-no-210-translations>

Corte Costituzionale. (1994). *Sentenza n. 77 del 1994: Incidente probatorio ex art. 392 c.p.p.* Corte Costituzionale. <https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/1994/77>

Corte di Cassazione (Sezioni Unite). (2017). *Cassazione penale, sez. un., 22 giugno 2017, n. 41588 (Ne bis in idem)*. Dejure Giuffrè Editore.

<https://dejure.lefebvre-giuffre.it/dettaglio/9954225?categoria=giurisprudenza&searchText=Cassazione>

Corte di Cassazione. (2013). *Cassazione penale, sez. III, sentenza 23 ottobre 2013, n. 46179.* Dejure Giuffrè Editore.

<https://dejure.lefebvre-giuffre.it/dettaglio/4098357?categoria=giurisprudenza&searchText=46179/2013&position=4>

Corte di Cassazione. (2015). *Cassazione penale, sez. V, 27 marzo 2015, n. 36080 (Caso Knox).* Dejure Giuffrè Editore.

<https://dejure.lefebvre-giuffre.it/dettaglio/10229629?categoria=giurisprudenza&searchText=Knox,+Rv.+264863+-+01&position=1>

Corte di Cassazione. (2017). *Cassazione penale, sez. I, 20 ottobre 2017 (dep. 2018), n. 20185.* Dejure Giuffrè Editore.

[https://dejure.lefebvre-giuffre.it/dettaglio/7460962?categoria=giurisprudenza&searchText=Cass.+Pen.,+sez.+I,+20+ottobre+2017,++\(dep.+2018\),+n.+20185&fromJumpLink=true&correlati=true](https://dejure.lefebvre-giuffre.it/dettaglio/7460962?categoria=giurisprudenza&searchText=Cass.+Pen.,+sez.+I,+20+ottobre+2017,++(dep.+2018),+n.+20185&fromJumpLink=true&correlati=true)

Corte di Cassazione. (2020). *Cassazione penale, sez. I, 17 giugno 2020, n. 32746.* Dejure Giuffrè Editore.

<https://dejure.lefebvre-giuffre.it/dettaglio/8867946?categoria=giurisprudenza&searchText=Cassazione>

Corte di Cassazione. (2022). *Cassazione penale, sez. I, 29 settembre 2022, n. 3021.* Dejure Giuffrè Editore.

<https://dejure.lefebvre-giuffre.it/dettaglio/10392545?categoria=giurisprudenza&searchText=Animus>

Corte di Cassazione. (2022). *Cassazione penale, sez. II, 6 luglio 2022, n. 38184 (Caso Cospito).* Dejure Giuffrè Editore.

<https://dejure.lefebvre-giuffre.it/dettaglio/10229629?categoria=giurisprudenza&searchText=Knox,+Rv.+264863+-+01&position=1>

Corte di Cassazione. (2023). *Cassazione penale, sez. I, 5 maggio 2023 (dep. 21 luglio 2023), n. 31795.* Dejure Giuffrè Editore.

<https://dejure.lefebvre-giuffre.it/dettaglio/10601558?categoria=giurisprudenza&searchText=overkill&position=1&fromSearch=true>

Corte di Cassazione. (2024). *Cassazione penale, sez. II, 20 giugno 2024 (dep. 11 luglio 2024), n. 27813 (Accertamenti tecnici e indagini genetiche)*. Dejure Giuffrè Editore.
<https://dejure.lefebvrejuffre.it/dettaglio/10950353?categoria=giurisprudenza&searchText=Sentenza>

Corte di Cassazione. (2024). *Sentenza Turetta (aprile 2025)*. Giurisprudenza Penale.
<https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2025/04/turetta-omiss.pdf>

Corte di Cassazione. (2025). *Cassazione penale, sez. I, 3 dicembre 2025 (dep. 10 febbraio 2026), n. 5413*. Dejure Giuffrè Editore.
<https://dejure.lefebvrejuffre.it/dettaglio/14830945?categoria=giurisprudenza>

Corte di Cassazione. (2025). *Ordinanza / Sentenza sull'incidente probatorio come anticipazione della fase dibattimentale (marzo 2025)*. Giurisprudenza Penale.
https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2025/03/10869_03_25_pen_oscuramento_noindex.pdf

Corte di Cassazione. (2026). *Cassazione penale, sez. II, 30 marzo 2026 (dep. 18 maggio 2026), n. 17817*. Dejure Giuffrè Editore.
<https://dejure.lefebvrejuffre.it/dettaglio/15482891?categoria=giurisprudenza&searchText=Accertamenti+tecnici+irripetibili&correlati=true>

Corte di Cassazione. (2026). *Relazione della Corte di Cassazione sulla Legge 181/2025 (Rel. n. 04/2026)*.
<https://www.cortedicassazione.it/resources/cms/documents/Rel.042026.pdf>

El Salvador. (2010). *Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres* (Decreto n.520 del 2010). Asamblea Legislativa de la República de El Salvador.

Ely, S. F., & Gill, J. R. (Eds.). (2022). *Principles of Forensic Pathology: From Investigation to Certification*. Academic Press / Elsevier.
<https://www.sciencedirect.com/science/chapter/edited-volume/pii/B978032391796400012X>

Ferrato, *La legislazione penale in tema di violenza nei confronti delle donne: una disciplina ancora in cerca di autore*, in Responsabilità civile e previdenza, fasc. 3, 2024.

Ferrato, *La recente posizione dell'Unione Europea in tema di violenza contro le donne: riflessioni attorno alla Direttiva (UE) 2024/1385*, in Rivista italiana di medicina legale (già Responsabilità civile e previdenza), fasc. 6, 2024.

Gutiérrez Amparán, J. R. (2022). Ciudad y feminicidio: El caso de Ciudad Juárez, México. *Territorios*, (47), 1-20.

<https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/territorios/a.8971>

Il Penalista, *Legge sul femminicidio*, a cura di Paola Di Nicola Travaglini e Francesco Menditto, 2025.

ISTAT. (2014). *La violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia (Anno 2014)*.

Istituto Nazionale di Statistica. <https://www.istat.it/comunicato-stampa/la-violenza-contro-le-donne-dentro-e-fuori-la-famiglia-anno-2014/>

ISTAT. (2025). *La violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia: Primi risultati anno 2025*. Istituto Nazionale di Statistica. <https://www.istat.it/comunicato-stampa/la-violenza-contro-le-donne-dentro-e-fuori-la-famiglia-primi-risultati-anno-2025/>

ISTAT. (2026). *La violenza contro le donne*. Istituto Nazionale di Statistica. <https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne>

Italia, Ministero della Giustizia & Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità. (2025). *Decreto ministeriale 22 gennaio 2025: Istituzione di centri di recupero per condannati per reati di violenza (Art. 18 Codice Rosso rafforzato)*. Ministero della Giustizia.

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?contentId=SDC1450541#

Italia, Ministero della Giustizia. (s.d.). *Elenco dei Centri per Autori di Violenza (C.U.A.V.)*. Ministero della Giustizia.

https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/elenco_centri_autori_violenza_cuav

Italia. (1981). Legge 5 agosto 1981, n. 442, “*Abrogazione della rilevanza penale della causa d’onore*”.

Italia. (1986). *Legge 23 dicembre 1986, n. 271: Disposizioni attuative del codice di procedura penale (in merito alla figura del perito)*. Normattiva. <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-0728;271;>

Italia. (2013). *Decreto-Legge 14 agosto 2013, n. 93: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere (convertito con modificazioni dalla Legge 15 ottobre 2013, n. 119)*. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2013/Decreto_Legge_14_agosto_2013_n93.pdf

Italia. (2019). *Legge 19 luglio 2019, n. 69: Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere (cd. Codice Rosso)*. Normattiva. <https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-07-25&atto.codiceRedazionale=19G00076>

Italia. (2023). *Legge 24 novembre 2023, n. 168: Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica (cd. Codice Rosso rafforzato)*. Normattiva. <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-11-24;168>

Italia. (2025). *Legge 2 dicembre 2025, n. 181: Disposizioni in materia di femminicidio e violenza di genere*. Normattiva. <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Lsurn:nir:stato:legge:2025-12-02;181>

Julia Estela Monárrez Fragoso, *Feminicidio sexual sistémico: impunidad constante en Ciudad Juárez, víctimas y perpetradores*, 2018.

Messico. (1931). Código Penal Federál. Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.

Monárrez Fragoso, J. E. (2022). Feminicidio sexual sistémico: La impunidad histórica constante en Ciudad Juárez, víctimas y perpetradores. *Estado & Comunes*, (9), 99-101. https://revistas.iaen.edu.ec/index.php/estado_comunes/article/view/99/101

Norelli, G. A., Buccelli, C., & Fineschi, V. (2. ed.). *Medicina legale e delle Assicurazioni*.

ONU. (1948). *Dichiarazione universale dei diritti umani*. Nazioni Unite. <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>

ONU. (1979). *Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW) - Testo ufficiale in italiano*. Ministero della Giustizia. <https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/CEDAW.pdf>

- ONU. (1993). *Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne (DEVAW) / Risoluzione ONU 48/104*. Nazioni Unite / OHCHR.
<https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-elimination-violence-against-women>
- Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). (2002). *World report on violence and health*. World Health Organization. <https://iris.who.int/handle/10665/42407>
- Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). (2012). *Understanding and addressing violence against women*. WHO Document (WHO/RHR/12.38).
<https://www.who.int/publications/i/item/WHO-RHR-12.38>
- Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). *Costituzione dell'OMS*. WHO.
<https://www.who.int/about/who-we-are>
- Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). *Definizione e inquadramento del femminicidio*. IRIS WHO. <https://iris.who.int/items/9d228749-cd23-4a63-b0cc-f709fe585974>
- Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). *Sito ufficiale e profilo istituzionale*. WHO.
<https://www.who.int/about/who-we-are>
- Perù. (1991). Código Penal (Decreto Legislativo n. 635 del 3 aprile 1991). Diario Oficial El Peruano.
- Regione Toscana. (2009). *Il modello biopsicosociale di malattia secondo la nuova concezione dell'OMS*. Regione Toscana.
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/604297/3_2009.pdf/8c9307f5-9541-4a5b-b1bc-ec19e3bf4bbb
- Rinaldi R., Santovito D., Di Mauro L., Volonnino G., La Russa R., Gibelli F., & Frati P. (2025). Il reato di femminicidio: L'evoluzione della normativa italiana. *Rivista Italiana di Medicina Legale*, 47(1).
- Salerno, F. (5ª ed.). *Diritto internazionale. Principi e norme*. CEDAM, Padova.
- Spagna. (2004). Ley Orgánica 1/2001, del 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Jefatura del Estado. Boletín Oficial del Estado, n. 313, 28 dicembre 2004. <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-21760>

Studio Università di Padova & Università di Friburgo. (s.d.). *Intimate partner femicide (IPF): Medico-legal investigation at the Institutes of Legal Medicine of Freiburg (Germany) and Padova (Italy)*. <https://research.unipd.it/handle/11577/3544285>

UEPE, Ufficio di Esecuzione Penale Esterna.
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_14_3_1.page?contentId=GLO938351

Unione Europea. (2024). *Direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla lotta alla violenza sulle donne e alla violenza domestica*. EUR-Lex. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024L1385>

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2025). *Why a woman is killed every 10 minutes: The rising wave of global femicide*. United Nations. <https://www.unodc.org/unodc/frontpage/2025/November/why-a-woman-is-killed-every-10-minutes-the-rising-wave-of-global-femicide.html>

Villa, C., & Jacobsen, C. (2019). The Application of Photogrammetry for Forensic 3D Recording of Crime Scenes, Evidence and People. In G. N. Ritty (A cura di), *Essentials of Autopsy Practice: Reviews, Updates and Advances* (pp. 1–18). Springer, Cham.

W.L. Fong, C.H. Pan, J. C.I. Lee, T.T. Lee, H.L. Hwa. (2016). Adult femicide victims in forensic autopsy in Taiwan: A 10-year retrospective study, *Forensic Science International*, vol.266. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0379073816302109?via%3Dihub>.

